

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 42 del 16-10-2024

Supplemento n. 254

mercoledì, 16 ottobre 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	13
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	14
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 3 ottobre 2024, n. 22141 - certificato il 4 ottobre 2024	
R.D. 523/1904 - L.R. 50/2021 - Concessione per occupazione di area demaniale relativa alla regolarizzazione di opere di scarico di acque miste nel Fosso Barberoni MV31548 nel comune di Quarrata - n. id SL2_052 ex SD2_187 - N. Prat. SIDIT 2486/2023 - n. Proc. SIDIT 3700/2023 - n.locale 4398.	
.	14
DECRETO 3 ottobre 2024, n. 22144 - certificato il 4 ottobre 2024	
R.D. 523/1904 - L.R. 50/2021 - Concessione per occupazione di area demaniale relativa alla regolarizzazione di opere di scarico di acque miste nel Fosso di Brusigliano MV24158 nel comune di Pistoia - n. id SD2_025 - N. Prat. SIDIT 1101/2023 - n. Proc. SIDIT 1726/2023 - n. locale 4308.	
.	21
DECRETO 3 ottobre 2024, n. 22146 - certificato il 4 ottobre 2024	
R.D. 523/1904 - L.R. 50/2021 - Concessione per occupazione di area demaniale relativa alla regolarizzazione di opere di scarico di acque miste nel Torrente Ombrone MV33114 nel comune di Poggio a Caiano - n.id SF3_335 ex SD3_215 - N. Prat. SIDIT 2481/2023 - n. Proc. SIDIT 3695/2023. n.locale 4394	
.	28
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 3 ottobre 2024, n. 22150 - certificato il 4 ottobre 2024	
R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 1792/2024).	
.	35
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	

<p>DECRETO 3 ottobre 2024, n. 22156 - certificato il 4 ottobre 2024 R.D. 523/1904 - L.R. 50/2021 - Concessione per occupazione di area demaniale relativa alla regolarizzazione di opere di scarico di acque miste nel Fosso di Noceto MV6609 nel comune di Cantagallo n. id SD3_240 - n. Prat. SIDIT 4869/2022 - n. Proc. SIDIT 6765/2022 - n. locale 4166.</p>	40
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 3 ottobre 2024, n. 22157 - certificato il 4 ottobre 2024 R.D. 523/1904, L. 37/1994 e L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4702 - SIDIT 1455/2018 - Proc. 4909/2024. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di uno scarico con recapito finale nel corso d'acqua denominato Fosso Pioppo del Gatto (TN36966), di uno stabilimento sito nel Comune di Massarosa (LU).</p>	47
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 3 ottobre 2024, n. 22159 - certificato il 4 ottobre 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Camaiore (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 1945/2024).</p>	54
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 3 ottobre 2024, n. 22161 - certificato il 4 ottobre 2024 R.D. 11/12/1933 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Arezzo (AR), Località Palazzaccio, per uso agricolo, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale n. 83/DS2 del 18/08/2014. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SIDIT n. 4673/2024-2260/2020 (Codice locale n. RIN001_ACS2008_00054).</p>	59
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 3 ottobre 2024, n. 22165 - certificato il 4 ottobre 2024 R.D- 523/1904 L.R. 50/2021 - Concessione per occupazione di area demaniale relativa alla regolarizzazione di opere di scarico di acque miste nel Fosso Sterpeti MV20915 nel comune di Pistoia - n. id SD2_174 - N. Prat. SIDIT 1102/2023 - n.Proc. SIDIT 1727/2023 - n. locale 4309.</p>	63
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 3 ottobre 2024, n. 22169 - certificato il 4 ottobre 2024 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di alveo del corso d'acqua MV1222, in Comune di Firenzuola (FI), per ponte in muratura esistente situato al km 4+670 della S.P. 32 "Della Faggiola" e per opere temporanee di cantiere. Pratica SiDIT 1140/2024.</p>	70
<p>.....</p>	

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 3 ottobre 2024, n. 22176 - certificato il 4 ottobre 2024	
R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 2077/2024).	
.....	82
DECRETO 3 ottobre 2024, n. 22179 - certificato il 4 ottobre 2024	
R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - concessione utilizzazione di acqua pubblica nel comune di Carrara (MS), località Calaggio di Colonnata - Tarnone, derivata mediante il couso dell'opera di presa, delle tubazioni di adduzione dell'acqua e dei serbatoi di stoccaggio, ad uso promiscuo: produzione beni e servizi e civile (prat. Sidit n. 9974/2023 C.L. n. PC 1505/23-285) e concessione occupazione di aree demaniali relativamente ad 1 parallelismo, 3 attraversamenti aerei.	
.....	87
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 3 ottobre 2024, n. 22181 - certificato il 4 ottobre 2024	
RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato BV5877, Rio Barbugiano, Rio Val di Nebbia , in località Fucecchio e Fornace Torribina nei Comuni di Cerreto Guidi e Fucecchio per l'esecuzione di elettrodotto in cavo aereo e sotterraneo MT. Pratica SiDIT 1975/2024.	
.....	93
DECRETO 3 ottobre 2024, n. 22187 - certificato il 4 ottobre 2024	
RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Torbellino in loc. San Gianni in Comune di Sestino (AR), per il mantenimento di un ponte in muratura. Pratica SiDIT 2919/2024.	
.....	99
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 3 ottobre 2024, n. 22206 - certificato il 4 ottobre 2024	
R.D. n. 1775/33 - Conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.2, legge n. 241/1990, per la domanda di rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso civile nel Comune di Carrara (MS), pratica Sidit n. 408980/2020 C.L. n. PC 902/23-199.	
.....	106
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 3 ottobre 2024, n. 22210 - certificato il 4 ottobre 2024	
R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per scarico di acque meteoriche nel torrente Vingone, in via delle Cicogne, nel Comune di Campi Bisenzio (FI). Pratica 4839 (pratica SIDIT n. 2389/2024).	
.....	111
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	

<p>DECRETO 3 ottobre 2024, n. 22225 - certificato il 4 ottobre 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaiore (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 2247/2024).</p>	121
<p>DECRETO 3 ottobre 2024, n. 22226 - certificato il 4 ottobre 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 2243/2024).</p>	126
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 2 ottobre 2024, n. 22281 - certificato il 7 ottobre 2024 Pratica SIDIT n. 1453/2024. Procedimento n. 2390/2024. Codice locale LI10695. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di BIBBONA (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.</p>	131
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 2 ottobre 2024, n. 22296 - certificato il 7 ottobre 2024 SIDIT 2254-24 - Istanza di Concessione superficiale ad uso privato di acque superficiali, comune di Sarteano, Decreto di Concessione.</p>	137
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 7 ottobre 2024, n. 22304 - certificato il 7 ottobre 2024 R.D. 1775/1933 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Rinnovo e contestuale voltura della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee tramite un pozzo ubicato in Comune di Torrita di Siena (SI), Via Traversa Valdichiana Est, per uso civile, rilasciata dalla Provincia di Siena con Disposizione Dirigenziale n. 461 del 08/04/2008. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 1054/2023-738/2016; Codice locale n. RIN001_PC0000905SI.</p>	141
<p>DECRETO 7 ottobre 2024, n. 22312 - certificato il 7 ottobre 2024 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 92069/2020-91928/2020; Concessione di di derivazione di acque pubbliche nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, Località Villa del Murlo.</p>	145

<p>DECRETO 7 ottobre 2024, n. 22314 - certificato il 7 ottobre 2024 R.D. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 - Concessione di derivazione acque superficiali da un invaso esistente alimentato dal Fosso dell'Aiole in Località Cerreto - Marciano in Comune di Bibbiena (AR), per uso agricolo - Procedimento/Pratica SIDIT n. 434/2024 303/2024 - Codice locale n. CSU2024_00001. Approvazione del disciplinare di concessione.</p> <p>.....</p>	150
<p>DECRETO 7 ottobre 2024, n. 22327 - certificato il 7 ottobre 2024 R.D 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 3817/2024-4513/2021; Codice locale n. EM_165. Variante sostanziale alla Concessio- ne di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Empoli.</p> <p>.....</p>	155
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 7 ottobre 2024, n. 22330 - certificato il 7 ottobre 2024 Pratica SIDIT n. 408453/2020 (Proc. 409189/2020) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione per derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Sassoscritto nel Comune di Roccastrada (GR), per uso agricolo. Quercia Rossa SARL. Integrazione al Decreto Dirigenziale n. 21263 del 20/09/2024.</p> <p>.....</p>	160
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 7 ottobre 2024, n. 22343 - certificato il 8 ottobre 2024 Pratica SIDIT n. 1416/2024. Procedimento n. 2353/2024. Co- dice locale LI11126. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di CE- CINA (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.</p> <p>.....</p>	165
<p>DECRETO 7 ottobre 2024, n. 22344 - certificato il 8 ottobre 2024 Pratica SIDIT n. 1462/2024. Procedimento n. 2399/2024. Co- dice locale LI11347. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di CA- STAGNETO CARDUCCI (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.</p> <p>.....</p>	171
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 7 ottobre 2024, n. 22346 - certificato il 8 ottobre 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 181507/2020 C.L. VER 4814).</p> <p>.....</p>	177
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	

DECRETO 7 ottobre 2024, n. 22353 - certificato il 8 ottobre 2024
 Pratica SIDIT n. 1440/2024. Procedimento n. 2377/2024. Codice locale LI11556. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di RO-SIGNANO MARITTIMO (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.

..... 182

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 7 ottobre 2024, n. 22358 - certificato il 8 ottobre 2024
 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 180843/2020 C.L. VER 4715).

..... 188

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale

DECRETO 7 ottobre 2024, n. 22359 - certificato il 8 ottobre 2024
 R.D. 523/1904 - L.R. 50/2021 - Concessione per occupazione di area demaniale relativa alla regolarizzazione di opere di scarico di acque miste nel corso d'acqua identificato come MV33534 nel comune di Carmignano - n.id SD3/132 - N. Prat. SIDIT 1084/2023 - n. Proc. SIDIT 1708/2023 - n. locale 4303.

..... 193

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 7 ottobre 2024, n. 22371 - certificato il 8 ottobre 2024
 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante due pozzi, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 184443/2020 C.L. n. VER 4310).

..... 200

DECRETO 8 ottobre 2024, n. 22378 - certificato il 8 ottobre 2024
 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4713 - SIDIT 5105/2024 - Proc. 7083/2024. Concessione ed autorizzazione idraulica per la realizzazione elettrodotta BT interrato con attraversamento del corso d'acqua denominato Gora degli Opifici (TN32503) tramite staffatura a manufatto esistente in via Pontenuovo nel Comune di Pietrasanta (LU).

..... 205

DECRETO 7 ottobre 2024, n. 22391 - certificato il 8 ottobre 2024
 R.D. n. 1775/33 - Concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), ad uso civile, a servizio dello stabilimento balneare denominato Bagno Remo Beach (prat. Sidit n. 191719/2020 C.L. n. D11768).

..... 213

<p>DECRETO 7 ottobre 2024, n. 22392 - certificato il 8 ottobre 2024 R.D. n. 1775/33 - Concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 185006/2020 C.L. VER 4571).</p>	218
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 8 ottobre 2024, n. 22395 - certificato il 8 ottobre 2024 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Fossa- tone e Fosso Sellina, in loc. San Lazzaro del Comune di Arezzo per l'esecuzione di attraversamento in subalveo. Pratica Si- DIT 6769/2024.</p>	223
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 8 ottobre 2024, n. 22414 - certificato il 8 ottobre 2024 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_2748992 - Conces- sione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua, in varie località nei comuni di Montaione e Gambassi Terme per rico- struzione ed esercizio di un elettrodotto esistente a media ten- sione denominato "MT Camporbiano" Pratica SiDIT 10363/2023.</p>	230
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 8 ottobre 2024, n. 22420 - certificato il 8 ottobre 2024 RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del Rio di Fibbiana, Rio di Sammontana e altri tre fossi minori, in loc. Fibbiana, dallo svincolo con la S.S. 67 al Fiume Arno, nel Comune di Montelupo Fiorentino per l'esecuzione dello svincolo - collegamento stradale fra la S.S. 67 e la S.P. 106. Pratica SiDIT 1906/2024.</p>	237
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 8 ottobre 2024, n. 22421 - certificato il 8 ottobre 2024 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente di Montelungo, in loc. Chiusi Scalo del Comune di Chiusi per l'esecuzione di attraversamento con elettrodotto interrato con sistema TOC/NO DIG di un tratto del Torrente di Montelungo. Pratica SiDIT 3013/2024.</p>	243
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 8 ottobre 2024, n. 22422 - certificato il 8 ottobre 2024 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 5497/2024- 3556/2024; Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, Località Il Fossato.</p>	249
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 7 ottobre 2024, n. 22425 - certificato il 8 ottobre 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sot- terranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 2242/2024).</p>	254
<p>.....</p>	

DECRETO 7 ottobre 2024, n. 22426 - certificato il 8 ottobre 2024
 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaiole (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 2415/2024).

259

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 8 ottobre 2024, n. 22442 - certificato il 9 ottobre 2024
 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - D.P.G.R. 60/R/2016. Pratica SiDIT n. 5287/2024. Concessione e contestuale autorizzazione idraulica per la ricostruzione ed esercizio di un elettrodotto aereo MT n. DX3031650, denominato "CASTELDELBOSCO", in attraversamento in superiore di corsi d'acqua facenti parte del reticolo idrografico, da realizzarsi nelle Località Marti, la Serra, Balconevisi, Corazzano ed aree limitrofe, nei Comuni di Montopoli in Val d'Arno (PI) e San Miniato (PI) AUT_53749677/AC PNRR. Richiedente: E-distribuzione S.p.A.

264

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 8 ottobre 2024, n. 22449 - certificato il 9 ottobre 2024
 Pratica SiDIT n. 1908/2024 (Proc. n. 3120/2024) - Concessione per parallelismo con cavo elettrico sotterraneo BT di m 4 lungo il corso d'acqua denominato Sfociatore di Squadra (TS61056) (tip. 7) e autorizzazione, ai fini idraulici, per il parallelismo del cavo elettrico e per il posizionamento di un armadio stradale lungo la pertinenza dello stesso corso dacqua in località Squadre Basse nel comune di Grosseto (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

277

DECRETO 8 ottobre 2024, n. 22455 - certificato il 9 ottobre 2024
 Pratica SIDIT n. 3896/2022 - proc.to 5557/2022 - Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica da pozzo in loc. Arcille nel Comune di Campagnatico (GR), ad uso agricolo.

287

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 8 ottobre 2024, n. 22479 - certificato il 9 ottobre 2024
 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 1406/2024-456484/2020; Codice locale n. EM_114. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Vinci, Località CASE MARMUGLI.

292

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

<p>DECRETO 8 ottobre 2024, n. 22483 - certificato il 9 ottobre 2024 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 4741, pratica SIDIT n. 5411/2024. Concessione ad uso orto familiare di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, ex alveo di un corso d'acqua non denominato, nel comune di Mulazzo (MS).</p> <p>.....</p>	296
<p>DECRETO 9 ottobre 2024, n. 22494 - certificato il 9 ottobre 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante due pozzi, denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 192443/2020 C.L. VER 4119).</p> <p>.....</p>	302
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 9 ottobre 2024, n. 22501 - certificato il 9 ottobre 2024 Pratica SIDIT 4815/2022, Procedimento 6702/2022. "GCVI - Acque". Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Suvereto (LI).</p> <p>.....</p>	307
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 9 ottobre 2024, n. 22503 - certificato il 9 ottobre 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 192420/2020 C.L. VER 4145).</p> <p>.....</p>	312
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 9 ottobre 2024, n. 22505 - certificato il 9 ottobre 2024 Pratica SIDIT 2659/2022. Procedimento n. 4021/2022. GCVI - Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pontedera (PI).</p> <p>.....</p>	317
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 9 ottobre 2024, n. 22507 - certificato il 9 ottobre 2024 R.D. n. 1775/33- concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 193209/2020 C.L. VER 1149).</p> <p>.....</p>	322
<p>DECRETO 9 ottobre 2024, n. 22512 - certificato il 9 ottobre 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 192475/2020 C.L. VER 4123).</p> <p>.....</p>	327
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	

<p>DECRETO 8 ottobre 2024, n. 22517 - certificato il 9 ottobre 2024 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua per l'esecuzione di 4 attraversamenti con staffaggio a ponte, 3 attraversamenti sotterranei, 2 parallelismi, una stazione di sollevamento e l'eliminazione dello scarico SD4_60, in varie località del Comune di Rufina. Pratica SiDIT 148236/2020 Procedimento 8439/2024.</p> <p>.....</p>	332
<p>DECRETO 8 ottobre 2024, n. 22518 - certificato il 9 ottobre 2024 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio degli Opi, in loc. Policiano del Comune di Arezzo per l'esecuzione di scarico acque reflue urbane. Pratica SiDIT 946/2022 - proc. 9245/2024.</p> <p>.....</p>	340
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 8 ottobre 2024, n. 22520 - certificato il 9 ottobre 2024 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica SiDIT n. 4313/2019 (Proc. n. 8614/2024) - Approvazione di avviso per l'assegnazione di una concessione di area del demanio idrico per complessivi 2.920 mq, situata lungo le pertinenze del corso d'acqua (TS54855) affluente del Nuovo Canale Barbaruta, in località Barbaruta nel comune di Grosseto (GR), per uso sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2) riferimenti catastali: foglio 44, particella 40/p.</p> <p>.....</p>	346
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 9 ottobre 2024, n. 22521 - certificato il 9 ottobre 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante due pozzi, denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 192453/2020 C.L. VER 4118).</p> <p>.....</p>	372
<p>DECRETO 9 ottobre 2024, n. 22523 - certificato il 9 ottobre 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante due pozzi, denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 192461/2020 C.L. VER 4120).</p> <p>.....</p>	377
<p>DECRETO 9 ottobre 2024, n. 22525 - certificato il 9 ottobre 2024 RD 523/1904, L. 37/1994. Pratica n. 4572, SiDIT n. 2204/2024, procedimento n. 3672/2024. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, occupate dal ponte "Vergai" sul torrente Corfino (TN14636), nella frazione di Corfino, nel comune di Villa Collemandina (LU).</p> <p>.....</p>	382
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	

<p>DECRETO 9 ottobre 2024, n. 22527 - certificato il 9 ottobre 2024 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale per la realizzazione di rete in fibra ottica con attraversamenti e parallelismi di vari corsi d'acqua in Comune di Castiglion Fiorentino e Cortona. Pratica SiDIT 6725/2024.</p>	387
<p>DECRETO 9 ottobre 2024, n. 22551 - certificato il 10 ottobre 2024 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio Pescasia (AV32482), in loc. del Comune di Marciano della Chiana per un ponticello ad arco in muratura esistente. Pratica SiDIT 5316/2024.</p>	399
<p>DECRETO 9 ottobre 2024, n. 22553 - certificato il 10 ottobre 2024 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 2441/2024-420880/2020; Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Scandicci, Via Del Parlamento Europeo.</p>	404
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 9 ottobre 2024, n. 22575 - certificato il 10 ottobre 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante tre pozzi, denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, (prat. Sidit n. 192478/2020 C.L. VER 4122).</p>	409
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore DECRETO 9 ottobre 2024, n. 22584 - certificato il 10 ottobre 2024 R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche. Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua superficiale dal corso d'acqua Fiume Arno in Loc. Molino di Bucchio nel Comune di Pratovecchio Stia (AR) per uso ittiogenico rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 428/DS del 21/07/2004 con contestuale variante sostanziale ai sensi dell'art.69 del Regolamento 61/R/2016 consistente nella realizzazione di una nuova opera di presa dal Fosso Vallucciole - Procedimento/Pratica SiDIT n. 4260/2024/n. 5792/2020; Codice locale n. Rin001_CSU2003_00006. Approvazione del Disciplinare di concessione.</p>	414
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 9 ottobre 2024, n. 22590 - certificato il 10 ottobre 2024 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante due pozzi, denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 192460/2020 C.L. VER 4815).</p>	419

SEZIONE

I





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22141 - Data adozione: 03/10/2024

Oggetto: R.D- 523/1904 - L.R. 50/2021 - Concessione per occupazione di area demaniale relativa alla regolarizzazione di opere di scarico di acque miste nel Fosso Barberoni MV31548 nel comune di Quarrata - n.id SL2_052 ex SD2_187 - N. Prat. SIDIT 2486/2023 - n.Proc. SIDIT 3700/2023 -n.locale 4398

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024798

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Publiacqua S.p.A., c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C, sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la DGRT n. 1555 del 28/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 2486/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 84278 del 17/02/2023 presentata dalla Società Publiacqua S.p.A., c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n.90/C, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale a firma del tecnico incaricato, meglio identificato nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’incaricato di elevata qualificazione denominata “concessioni demanio suolo -Valdarno Centrale-“;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- Scarico acque miste SL2_052 ex SD2_187 in PVC Ø 200 mm nel Fosso Barberoni MV31548, posto nel comune di Quarrata presso la particella 348 del Foglio 42 come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento SIDIT n. 3700/2023 – Pratica SIDIT n. 2486/2023 – Numero Locale 4398;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;
- si prescrive l'installazione di clapet antiriflusso alla sbocco nel corpo idrico recettore.

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma di € 91,00 a favore della Regione Toscana in data 26/10/2023 di cui 75,00 per oneri istruttori e 16,00 euro per imposta di bollo con bonifico su IBAN IT89 O 07601 02800 001031575820 trasmettendo le attestazioni di versamento con ns prot. n. 514748 del 13/11/2023 ;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 05/12/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi, con trasmissione degli attestati di versamento con prot. n. 470740 del 02/09/2024:

- € 214,2 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 pari ad un canone ai sensi della dgrt 888/2017 uso 6.4 e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento 60/R/ 2016 e s.m.i.;
- € 214,2 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a dodici/dodicesimi del canone annuale calcolato ai sensi della dgrt 888/2017 uso 6.4 e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento 60/R/ 2016 e s.m.i. riferito all'anno 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 107,1 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferito all'anno 2022 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.
- € 16,00 per marca da bollo per rilascio decreto con bonifico su IBAN IT89 O 07601 02800 001031575820;

VERIFICATO l'effettuazione del pagamento del canone ed imposta regionale 2023 tramite il Sistema informativo della regione Toscana (STRT);

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata a firma del tecnico incaricato, meglio identificato nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, così come descritto in narrativa, e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare alla Società richiedente Publiacqua S.p.A., con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n.90/C, la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del Fosso Barberoni MV31548, posta nel comune di Quarrata presso la particella 348 del Foglio 42 per scarico acque miste in PVC Ø 200 mm n.id. SL2_052 ex SD2_187;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dal 01/01/2022;
4. di stabilire che il canone di concessione dal 2023 è pari a € 224,00 secondo quanto riportato al punto 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022 e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento 60/R/ 2016 e s.m.i., soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo@cert.publiacqua.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati identificativi

69aec303f765a0733cef5429ae03fdf1b16d8a8b2200f61f65511e76f3fa8bc3



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22144 - Data adozione: 03/10/2024

Oggetto: R.D- 523/1904 - L.R. 50/2021 - Concessione per occupazione di area demaniale relativa alla regolarizzazione di opere di scarico di acque miste nel Fosso di Brusigliano MV24158 nel comune di Pistoia - n. id SD2_025 - N. Prat. SIDIT 1101/2023 - n. Proc. SIDIT 1726/2023 - n. locale 4308

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024762

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Publiacqua S.p.A., c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C, sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la DGRT n. 1555 del 28/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1101/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 84278 del 17/02/2023 presentata dalla Società Publiacqua S.p.A., c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n.90/C, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale a firma del tecnico incaricato, meglio identificato nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’incaricato di elevata qualificazione denominata “concessioni demanio suolo -Valdarno Centrale-“;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- Scarico acque miste SD2_025 in PVC Ø 800 mm nel Fosso di Brusigliano MV24158, posto nel comune di Pistoia presso la particella 460 del Foglio 219 come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento SIDIT n. 1726/2023 – Pratica SIDIT n. 1101/2023 – Numero Locale 4308;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma di € 91,00 a favore della Regione Toscana in data 26/10/2023 di cui 75,00 per oneri istruttori e 16,00 euro per imposta di bollo con bonifico su IBAN IT89 O 07601 02800 001031575820 trasmettendo le attestazioni di versamento con ns prot. n. 514748 del 02/09/2024 ;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 05/12/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi, con trasmissione degli attestati di versamento con prot. n. 470740 del 02/09/2024:

- € 214,2 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 pari ad un canone ai sensi della dgrt 888/2017 uso 6.4 e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento 60/R/ 2016 e s.m.i.;
- € 214,2 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a dodici/dodicesimi del canone annuale calcolato ai sensi della dgrt 888/2017 uso 6.4 e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento 60/R/ 2016 e s.m.i. riferito all'anno 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 107,1 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferito all'anno 2022 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.
- € 16,00 per marca da bollo per rilascio decreto con bonifico su IBAN IT89 O 07601 02800 001031575820;

VERIFICATO l'effettuazione del pagamento del canone ed imposta regionale 2023 tramite il Sistema informativo della regione Toscana (STRT);

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata a firma del tecnico incaricato, meglio identificato nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, così come descritto in narrativa, e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
 2. di accordare alla Società richiedente Publiacqua S.p.A., con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n.90/C, la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale nel Fosso di Brusigliano MV24158, posta nel comune di Pistoia presso la particella 460 del Foglio 219 per scarico acque miste in PVC Ø 800 mm n.id. SD2_025;
 3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dal 01/01/2022;
 4. di stabilire che il canone di concessione dal 2023 è pari a € 224,00 secondo quanto riportato al punto 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022 e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento 60/R/ 2016 e s.m.i., soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo@cert.publiacqua.it.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati identificativi

69aec303f765a0733cef5429ae03fdf1b16d8a8b2200f61f65511e76f3fa8bc3



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22146 - Data adozione: 03/10/2024

Oggetto: R.D- 523/1904 - L.R. 50/2021 - Concessione per occupazione di area demaniale relativa alla regolarizzazione di opere di scarico di acque miste nel Torrente Ombrone MV33114 nel comune di Poggio a Caiano - n.id SF3_335 ex SD3_215 - N. Prat. SIDIT 2481/2023 - n.Proc. SIDIT 3695/2023 -n.locale 4394

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024766

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Publiacqua S.p.A., c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C, sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la DGRT n. 1555 del 28/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 2481/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 84278 del 17/02/2023 presentata dalla Società Publiacqua S.p.A., c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n.90/C, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale a firma del tecnico incaricato, meglio identificato nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’incaricato di elevata qualificazione denominata “concessioni demanio suolo -Valdarno Centrale-“;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- Scarico acque miste n.id SF3_335 ex SD3_215 in CLS Ø 300 mm nel Torrente Ombrone MV33114, posto nel comune di Poggio a Caiano presso la particella 235 del Foglio 4 come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento SIDIT n. 3695/2023 – Pratica SIDIT n. 2481/2023 – Numero Locale 4394;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma di € 91,00 a favore della Regione Toscana in data 26/10/2023 di cui 75,00 per oneri istruttori e 16,00 euro per imposta di bollo con bonifico su IBAN IT89 O 07601 02800 001031575820 trasmettendo le attestazioni di versamento con ns prot. n. 514748 del 13/11/2023 ;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 05/12/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi, con trasmissione degli attestati di versamento con prot. n. 470740 del 02/09/2024:

- € 214,2 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 pari ad un canone ai sensi della dgrt 888/2017 uso 6.4 e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento 60/R/ 2016 e s.m.i.;
- € 214,2 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a dodici/dodicesimi del canone annuale calcolato ai sensi della dgrt 888/2017 uso 6.4 e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento 60/R/ 2016 e s.m.i. riferito all'anno 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 107,1 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferito all'anno 2022 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.
- € 16,00 per marca da bollo per rilascio decreto con bonifico su IBAN IT89 O 07601 02800 001031575820;

VERIFICATO l'effettuazione del pagamento del canone ed imposta regionale 2023 tramite il Sistema informativo della regione Toscana (STRT);

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata a firma del tecnico incaricato, meglio identificato nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, così come descritto in narrativa, e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
 2. di accordare alla Società richiedente Publiacqua S.p.A., con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n.90/C, la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale nel Torrente Ombrone MV33114, posta nel comune di Poggio a Caiano presso la particella 235 del Foglio 4 per scarico acque miste n CLS Ø 300 mm n.id.SF3_335 ex SD3_215 ;
 3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dal 01/01/2022;
 4. di stabilire che il canone di concessione dal 2023 è pari a € 224,00 secondo quanto riportato al punto 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022 e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento 60/R/ 2016 e s.m.i., soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo@cert.publiacqua.it.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati identificativi

69aec303f765a0733cef5429ae03fdf1b16d8a8b2200f61f65511e76f3fa8bc3



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22150 - Data adozione: 03/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 1792/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024859

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza trasmessa attraverso il portale della Regione Toscana Sidit, prot. n. 234807 del 22/04/2024, dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 42 Mappale 79;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 16754 del 22/07/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 234807 del 22/04/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 42 Mappale 79, ad uso civile, per un volume di 2.900,0 mc/a, pratica Sidit n. 1792/2024;

Dato atto che in data 09/09/2024 con pagoPA sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- deposito cauzionale di Euro 272,92,
- contributo idrografico di Euro 40,00,
- rateo canone anno 2024 (mesi settembre/dicembre) di Euro 90,97;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 1792/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 16754 del 22/07/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 42 Mappale 79, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazioni, abbattimento polveri e irrigazione campo da tennis), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s corrispondente a circa 2.900,0 mc/a (prat. Sidit n. 1792/2024);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 12/09/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 12/09/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 272,92 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 16754 del 22/07/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 42 Mappale 79, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazioni, abbattimento polveri e irrigazione campo da tennis), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s corrispondente a circa 2.900,0 mc/a (prat. Sidit n. 1792/2024);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 12/09/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
3. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 272,92 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il Richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pietrasanta (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

fd84ab53f2bcc2c86f70fc711df125fd86ea05274de6ffb38d14d52fbaf4a7ba



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22156 - Data adozione: 03/10/2024

Oggetto: R.D - 523/1904 - L.R. 50/2021 - Concessione per occupazione di area demaniale relativa alla regolarizzazione di opere di scarico di acque miste nel Fosso di Noceto MV6609 nel comune di Cantagallo n. id SD3_240- n. Prat. SIDIT 4869/2022 - n. Proc. SIDIT 6765/2022 - n. locale 4166

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024845

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Publiacqua S.p.A., c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C, sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la DGRT n. 1555 del 28/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 4869/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 413082 del 28/10/2022 presentata dalla Società Publiacqua S.p.A., c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n.90/C, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale a firma del tecnico incaricato, meglio identificato nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’incaricato di elevata qualificazione denominata “concessioni demanio suolo -Valdarno Centrale-“;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- Scarico acque miste SD3_140 in Cls Ø 300 mm nel Fosso di Noceto MV6609, posto nel comune di Cantagallo presso la particella 484 del Foglio 6 come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento SIDIT n. 6765/2022 – Pratica SIDIT n. 4869/2022 – Numero Locale 4166;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma di € 91,00 a favore della Regione Toscana in data 18/03/2023 di cui 75,00 per oneri istruttori e 16,00 euro per imposta di bollo con bonifico su IBAN IT89 O 07601 02800 001031575820 trasmettendo le attestazioni di versamento con ns prot. n.212703 del 08/05/2023. ;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 05/12/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi, con trasmissione degli attestati di versamento con prot. n. 470740 del 02/09/2024:

- € 214,2 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 pari ad un canone ai sensi della dgrt 888/2017 uso 6.4 e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento 60/R/ 2016 e s.m.i.;
- € 214,2 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a dodici/dodicesimi del canone annuale calcolato ai sensi della dgrt 888/2017 uso 6.4 e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento 60/R/ 2016 e s.m.i. riferito all'anno 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 107,1 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferito all'anno 2022 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.
- € 16,00 per marca da bollo per rilascio decreto con bonifico su IBAN IT89 O 07601 02800 001031575820;

VERIFICATO l'effettuazione del pagamento del canone ed imposta regionale 2023 tramite il Sistema informativo della regione Toscana (STRT);

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata a firma del tecnico incaricato, meglio identificato nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, così come descritto in narrativa, e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
 2. di accordare alla Società richiedente Publiacqua S.p.A., con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n.90/C, la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del Fosso di Noceto MV6609, posta nel comune di Cantagallo presso la particella 484 del Foglio 6 per scarico acque miste in Cls Ø 300 mm n.id. SD3_140;
 3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dall'1/01/2022;
 4. di stabilire che il canone di concessione dal 2023 è pari a € 224,00 secondo quanto riportato al punto 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022 e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento 60/R/ 2016 e s.m.i., soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo@cert.publiacqua.it.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati identificativi

69aec303f765a0733cef5429ae03fdf1b16d8a8b2200f61f65511e76f3fa8bc3



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22157 - Data adozione: 03/10/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994 e L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4702 - SIDIT 1455/2018 - Proc. 4909/2024.

Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di uno scarico con recapito finale nel corso d'acqua denominato Fosso Pioppo del Gatto (TN36966), di uno stabilimento sito nel Comune di Massarosa (LU)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024888

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 ”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 11/07/2023";

VISTA l'istanza sia di Concessione idraulica presentata dalla Società Toscomeccanica S.r.l. avente sede legale in via Fatt. Vagelli n. 116, nel Comune di Massarosa (LU), c.f. / P.iva 01657130462, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico del corso d'acqua denominato Fosso Pioppo del Gatto (TN36966) relativa allo scarico con recapito finale nel corso d'acqua di cui sopra ed Autorizzazione idraulica relativamente alla realizzazione di uno scarico di acque reflue industriali per uno stabilimento sito nel Comune di Massarosa (LU), recepita con nota Prot. n. 385781 del 08/07/2024 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico incaricato, iscritto all'Ordine dei Geologi della Toscana al n. 1109:

- Relazione tecnica descrittiva;
- Documentazione cartografica (catastale, corografia e reticolo idrografico);
- Documentazione fotografica
- Relazione idraulica;
- Elaborato grafico - stato di progetto;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico del corso d'acqua denominato Fosso Pioppo del Gatto (TN36966) relativa alla realizzazione di uno scarico di acque reflue industriali a corredo di uno stabilimento sito nel Comune di Massarosa (LU) – identificato al NCEU nel Foglio n. 31 nei pressi della Part. 282 del Comune di Massarosa (LU);

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma di € 75,00 (euro settantacinque/00) mediante bollettino postale su c.c.p. 1031575820 del 08/07/2024 a favore Regione Toscana ed anche aver assolto alla imposta di bollo sulla domanda da € 16,00 (euro sedici/00) avente Id. n. 01231175394670 del 08/07/2024;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportate che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 4702 – SIDIT 1455/2018 – Proc. 4909/2024;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici sostitutivi allegati;

PRESCRIZIONI GENERALI

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a

quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- dovrà assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- è tenuto a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- si obbliga a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- è reso edotto che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- è pienamente consapevole che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica

in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- è consapevole che una volta dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
 - è consapevole che alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
 - qualora non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
 - è reso edotto che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 6.3: Scarichi acque reflue industriali), determinato secondo la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016", è determinato in € 302,00 (euro trecentodue/00) per il singolo scarico;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 448454 del 09/08/2024 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 125,83 (euro centoventicinque/83) quale rateo 5/12 canone anno 2024, € 302,00 (euro trecentodue/00) quale deposito cauzionale, € 62,92 (euro sessantadue/92) quale imposta regionale anno 2024 ed assolvere all'imposta di bollo da € 16,00 (euro sedici/00) per il rilascio del presente atto;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 10/08/2024 ad effettuare il versamento mediante piattaforma PagoPA avente codice di pagamento Iris 732807981814789 di:

- € 125,83 (euro centoventicinque/83) quale rateo 5/12 canone anno 2023;
- € 302,00 (euro trecentodue/00) quale deposito cauzionale;
- € 62,92 (euro sessantadue/92) quale imposta regionale anno 2024;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo Id. n. 01240095651002 del 19/08/2024;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società Toscomeccanica S.r.l. avente sede legale in via Fatt. Vagelli n. 116, nel Comune di Massarosa (LU), c.f. / P.iva 01657130462, la concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico del corso d'acqua denominato Fosso Pioppo del Gatto (TN36966) relativa alla realizzazione di uno scarico di acque reflue industriali a corredo di uno stabilimento sito nel Comune di Massarosa (LU) – identificato al NCEU nel Foglio n. 31 nei pressi della Part. 282 del Comune di Massarosa (LU) così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica il n. 4702 – SIDIT 1455/2018 – Proc. 4909/2024;
2. DI AUTORIZZARE la Società Toscomeccanica S.r.l. di cui sopra a realizzare le opere previste negli elaborati tecnici sopra elencati, disponendo che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di adozione del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato in € 302,00 (euro trecentodue/00) per il singolo scarico, così come dettagliato in premessa;
4. DI DARE atto che la concessione è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al soggetto richiedente;
6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22159 - Data adozione: 03/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Camaione (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 1945/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 1, A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024871

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza trasmessa attraverso il portale della Regione Toscana Sidit, prot. n. 258015 del 07/05/2024 (marca da bollo da Euro 16,00 e oneri istruttori da Euro 100,00 assolti), dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Camaione (LU), FG 41 Mappale 721;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 17362 del 29/07/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 258015 del 07/05/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Camaiore (LU), FG 41 Mappale 721, ad uso civile, pratica Sidit n. 1945/2024;

Dato atto che in data 06/08/2024 con pagoPA sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- deposito cauzionale di Euro 273,62,
- contributo idrografico di Euro 40,00,
- rateo canone anno 2024 (mesi agosto/dicembre) di Euro 114,01;

in data 05/08/2024 è stato versato l'importo di Euro 48,00 mediante mod. F24 per n. 3 marche da bollo (All. 1, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 1945/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 17362 del 29/07/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Camaiore (LU), FG 41 Mappale 721, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, abbattimento polveri, alimentazione cassette wc), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,095 l/s corrispondente a circa 3.000,0 mc/a (prat. Sidit n. 1945/2024);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto digitalmente in data 05/09/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente in data 05/09/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 273,62 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 17362 del 29/07/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Camaiore (LU), FG 41 Mappale 721, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, abbattimento polveri, alimentazione cassette wc), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,095 l/s corrispondente a circa 3.000,0 mc/a (prat. Sidit n. 1945/2024);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 05/09/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
3. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 273,62 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il Richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Camaiore (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

1

F24

5c5b11fa3fb0a8c97f2ff67c30135ca6a862c351206ca38e66c28df901ca066d

A

disciplinare

5925179e233e8f4a3bed1d95b603cc04f5899840fe0513bac14b8a0123deb1ca

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22161 - Data adozione: 03/10/2024

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Arezzo (AR), Località Palazzaccio, per uso agricolo, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale n. 83/DS2 del 18/08/2014. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 4673/2024-2260/2020 (Codice locale n. RIN001_ACS2008_00054).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024856

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

RICHIAMATA la concessione di derivazione di acque sotterranee relativa ad un pozzo ubicato nel Comune di Arezzo (AR), Località Palazzaccio, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale n. 83/DS2 del 18/08/2014, ad uso irriguo, successivamente riclassificata ad uso agricolo a seguito dell'entrata in vigore del D.P.G.R. 61/R/2016;

CONSIDERATO che, con domanda in data 19/06/2024 al numero protocollo 0346531, la richiedente Ebali S.R.L., con sede legale in Roma, C.F. 06552491000, ha fatto richiesta di rinnovo della concessione sopra citata;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,014 l/s, per un fabbisogno di 450 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 05/09/2024 la somma di € 84,48 (*euro ottantaquattro virgola quarantotto centesimi*) tramite versamento pagoPA con Id Debito n. CAA0000413, intestato a Regione Toscana), a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R.

61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il legale rappresentante della società richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Ebalì S.R.L., con sede legale in Roma, C.F. 06552491000, il rinnovo della concessione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 11/C, particella n. 146, in Comune di Arezzo (AR), Località Palazzaccio, per uso agricolo, per una portata media di 0,014 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale n. 83/DS2 del 18/08/2014, prevista il 17/08/2024 e, pertanto, con nuova scadenza fissata al 17/08/2039;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 84,48 (*euro ottantaquattro virgola quarantotto centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di dichiarare che la concessione può essere modificata, sospesa o revocata in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Arezzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

7844993203e1e61375e60399a7dfd590b19fae5937d93b46307b6d0da5a9eed4



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22165 - Data adozione: 03/10/2024

Oggetto: R.D- 523/1904 - L.R. 50/2021 - Concessione per occupazione di area demaniale relativa alla regolarizzazione di opere di scarico di acque miste nel Fosso Sterpeti MV20915 nel comune di Pistoia - n.id SD2_174- N. Prat. SIDIT 1102/2023 - n.Proc. SIDIT 1727/2023 -n.locale 4309

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024764

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Publiacqua S.p.A., c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C, sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la DGRT n. 1555 del 28/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1102/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 84278 del 17/02/2023 presentata dalla Società Publiacqua S.p.A., c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n.90/C, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale a firma del tecnico incaricato, meglio identificato nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’incaricato di elevata qualificazione denominata “concessioni demanio suolo -Valdarno Centrale-“;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- Scarico acque miste SD2_174 in PVC Ø 200 mm nel Fosso Sterpeti MV20915, posto nel comune di Pistoia (Coordinate GAUSS-BOAGA (EPSG 3003) X:1653644.30 - Y:4869832.32) come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento SIDIT n. 1727/2023 – Pratica SIDIT n. 1102/2023 – Numero Locale 4309;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma di € 91,00 a favore della Regione Toscana in data 26/10/2023 di cui 75,00 per oneri istruttori e 16,00 euro per imposta di bollo con bonifico su IBAN IT89 O 07601 02800 001031575820 trasmettendo le attestazioni di versamento con ns prot. n. 514748 del 13/11/2023 ;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 05/12/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi, con trasmissione degli attestati di versamento con prot. n. 470740 del 02/09/2024:

- € 214,2 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 pari ad un canone ai sensi della dgrt 888/2017 uso 6.4 e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento 60/R/ 2016 e s.m.i.;
- € 214,2 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a dodici/dodicesimi del canone annuale calcolato ai sensi della dgrt 888/2017 uso 6.4 e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento 60/R/ 2016 e s.m.i. riferito all'anno 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 107,1 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferito all'anno 2022 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.
- € 16,00 per marca da bollo per rilascio decreto con bonifico su IBAN IT89 O 07601 02800 001031575820;

VERIFICATO l'effettuazione del pagamento del canone ed imposta regionale 2023 tramite il Sistema informativo della regione Toscana (STRT);

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata a firma del tecnico incaricato, meglio identificato nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, così come descritto in narrativa, e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
 2. di accordare alla Società richiedente Publiacqua S.p.A., con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n.90/C, la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale nel Fosso Sterpeti MV20915, posta nel comune di Pistoia (Coordinate GAUSS-BOAGA (EPSG 3003) X:1653644.30 – Y:4869832.32) per scarico acque miste in PVC Ø 200 mm n.id. SD2_174;
 3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dal 01/01/2022;
 4. di stabilire che il canone di concessione dal 2023 è pari a € 224,00 secondo quanto riportato al punto 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022 e ridotto del 20% ai sensi ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento 60/R/ 2016 e s.m.i., soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo@cert.publiacqua.it.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati identificativi

69aec303f765a0733cef5429ae03fdf1b16d8a8b2200f61f65511e76f3fa8bc3



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22169 - Data adozione: 03/10/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di alveo del corso d'acqua MV1222, in Comune di Firenzuola (FI), per ponte in muratura esistente situato al km 4+670 della S.P. 32 "Della Faggiola" e per opere temporanee di cantiere. Pratica SiDIT 1140/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024061

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 175354 del 18/03/2024 la Città Metropolitana di Firenze ha indetto una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 3 del Ordinanza n. 13 del 31/10/2023 (Interventi urgenti infrastrutture stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche) per interventi di manutenzione straordinaria a ponte in muratura, in attraversamento del corso d'acqua MV1222, situato al km 4+670 della S.P. 32 "Della Faggiola" nel Comune di Firenzuola (FI);
- con nota prot. n. 187223 del 25/03/2024 questo Settore ha rilasciato l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904, riportata nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per la realizzazione dei suddetti interventi chiedendo alla Città Metropolitana di Firenze di presentare, prima dell'inizio dei lavori, apposita domanda di concessione sia per la regolarizzazione dell'occupazione demaniale riferita al ponte in muratura esistente che per l'occupazione demaniale dovuta alle opere di cantierizzazione;

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1140/2024 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 364309 del 27/06/2024 presentata dalla Città Metropolitana di Firenze, C.F. 80016450480, con sede legale in Firenze in Via Cavour n. 1, e l'allegata documentazione progettuale (progetto definitivo/esecutivo) costituita dagli elaborati riportati nell'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che in base alla documentazione presentata dalla richiedente:

- viene richiesta concessione demaniale temporanea per le opere di cantierizzazione per la manutenzione straordinaria del ponte in muratura esistente situato al km 4+670 della S.P. 32 "Della Faggiola" nel Comune di Firenzuola (FI), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- viene richiesta autorizzazione al mantenimento del ponte in muratura sopra citato; tale manufatto è stato realizzato in epoca non recente e il suo posizionamento non pregiudica l'efficienza idraulica della sezione fluente del corso d'acqua;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzioni di area del demanio idrico e precisamente:

- Opera 19830 – porzione di alveo del corso d'acqua MV1222, in Comune di Firenzuola (FI), occupata con ponte in muratura esistente situato al km 4+670 della S.P. 32 "Della Faggiola";

- Opera 19925 – porzione di alveo del corso d’acqua MV1222, in Comune di Firenzuola (FI) da occuparsi con opere temporanee di cantiere (realizzazione di un bypass provvisorio e installazione ponteggi) per manutenzione straordinaria a ponte in muratura situato al km 4+670 della S.P. 32 “Della Faggiola”;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all’art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l’esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell’occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4461/2024;

CONSIDERATO che dall’esame istruttorio svolto sulla base della documentazione presentata il mantenimento del ponte in muratura (opera 19830) può nel complesso ritenersi ammissibile e presenta i requisiti per essere autorizzati e in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d’acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d’acqua;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell’intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;

RICHIAMATE le prescrizioni tecniche e generali per la realizzazione delle opere di cantiere (opera 19925) contenute nella autorizzazione rilasciata da questo Settore con nota prot. 187223 del 25/03/2024 in sede di Conferenza dei Servizi;

DATO ATTO che, nella gestione dell’area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

il Concessionario, ai sensi dell’art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, si obbliga:

- ad assumere la custodia dell’area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d’acqua, previo ottenimento dell’autorizzazione dell’Amministrazione Concedente, dichiarando fin d’ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l’accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell’area e impartire l’ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d’ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d’ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di migliorata autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria:

- di stabilire in mesi 6 dalla data di inizio lavori la durata della concessione per le opere temporanee di cantiere (opera 19925) che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

- di stabilire in anni 19 la durata della concessione per il ponte in muratura (opera 19830) che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto, in data 14/08/2024, al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 (IBAN: IT29Q0100003245311300030938):

- € 80,60 a titolo di canone concessorio, per il cantiere provvisorio (opera 19925);
- € 161,60 a titolo di canone concessorio, valido per l'anno 2024, per il ponte in muratura (opera 19830);
- € 80,80 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione;
- € 161,60 pari ad una annualità del canone, a titolo di deposito cauzionale.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015, dell'art. 93 del R.D. 523/1904 il mantenimento del ponte in muratura situato al km 4+670 della S.P. 32 "Della Faggiola" nel Comune di Firenzuola (FI) (opera 19830);
2. di confermare le prescrizioni tecniche e generali per le opere di cantiere (opera 19925) contenute nella Autorizzazione, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, rilasciata da questo Settore in sede di Conferenza dei Servizi con nota prot. 187223 del 25/03/2024;
3. di accordare alla richiedente Città Metropolitana di Firenze, C.F. 80016450480, con sede legale in Firenze in Via Cavour n. 1, la Concessione temporanea per l'occupazione del demanio idrico con la seguente opera:
 - Opera 19925 – porzione di alveo del corso d'acqua MV1222, in Comune di Firenzuola (FI) da occuparsi con opere temporanee di cantiere (realizzazione di un bypass provvisorio e installazione ponteggi) per manutenzione straordinaria a ponte in muratura situato al km 4+670 della S.P. 32 "Della Faggiola";
4. di accordare alla richiedente Città Metropolitana di Firenze, C.F. 80016450480, con sede legale in Firenze in Via Cavour n. 1, la Concessione per l'occupazione del demanio idrico con la seguente opera:
 - Opera 19830 – porzione di alveo del corso d'acqua MV1222, in Comune di Firenzuola (FI), occupata con ponte in muratura esistente situato al km 4+670 della S.P. 32 "Della Faggiola";
5. di stabilire che:
 - la concessione per le opere temporanee di cantiere (opera 19925), rappresentate negli elaborati elencati nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, ha durata di 6 mesi dalla data di inizio lavori secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione è pari a per € 89,60 (ottantanove/60), secondo quanto riportato al p.to 13 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/22, al netto dello sconto del 20% previsto per gli enti pubblici territoriali;
 - la concessione per il ponte in muratura (opera 19830) ha durata di 19 anni secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione è pari a per € 161,60 (centosessantuno/60), secondo quanto riportato al p.to 5.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/22, al netto dello sconto del 20% previsto per gli enti pubblici territoriali, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

6. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
8. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
9. di partecipare per via telematica il presente provvedimento alla Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *Autorizzazione in conferenza di servizi*
8674e66ed2a968f2aaa865fa77885369e63b3cc1292f9649d39ab81a3ef694e8
- B* *Elenco elaborati*
8daef071e3603d43801a5e8f1e71cd143d5f8169661d32f0e4ca5f32bc4245bd



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Oggetto: **SP32 km 4+670 – Manutenzione straordinaria dell’attraversamento in muratura esistente – Comune di Firenzuola.**

Indizione Conferenza dei Servizi per l’approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo ai sensi dell’art. 3 del Ocdpc n. 13 del 31/10/2023 - Disciplina delle modalita' mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali.

Alla Città Metropolitana di Firenze
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

VISTO l’art. 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 55 dell’11/07/2023: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n.103”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA l’indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 3 del Ocdpc n. 13 del 31/10/2023 (Disciplina delle modalita' mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali), inviata dalla Città Metropolitana di Firenze, C.F. 80016450480, con sede legale in Firenze, Via Cavour 1, con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 175354 del 18/03/2024, e l’allegata documentazione progettuale costituita dagli elaborati in formato digitale di cui all’Allegato A alla presente Autorizzazione;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto prevede interventi di manutenzione straordinaria a ponte in muratura, in attraversamento del corso d’acqua MV1222, situato al km 4+670 della S.P. 32 “Della Faggiola” nel Comune di Firenzuola (FI).

PRESO ATTO che al fine di eseguire i lavori sul ponte in muratura e garantire lo smaltimento del traffico in attraversamento sarà preliminarmente realizzato un bypass stradale temporaneo costituito da un rilevato provvisorio impostato su materassi di tipo reno e su una condotta in acciaio ondulato Ø2000 capace di smaltire nel periodo transitorio le acque del corso d’acqua;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l’esecuzione dei lavori e delle opere è quella agli atti del procedimento n. 1908/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli ;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- resta a carico del richiedente l'onere della manutenzione dell'alveo del corso d'acqua nel tratto interessato dai lavori e la pronta rimozione di eventuali materiali caduti dall'area di cantiere;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- il verbale conclusivo della conferenza di servizi indetta con nota acquisita da questo Settore al prot. n. 175354 del 18/03/2024, dovrà essere inviato a questo Ufficio al termine dei lavori della conferenza;
- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale

AOGRT/PD Prot. 0187223 Data 25/03/2024 ore 09:44 Classifica P.080.075. Il documento è stato firmato da GENNARINO COSTABILE e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio. Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2000).



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto.

Il soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente:

1. si autorizza ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 la richiedente Città Metropolitana di Firenze, C.F. 80016450480, con sede legale in Firenze, Via Cavour 1 all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria a ponte in muratura, in attraversamento del corso d'acqua MV1222, situato al km 4+670 della SP32 nel Comune di Firenzuola (FI), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto di cui all'Allegato A alla presente Autorizzazione;
2. si stabilisce che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del verbale conclusivo della conferenza dei servizi;
3. si stabilisce altresì che prima dell'inizio dei lavori la Città Metropolitana di Firenze dovrà presentare a questo Settore apposita domanda di concessione sia per la regolarizzazione dell'occupazione demaniale riferita al ponte in muratura esistente che per l'occupazione demaniale per la realizzazione del bypass temporaneo;
4. si dispone che la realizzazione delle opere/attività sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

l'incaricato E.Q.
Geom. Piero Paliotta

Il Dirigente Responsabile
Ing. Gennarino Costabile

ALLEGATO A**Relazioni e documenti generali**

PD/E-R.001	Relazione illustrativa
PD/E-R.002	Relazione di calcolo, idraulica, geotecnica, sismica - ponte
PD/E-R.003	Relazione di calcolo, geotecnica, sismica - consolidamento versante
PD/E-R.004	Elenco prezzi unitari ed analisi del prezzo
PD/E-R.005	Computo metrico estimativo
PD/E-R.006	Quadro di incidenza della manodopera
PD/E-R.007	Quadro economico
PD/E-R.008	Piano di manutenzione dell'opera
PD/E-R.009	Reazione sui vincoli

Elaborati grafici - progetto generale

PD/E-T.001	Stato attuale - corografia generale, fotografie, stralcio indagini strutture
PD/E-T.002	Stato attuale - rilievo dell'opera
PD/E-T.003	Stato di progetto - planimetria generale e fasi di lavoro (piante)
PD/E-T.004	Stato di progetto - fasi di lavoro (sezioni)
PD/E-T.005	Stato di progetto - carpenterie c.a.
PD/E-T.006	Stato di progetto - armatura e dettagli micropali
PD/E-T.007	Stato di progetto - interventi sulle murature
PD/E-T.008	Stato di progetto - consolidamento versante
PD/E-T.009	Stato di progetto - bypass provvisorio
PD/E-T.010	Stato sovrapposto - sezione e prospetto
PD/E-T.011	Tabella materiali

Sicurezza e cantierizzazione

PD/E-S.001	Piano delle sicurezza e coordinamento
PD/E-S.002	Costi della sicurezza
PD/E-S.003	Cronoprogramma dei lavori
PD/E-S.004	Layout di cantiere

Bonifica ordigni bellici

PD/E-B.001	Stima dei costi per bonifica ordigni bellici
PD/E-B.002	Schema aree da sottoporre a bonifica bellica

Espropri

PD/E-E.001	Piano particellare espropri
PD/E-E.002	Planimetria espropri

ALLEGATO B**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - ELENCO ELABORATI****Relazioni e documenti generali**

PD/E-R.001	Relazione illustrativa
PD/E-R.002	Relazione di calcolo, idraulica, geotecnica, sismica - ponte
PD/E-R.003	Relazione di calcolo, geotecnica, sismica - consolidamento versante
PD/E-R.004	Elenco prezzi unitari ed analisi del prezzo
PD/E-R.005	Computo metrico estimativo
PD/E-R.006	Quadro di incidenza della manodopera
PD/E-R.007	Quadro economico
PD/E-R.008	Piano di manutenzione dell'opera
PD/E-R.009	Reazione sui vincoli
PD/E-R.010	Capitola Speciale di Appalto - Parte prima
PD/E-R.011	Capitola Speciale di Appalto - Parte seconda
PD/E-R.012	Schema di Contratto

Elaborati grafici - progetto generale

PD/E-T.001	Stato attuale - corografia generale, fotografie, stralcio indagini strutture
PD/E-T.002	Stato attuale - rilievo dell'opera
PD/E-T.003	Stato di progetto - planimetria generale e fasi di lavoro (piante)
PD/E-T.004	Stato di progetto - fasi di lavoro (sezioni)
PD/E-T.005	Stato di progetto - carpenterie c.a.
PD/E-T.006	Stato di progetto - armatura e dettagli micropali
PD/E-T.007	Stato di progetto - interventi sulle murature
PD/E-T.008	Stato di progetto - consolidamento versante
PD/E-T.009	Stato di progetto - bypass provvisorio
PD/E-T.010	Stato sovrapposto - sezione e prospetto
PD/E-T.011	Tabella materiali

Sicurezza e cantierizzazione

PD/E-S.001	Piano delle sicurezza e coordinamento
PD/E-S.002	Costi della sicurezza
PD/E-S.003	Cronoprogramma dei lavori
PD/E-S.004	Layout di cantiere

Espropri

PD/E-E.001	Piano particellare espropri
PD/E-E.002	Planimetria espropri



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22176 - Data adozione: 03/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 2077/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024865

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza trasmessa attraverso il portale della Regione Toscana Sidit, prot. n. 238859 del 23/04/2024, dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 27 Mappale 272;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 16792 del 22/07/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 238859 del 23/04/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 27 Mappale 272, ad uso civile, pratica Sidit n. 2077/2024;

Dato atto che in data 11/09/2024 con pagoPA sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- deposito cauzionale di Euro 273,58,
- contributo idrografico di Euro 40,00,
- rateo canone anno 2024 (mesi settembre/dicembre) di Euro 91,19;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 2077/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 16792 del 22/07/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 27 Mappale 272, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazioni dello stabilimento balneare, abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 4,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0948 l/s corrispondente a circa 2.990,0 mc/a (prat. Sidit n. 2077/2024);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 13/09/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 13/09/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 273,58 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 16792 del 22/07/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 27 Mappale 272, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazioni dello stabilimento balneare, abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 4,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0948 l/s corrispondente a circa 2.990,0 mc/a (prat. Sidit n. 2077/2024);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 13/09/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
3. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 273,58 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il Richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pietrasanta (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare

f1c9c69dd5c9d42e097829eb49ec95b2e0692bc07c8c643f82b148d18b5f1e94

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22179 - Data adozione: 03/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - concessione utilizzazione di acqua pubblica nel comune di Carrara (MS), località Calaggio di Colonnata - Tarnone, derivata mediante il couso dell'opera di presa, delle tubazioni di adduzione dell'acqua e dei serbatoi di stoccaggio, ad uso promiscuo: produzione beni e servizi e civile (prat. Sidit n. 9974/2023 C.L. n. PC 1505/23-285) e concessione occupazione di aree demaniali relativamente ad 1 parallelismo, 3 attraversamenti aerei.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 1, A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024831

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;
- la L.R. 79/2012;
- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;

- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Vista l'istanza di Cooperativa Cavatori Canalgrande società cooperativa, Codice Fiscale: 00060770450, con sede a Carrara (MS) via Cavour n. 8/ter, prot. n. 432592 del 21/09/2023, per ottenere la concessione di derivazione acqua nel comune di Carrara (MS), località Calaggio di Colonnata – Tarnone;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 9974/2023 C.L. n. PC 1505/23-285: la concessione di derivazione acqua nel comune di Carrara (MS), località Calaggio di Colonnata – Tarnone, avviene mediante il couso dell'opera di presa, delle tubazioni di adduzione dell'acqua e dei serbatoi di stoccaggio, con Società Apuana Marmi s.r.l. (alla quale è stata rilasciata la concessione con decreto dirigenziale n. 18324 del 13/12/2017 - prat. C.L. n. PC 142/23-16, in scadenza il 10/10/2032); tra le due Società, in data 15/09/2023, è stato stipulato il contratto di couso;

Considerato che la concessione comprende anche la concessione idraulica (prat. n. 4444) relativamente ad 1 parallelismo, 3 attraversamenti aerei;

Vista relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative per la Difesa del Suolo (pratica idraulica n. 4444);

Dato atto che in data 19/09/2024 sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- occupazione aree demaniali:
 - cauzione di Euro 212,66 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018),
 - canone anno 2024 di Euro 212,66 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018),
 - imposta 2024 di Euro 106,33 (conto IBAN IT70J0760102800000011899580),
 - complessivi Euro 1.038,08 per pregressi canoni anni 2019/2023 di cui Euro 51,93 per interessi (conto IBAN IT41X0760102800001031581018),
 - complessivi Euro 315,95 per pregresse imposte anni 2019/2023 di cui Euro 12,87 per interessi (conto IBAN IT70J0760102800000011899580),
- derivazione acqua:
 - canone rateo (mesi agosto/dicembre) anno 2024 di Euro 1.005,34 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018),
 - cauzione di Euro 2.412,83 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018),
 - contributo idrografico di Euro 60,32 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018);
- mediante il mod. F24, in data 23/09/2024 è stato effettuato il versamento dell'imposta di registrazione all'Agenzia delle Entrate di Euro 244,76 e delle 5 marche da bollo da Euro 16,00 per complessivi Euro 80,00 (All. B, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 9974/2023 C.L. n. PC 1505/23-285;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a Cooperativa Cavatori Canalgrande società cooperativa, Codice Fiscale: 00060770450, con sede a Carrara (MS) via Cavour n. 8/ter, ai sensi del R.D. n. 1775/33, l'utilizzazione di acqua pubblica nel comune di Carrara (MS), località Calaggio di Colonnata – Tarnone, derivata mediante il couso dell'opera di presa, delle tubazioni di adduzione dell'acqua e dei serbatoi di stoccaggio, con Società Apuana Marmi s.r.l. (già titolare di concessione con decreto dirigenziale n. 18324 del 13/12/2017), stabilendo la scadenza al giorno 10/10/2032, per 365 gg/a, ad uso promiscuo: produzione beni e servizi (reintegro delle perdite del sistema di recupero delle acque di lavorazione per l'estrazione e lavorazione del materiale lapideo, raffreddamento dei macchinari) e civile (alimentazione del sistema di abbattimento polveri, lavaggio piazzali e servizi aziendali); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,4 l/s pari a 12.750,0 mc/a (prat. Sidit n. 9974/2023 C.L. n. PC 1505/23-285); di concedere, ai sensi del R.D. n. 523/1904, l'occupazione di aree demaniali relativamente ad 1 parallelismo, 3 attraversamenti aerei;

Preso atto che il legale rappresentate di Cooperativa Cavatori Canalgrande società cooperativa, Codice Fiscale: 00060770450, ha sottoscritto digitalmente (Cades-Bes) in data 27/09/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di utilizzo acque pubbliche e di occupazione aree demaniali;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente (Cades-Bes) in data 27/09/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A + All. 1 non pubblicati), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che il Concessionario debba versare il canone per l'anno 2025 di Euro 2.412,83 (acqua), salvo conguaglio e di Euro 212,66 (aree), salvo conguaglio, entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a: Cooperativa Cavatori Canalgrande società cooperativa, Codice Fiscale: 00060770450, con sede a Carrara (MS) via Cavour n. 8/ter, ai sensi del R.D. n. 1775/33, l'utilizzazione di acqua pubblica nel comune di Carrara (MS), località Calaggio di Colonnata – Tarnone, derivata mediante il couso dell'opera di presa, delle tubazioni di adduzione dell'acqua e dei serbatoi di stoccaggio, con Società Apuana Marmi s.r.l. (già titolare di concessione con decreto dirigenziale n. 18324 del 13/12/2017), stabilendo la scadenza al giorno 10/10/2032, per 365 gg/a, ad uso promiscuo: produzione beni e servizi (reintegro delle perdite del sistema di recupero delle acque di lavorazione per l'estrazione e lavorazione del materiale lapideo, raffreddamento dei macchinari) e civile (alimentazione del sistema di abbattimento polveri, lavaggio piazzali e servizi aziendali); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,4 l/s pari a 12.750,0 mc/a (prat. Sidit n. 9974/2023 C.L. n. PC 1505/23-285); di concedere, ai sensi del R.D. n. 523/1904, l'occupazione di aree demaniali relativamente ad 1 parallelismo, 3 attraversamenti aerei;
2. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente (Cades-Bes) in data 27/09/2024, dal legale rappresentante di Cooperativa Cavatori Canalgrande società

cooperativa, Codice Fiscale: 00060770450, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A + All. 1 non pubblicati), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione di utilizzo acque pubbliche e di occupazione aree demaniali ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 7° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che il Concessionario deve versare il canone per l'anno 2025 di Euro 2.412,83 (acqua), salvo conguaglio e di Euro 212,66 (aree), salvo conguaglio, entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Carrara (MS);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

- 1* *attestazione firma*
cc8f5a9aee8fd31952b06478f32e6c83cbc55cbcb35bcfb7b3df2d14ac39435f
- A* *disciplinare*
34c24eaf043b48bce67eff9e640952645a5e0612856da2375b2b2c872f2b1949
- B* *mod. F24*
114f1c66d278975de6fd3baebc44aa20a5dcf03537e02256aa187e324324a7cd



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22181 - Data adozione: 03/10/2024

Oggetto: RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato BV5877, Rio Barbugiano, Rio Val di Nebbia, in località Fucecchio e Fornace Torribina nei Comuni di Cerreto Guidi e Fucecchio per l'esecuzione di elettrodotto in cavo aereo e sotterraneo MT. Pratica SiDIT 1975/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024794

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1975/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 260405 del 08/05-2024 presentata da e-distribuzione S.p.A., C.F. 05779711000, con sede legale nel Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Localizzazione planimetria dell'elettrodotto su CTR scala 1: 25.000;
- Localizzazione planimetria dell'elettrodotto su CTR scala 1: 10.000;
- Planimetrie Estratte dal Regolamento Urbanistico e dal PGRA;
- Immagine satellitare con individuazione dell'attraversamento scala 1: 2.000;
- Planimetria e sezione scala 1 : 1.000/250;
- Particolari costruttivi del sostegno e cavi;
- Documentazione fotografica.

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato BV5877, Rio Barbugiano, Rio Val di Nebbia , località Fucecchio e Fornace Torribina nei Comune di Cerreto Guidi e di Fucecchio, per l'esecuzione dell'opera n. 19310 - Elettrodotto in cavo aereo e sotterraneo MT in attraversamento superiore dei corsi nonché in fiancheggiamento in area di pertinenza idraulica, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3260/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunemente rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto a pena di decadenza

senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art. 1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata

anticipata dal richiedente a mezzo tramite autorizzazione Agenzia delle Entrate Aut. AdE n. 133874/99.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 451,92 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 188,30 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 5 (cinque) dodicesimi del canone annuale di € 274,68 riferito al 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 94,15 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 942,06 a titolo di canoni pregressi, sul c/c Banco Posta intestato a Regione Toscana IBAN: IT 41 X 07601 02800 001031581018.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società e-distribuzione S.p.A., C.F. 05779711000, con sede legale nel Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato BV5877, Rio Barbugiano, Rio Val di Nebbia, località Fucecchio e Fornace Torribina nei Comuni di Cerreto Guidi e di Fucecchio, con l'opera n.19310 - Elettrodotta in cavo aereo e sotterraneo MT in attraversamento superiore dei corsi nonché in fiancheggiamento in area di pertinenza idraulica;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 451,92, secondo quanto riportato al p.to 1.2 e 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22187 - Data adozione: 03/10/2024

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Torbellino in loc. San Gianni in Comune di Sestino (AR), per il mantenimento di un ponte in muratura. Pratica SiDIT 2919/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024849

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA l’istanza di autorizzazione e concessione idraulica del demanio idrico acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0375761 del 03-07-2024 a cui è stato attribuito il n. 2919/2024 SiDIT presentata da Comune di Sestino (AR), c.f. 00284000510, con sede legale in Comune di Sestino (AR), piazza Garibaldi, n. 1, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma del tecnico incaricato:

- Elaborato A: Relazione idrologica – idraulica;
- Elaborato A2: Planimetrie prospetti sezioni stato di fatto;
- Elaborato A3: Planimetrie prospetti sezioni stato di progetto;
- Tav 01: Planimetria generale, ortofoto, planimetria catastale;
- Tav 1: Relazione tecnica generale;
- Tav 2: Documentazione fotografica dello stato di fatto;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- i lavori di consolidamento del ponte in muratura con impalcato in cemento armato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto, nelle pertinenze del corso d’acqua denominato Fosso Torbellino AV2840, loc. San Gianni in Comune di Sestino (AR);

PRESO ATTO che:

- è stata valutata la compatibilità idraulica del ponte esistente secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018), al Capitolo 5 paragrafo 5.1.2.3 “Compatibilità Idraulica”;
- la modellazione idraulica è stata eseguita con un approccio monodimensionale in moto vario sottoposto ad un idrogramma di piena con un tempo di ritorno TR= 200;
- la modellazione ha tenuto conto della presenza a monte della passerella pedonale temporanea realizzata per consentire l’attraversamento del corso d’acqua a seguito della chiusura del ponte;
- il franco idraulico risultante rispetta pienamente (> di 1,5 metri) le NTC 2018 ed è altresì verificato anche con la presenza delle opere provvisorie di cantiere;

TENUTO CONTO che:

- la passerella provvisoria che rappresenta l’unico accesso all’agglomerato rurale di San Gianni in quanto il ponte

sulla strada comunale è chiuso al transito veicolare e pedonale con Ordinanza Sindacale n. 2 del 29/09/2021 è stata autorizzata con Decreto n. 13110 del 01/07/2022 e con Decreto n. 18710 del 09/08/2024 è stata rinnovata la concessione provvisoria per il mantenimento dell'opera nelle more del consolidamento del ponte in argomento;

- al termine dei lavori di consolidamento del ponte, la passerella pedonale provvisoria sopra citata, dovrà essere completamente rimossa ripristinando lo stato dei luoghi;

VISTA la nota prot n. 445070 del 08/08/2024 trasmessa tramite il portale SiDIT FE con la quale sono state chieste alcune integrazioni progettuali in merito all'allestimento del cantiere in alveo ed il cronoprogramma dei lavori nonché i versamenti necessari per l'istruttoria del procedimento;

VISTA la nota pervenuta tramite portale SiDIT FE prot. n. 475804 del 04/09/2024 con la quale sono state trasmesse le integrazioni ed i pagamenti richiesti per la conclusione del procedimento;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4789/2024;

ACCERTATO pertanto che :

- il progetto di manutenzione del ponte presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- il ponteggio non dovrà occupare la sezione libera di deflusso, non dovrà in alcun modo danneggiare gli argini o le sponde del corso d'acqua, né modificarne la dimensione e la forma;
- è assolutamente vietato lo stoccaggio in alveo, anche temporaneo, di materiale utilizzato nelle lavorazioni e/o proveniente dalle stesse;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa l'alveo e le pertinenze fluviali;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo

del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di anni 2, dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli

interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvivere
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 161,60 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente all'anno 2024;
- € 80,80 a titolo di imposta pari al 50% del canone versato;
- € 58,45 a titolo di obblighi ittigenici;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare il mantenimento del ponte sul Fosso Torbellino AV2840, loc. San Gianni in Comune di Sestino (AR) per le motivazioni meglio espresse in narrativa;
2. di autorizzare l'esecuzione dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 2, dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
4. di accordare pertanto al Comune di Sestino (AR), c.f. 00284000510, con sede legale in piazza Garibaldi, n. 1 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Torbellino AV2840, loc. San Gianni in Comune di Sestino (AR), con l'opera n. 20109 – consolidamento ponte in muratura con impalcato in cemento armato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
5. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
6. di disporre che la realizzazione dei lavori di consolidamento e la gestione dell'opera d'arte stradale e dell'area

demaniale del Fosso del Torbellino siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

7. di disporre che al termine dei lavori di consolidamento del ponte, la passerella pedonale provvisoria in narrativa citata, dovrà essere completamente rimossa ripristinando lo stato dei luoghi;
8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
9. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
10. di partecipare per via telematica il presente provvedimento al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22206 - Data adozione: 03/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - Conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.2, legge n.241/1990, per la domanda di rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso civile nel Comune di Carrara (MS), pratica Sidit n. 408980/2020 C.L. n. PC 902/23-199.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024893

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n. 40/2009;
- la L.R. n. 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

VISTA l’istanza prot. n. 141034 del 28/02/2024 presentata dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’Allegato 1, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per ottenere il rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso civile (irrigazione aree a verde, alimentazione docce e servizi igienici, lavaggio attrezzature balneari), mediante pozzo, ubicato su arenile demaniale nel foglio 106 mappale 128, in località Marina nel Comune di Carrara (MS);

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento effettuata con la pubblicazione dell’avviso di presentazione dell’istanza all’albo pretorio del Comune di Carrara per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 10/05/2024;

CONSIDERATO che l’acqua prelevata mediante pozzo è utilizzata per l’irrigazione aree a verde, l’alimentazione docce e servizi igienici, lavaggio attrezzature balneari;

DATO ATTO che, così come previsto dal D. Lgs 18/2023, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi) l’acqua sotterranea estratta mediante pozzo, potrà essere utilizzata solamente dopo aver ottenuto il giudizio di idoneità d’uso per il consumo umano, rilasciato dall’Azienda Usl che è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere;

DATO ATTO che, qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d’uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;

TENUTO CONTO che la L.R. n° 22/2015 individua l’Ente R.T. quale Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

VISTA la nota del GCTN prot. n. 273706 del 15/05/2024 con cui è stata convocata la Conferenza di Servizi in modalità asincrona semplificata, invitando: l’Azienda USL Toscana Nord Ovest - U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione - Zona Apuane, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e il Comune di Carrara;

CONSIDERATO che:

- il giorno 28/06/2024 era il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
- i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata;
- la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell'art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017;

VISTI i seguenti contributi:

- nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 296616 del 28/05/2024) con cui è stato espresso parere favorevole al rilascio della concessione per esclusivo uso annaffiatura aree a verde, lavaggio attrezzature;
- la nota del Comune di Carrara (prot. 395290 del 12/07/2024) con la quale è stato precisato che l'area in oggetto non è interessata da "problematiche di salinizzazione della falda";
- la nota dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest - U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione - Zona Apuane (prot. 391361 del 10/07/2024) con cui è stato precisato che la procedura di rilascio del giudizio di idoneità al consumo umano per l'acqua prelevata, dovrà essere richiesta a tale Ente da parte del Concessionario, prima dell'utilizzo della risorsa idrica ed è successivo e subordinato all'autorizzazione al prelievo, rilasciata dall'Amministrazione scrivente;

VISTO il verbale della locale visita di istruttoria che si è svolta il giorno 21/05/2024;

CONSIDERATO che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata;

RITENUTO che non vi sia necessità di tenere la riunione in modalità sincrona prevista per il giorno 08/07/2024;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) DI CONCLUDERE positivamente la Conferenza di servizi ex art.14 c.2, legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, riguardante l'istanza prot. n. 141034 del 28/02/2024 presentata dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'Allegato 1, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per il rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso civile (irrigazione aree a verde, alimentazione docce e servizi igienici, lavaggio attrezzature balneari), mediante pozzo ubicato su arenile demaniale nel foglio 106 mappale 128, in località Marina nel Comune di Carrara (MS), pratica Sidit n. 408980/2020 C.L. n. PC 902/23-199, con le seguenti prescrizioni:

- usi specifici concessi: lavaggio attrezzature e irrigazione aree a verde;
- per gli usi umani (docce, lavamani, lavapiedi), così come previsto dal D. Lgs 18/2023, l'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, potrà essere utilizzata solamente dopo aver ottenuto il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, rilasciato dall'Azienda Usl che è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo

parere, una volta ottenuta la concessione per la derivazione di acqua pubblica. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;

2) DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n. 241/90, i termini di efficacia del presente atto sono sospesi in attesa del decreto di approvazione del disciplinare di concessione per l'utilizzo di acqua pubblica;

3) DI DISPORRE che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;

4) DI DARE ATTO che:

- avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le Amministrazioni Statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;

- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;

- gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Massa, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

dati identificativi

519bf6523329fc3c449075907b12af58b886e6deff172d72dcd7a8b0773349a6



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22210 - Data adozione: 03/10/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per scarico di acque meteoriche nel torrente Vingone, in via delle Cicogne, nel Comune di Campi Bisenzio (FI). Pratica 4839 (pratica SIDIT n. 2389/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024823

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 25/2024, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”, e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata da NGR S.r.l., con sede legale in Prato, via Valentini n. 38, codice fiscale n. 02449540976, a firma del legale rappresentante, avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo scarico di acque piovane nel torrente Vingone, in via delle Cicogne, nel Comune di Campi Bisenzio (FI), acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 199752 del 02/04/2024;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento di Euro 191,00 con bonifico del 21/03/2024, di cui Euro 75,00 per gli oneri istruttori ed Euro 116,00 non richiesti, e di una marca da bollo cartacea da Euro 16,00 id 01230474870181 del 04/09/2024 e che il richiedente ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di Servizio n. 84 del 27 febbraio 2024, il cui nominativo è indicato nell’allegato A unitamente al nome dell’istruttore della pratica;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 4839 (pratica SIDIT n. 2389/2024, procedimento SIDIT n. 3943/2024);

DATO ATTO che il richiedente ha pagato una marca da bollo cartacea da Euro 16,00 id 01230474870170 del 04/09/2024 per la pubblicazione del presente atto;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio, a firma del tecnico incaricato, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato B del presente atto:

- relazione tecnica e descrizione del previsto deposito a cielo aperto e degli interventi di compensazione della riduzione della permeabilità del suolo, con conferimento delle acque dilavanti verso il torrente Vingone;
- corografia;
- estratto catastale;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di gestione rifiuti speciali, che comporta la riduzione della permeabilità dell'area che da area a verde (coefficiente di deflusso = 0,2) diventerà una superficie impermeabile (coefficiente di deflusso = 1);

DATO ATTO che:

- il sistema di compensazione della riduzione della permeabilità è stato dimensionato avendo cura di non scaricare nella rete scolante una portata superiore rispetto a quella attuale e considerando come evento di riferimento la pioggia con tempo di ritorno ventennale e durata 72 ore;
- avendo l'area occupa una superficie di 5147 mq e la pioggia con tempo di ritorno ventennale e durata 72 ore un'altezza di 124 mm, con un coefficiente di deflusso di 0,2 sono conferiti alla rete di drenaggio 128 mc/72 h;
- con un coefficiente di deflusso = 1, sarebbero conferiti nel torrente Vingone 638 mc/72 ore e che pertanto il volume compensato nel progetto è di 510 mc;
- il progetto prevede su sistema di invaso con capacità di 520 mc;
- al fine di non scaricare nel torrente Vingone una portata superiore rispetto a quella attuale, il sistema di smaltimento sarà dotato di un pozzetto a bocca tarata, con un foro di diametro 12 cm. Considerando una pioggia oraria di 60 mm con intensità critica pari a 0.120 m/h, la portata smaltibile sarà di 32 litri/secondo;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il torrente Vingone, nel tratto censito con codice MV32158, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 25/2024;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale in prossimità della particella n. 774 del foglio di mappa n. 18 del Comune di Campi Bisenzio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

VISTO che gli scarichi di acque meteoriche comportano l'utilizzo di aree appartenenti al demanio idrico ascrivibile alla casistica "scarichi acque meteoriche" rappresentata al punto 6.1 dell'allegato A alla D.G.R.T. 1555 del 27/12/2022 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- i lavori, venendo realizzati nelle pertinenze di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica e delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- eseguito l'intervento, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano sia il corso d'acqua che la fascia di rispetto idraulica, dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità delle sponde anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporrà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del tubo ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica dell'istruttore della pratica indicata nell'allegato A, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento

approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative

vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 112,00 (pari a una annualità del canone per uno scarico di acque piovane).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n. 888 del 07/08/2017, e successive modifiche, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a Euro 112,00 (uso 6.1 all.A d.g.r. 1555/2022 scarico di acque meteoriche). Il primo canone relativo all'anno 2024, di Euro 37,33, pari ai 4/12 del canone annuo, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione;

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di mora (cd. *mora ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1555/2022 e successive modifiche, per l'importo di Euro 112,00 pari ad una annualità del canone, con bonifico del 27/08/2024;

- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1555/2022 e successive modifiche con D.G.R. n. 1414/2018, di importo pari a Euro 37,33 (pari a 4/12 del canone annuo) relativamente all'annualità 2024, con bonifico del 27/08/2024;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 18,67 per l'annualità 2024 pari al 50% del canone di concessione in corso come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico del 27/08/2024.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, a NGR S.r.l., C.F. e partita IVA 02449540976, con sede legale in Prato, via Valentini n. 38, così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati, la concessione per uno scarico di acque meteoriche nel torrente Vingone, in via delle Cicogne, nel Comune di Campi Bisenzio (FI);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di dare atto che l'allegato "A", contenente i dati identificativi del Responsabile del procedimento e del tecnico istruttore, e l'allegato "B", contenente i dati identificativi del tecnico incaricato, sono parti integranti del presente atto;
6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A *dati identificativi*
be4a4e06e5a44f7bc40fa1950fbcafdc69b61937eddde309eb4fa66b81e8e6f2

B *dati identificativi*
02e512e835b9735a57fb9ffb7c3e418afefba37edb29daab4918b7f17c696f35

ALLEGATO B

Pratica 4839; pratica SIDIT n. 2389/2024, procedimento SIDIT n. 3943/2024

DATI PERSONALI

Regione Toscana:

Il Responsabile del Procedimento è il Ing. Annamaria Innocenti, nominata con Ordine di Servizio n. 84 del 27 Febbraio 2024.

L'istruttore tecnico della pratica è il Geol. Federico Marini (email: federico.marini@regione.toscana.it)



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22225 - Data adozione: 03/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaione (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 2247/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024878

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l'istanza trasmessa attraverso il portale della Regione Toscana Sidit, prot. n. 289445 del 23/05/2024 (marca da bollo da Euro 16,00 e oneri istruttori da Euro 100,00 assolti), dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaione (LU), FG 37 Mappale 1639;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 17450 del 30/07/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 289445 del 23/05/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaione (LU), FG 37 Mappale 1639, ad uso civile, pratica Sidit n. 2247/2024;

Dato atto che in data 11/09/2024 con pagoPA sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- deposito cauzionale di Euro 272,92,
- contributo idrografico di Euro 40,00,
- rateo canone anno 2024 (mesi agosto/dicembre) di Euro 113,72;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 2247/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 17450 del 30/07/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaione (LU), FG 37 Mappale 1639, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s corrispondente a circa 2.900,0 mc/a (prat. Sidit n. 2247/2024);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 11/09/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 11/09/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 272,92 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 17450 del 30/07/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaione (LU), FG 37 Mappale 1639, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s corrispondente a circa 2.900,0 mc/a (prat. Sidit n. 2247/2024);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 11/09/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
3. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 272,92 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il Richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Camaione (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

bf484c4f498dc8cf8d53756e881058459f2f8290777c264a0e37f026714fd874



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22226 - Data adozione: 03/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 2243/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024910

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l'istanza trasmessa attraverso il portale della Regione Toscana Sidit, prot. n. 242087 del 27/04/2024, dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 27 Mappale 242;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 19792 del 02/09/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 242087 del 27/04/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 27 Mappale 242, ad uso civile, pratica Sidit n. 2243/2024;

Dato atto che in data 23/09/2024 con pagoPA sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- deposito cauzionale di Euro 273,65,
- contributo idrografico di Euro 40,00,
- rateo canone anno 2024 (mesi settembre/dicembre) di Euro 91,22;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 2243/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 19792 del 02/09/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 27 Mappale 242, ad uso civile (irrigazione piante in vaso, lavaggio attrezzature), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s corrispondente a circa 3.000,0 mc/a (prat. Sidit n. 2243/2024);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 23/09/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 23/09/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, a seguito dell'espirata istruttoria e del decreto dirigenziale n. 19792 del 02/09/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 27 Mappale 242, ad uso civile (irrigazione piante in vaso, lavaggio attrezzature), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s corrispondente a circa 3.000,0 mc/a (prat. Sidit n. 2243/2024);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 23/09/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
3. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il Richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare

03b51c8d785b8e2655d1482a86fb9fe7f1fc54a110bfb1056ace8b030156e148



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 691 del 13-09-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22281 - Data adozione: 02/10/2024

Oggetto: Pratica SIDIT n. 1453/2024. Procedimento n. 2390/2024. Codice locale LI10695. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di BIBBONA (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A..

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024669

IL DIRIGENTE

Vista la legge del 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme del procedimento amministrativo” e smi;

Visto il R.D. del 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. del 18/12/1999, n. 238, “Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.”;

Visto il D.Lgs del 12/07/1993, n.275, “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”, e in particolare l’art.9;

Visto il D. Lgs del 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e smi, e in particolare gli artt. 95 e 96;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana del 25/01/2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque della Toscana”;

Vista la D.G.R.T. n. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all’individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d’uso in riferimento all’obiettivo di equilibrio del bilancio idrico, con la quale si definiscono tra l’altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l’utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Vista la L.R. del 28/12/2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la D.G.R.T. del 23/02/2016, n. 122, per il subentro nei procedimenti, ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. 22/2015, in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R.T. del 16/03/2016, n. 194, “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la D.G.R.T. del 01/08/2016, n. 815, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua). Approvazione definitiva”;

Visto il D.P.G.R.T. del 21/04/2015 n. 51/R/2015, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

Visto il D.P.G.R.T. del 16/08/2016, n. 61/R/2016, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R.T. del 31/07/2017, n. 830, “Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la

semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista la D.G.R.T del 07/08/2017, n. 889, “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche” e la D.G.R.T. del 23/10/2023, n. 1208, “Aggiornamento per l'annualità 2023 dei canoni di concessione per l'uso di acqua e degli indennizzi tenendo conto di quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza (NADEF) in merito al "tasso di inflazione programmata (TIP)" del 4,3%”;

Vista la deliberazione n. 3 del 14/12/2017 dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, avente ad oggetto l’adozione della “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale” e successivi aggiornamenti;

Vista la L.R. del 19/03/2015, n. 30, “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010” ;

Vista la D.G.R.T. del 21/01/2019, n. 58, “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle acque delle autorità di distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. n.1551 del 27/12/2022, così come modificata dalla D.G.R.T. n. 326 del 27/03/2023, “Accordo di semplificazione, ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 e degli articoli 9 e 10 della L.R. n.57/2017, con A.S.A. S.p.A. sulle utenze di acque pubbliche. Modifica Delibera Giunta Regionale 1551/2022.” e recante in allegato A: “Accordo di semplificazione ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90 e degli articoli 9 e 10 della L.R. 57/2017”, tra Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e Azienda Servizi Ambientali S.p.A.;

PRESO ATTO della sottoscrizione dell’accordo di cui sopra, avvenuta in data 01/06/2023;

Vista l’istanza unica, presentata secondo le modalità di cui all’art. 4 dell’allegato A alla su richiamata delibera e acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 325452 del 5 luglio 2023, della Società Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in via del Gazometro 9, 57122 Livorno, codice fiscale e Partita IVA 01177760491, con la quale viene chiesta, tra le altre, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso civile e potabile, pratica Sidit 1453/2024 – Procedimento n. 2390/2024, LI10695;

Visto che l’emungimento interessa 9 pozzi esistenti, aventi le caratteristiche riportate nella seguente tabella:

id. punto di prelievo	codice origine gestore	descrizione impianto	g.boaga EST [m]	g.boaga NORD [m]	Fg	Pt	portata punto di prelievo [l/s]	portata punto di prelievo [m3/anno]	profondità [m]	Diametro [mm]
11.902	ACAP0002D000001D3	PZ CALCINAIOIA	1627160,00	4791952,00	31	152	2,22	70.080	80	315
16.047	ACAP0002D00000076	PZ CAPANNE 1	1625849,68	4790036,84	30	232	2,22	70.080	48	200
16.046	ACAP0002D00000075	PZ CAPANNE 2	1625820,61	4790126,67	30	151	2,22	70.080	72	250
16.045	ACAP0002D00000077	PZ CAPANNE 3	1625912,23	4789926,50	30	232	2,22	70.080	76	350
12.206	ACAP0002D000001D2	PZ CAPANNE 4	1626735,00	4789914,00	42	26	2,22	70.080	80	315
16.048	ACAP0002D00000036	PZ CAPANNILE	1627084,05	4792206,00	8	46	2,22	70.080	42	160
16.044	ACAP0002D00000035	PZ LE BADIE	1628455,00	4790981,00	33	36	2,22	70.080	82,1	200
10.696	ACAP0002D00000034	PZ QUADRELLE	1627990,70	4790104,37	32	119	2,22	70.080	70	250
10.695	ACAP0002D00000078	PZ SAN GIUSEPPE	1625913,49	4792012,01	4	182	2,22	70.080	28	250

Considerato che il volume annuale previsto in concessione, date le caratteristiche della struttura, è di 630720 (Seicentotrentamila settecentoventi) metri cubi, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 20 (Venti) l/s medi annui;

Considerato che l'acqua così prelevata viene concessa ad uso potabile, per alimentare la rete idrica relativa a ACQUEDOTTO BIBBONA;

Visto il parere favorevole della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ricevuto con Prot. n. 67505 del 31/01/2024, per il quantitativo annuo massimo richiesto;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente, con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Visto che il prelievo in oggetto si trova così collocato nei confronti di aree protette di cui alla LR 30/2015 art. 88: "i pozzi sono tutti più profondi di 40 metri, la trasmissione della depressione alla falda superficiale può essere ritenuta irrilevante" è quindi possibile escludere il presente intervento dalle procedure di VINCA o Screening di VINCA;

Dato atto che è stata acquisita agli atti del settore la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 e dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159, sottoscritta in data 13/09/2024 dal rappresentante legale della società;

Visto il disciplinare, denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 09/09/2024 dal legale rappresentante della ditta richiedente, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- contestualmente al deposito dell'istanza, ai sensi del combinato disposto dagli art. 4 e 8 dell'Accordo, le spese d'istruttoria, pari a € 1000,00, mediante bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018, effettuato in data 27/06/2023;
- marca da bollo di € 16,00 annullata per la presentazione dell'istanza unica in data 08/07/2024, con identificativo: 01230458527578;
- il canone per l'anno 2023 corrisposto entro i termini, come canone provvisorio, in un'unica soluzione con gli altri canoni, così come richiesto con nota prot. 0172745 del 15/03/2024;
- il contributo idrografico pari a € 145,22, corrisposto per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 06/09/2024;
- il deposito cauzionale pari a € 4066,07, corrisposto per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 15/08/2024;
- il bollo per l'emissione del presente atto comprensivo di disciplinare, ai sensi del D.P.R. 642/72 ss.mm.ii., pari a € 32,00, corrisposto mediante l'annullamento di n. 2 marche da bollo, con identificativi: 01211415455180 e 01211415455179, del 03/09/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione del

settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla società "Azienda Servizi Ambientali S.p.A.", C.F./P.I.: 01177760491, con sede legale in via del Gazometro 9, 57122 Livorno, la Concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante 9 pozzi esistenti, ubicati nel territorio del Comune di BIBBONA (LI), Via Campigliese, precisamente nel luogo e secondo le modalità di presa, già indicati nella tabella in premessa e riportate nell'art. 1 del disciplinare, denominato Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel suddetto disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto dal richiedente in data 09/09/2024; in particolare sono stabilite le seguenti condizioni:
 - il volume annuale concesso è di 630720 (Seicentotrentamila settecentoventi) metri cubi ad uso potabile;
 - la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 20 (Venti) l/s medi annui;
 - il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 15 (Quindici) dalla data del presente atto;
3. di dare atto che, per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.
4. La Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario.
5. L'utilizzazione di acque destinate al consumo umano è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente. Il concessionario è responsabile per il rispetto di tali norme, con particolare riferimento al giudizio di idoneità all'uso potabile, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 31/2001.
6. Il presente atto è trasmesso al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

4c2ae703e0d46baab8635876dc05700bab69da0baff1f9059276b8e365c47224



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22296 - Data adozione: 02/10/2024

Oggetto: SIDIT 2254-24- Istanza di Concessione superficiale ad uso privato di acque superficiali, comune di Sarteano, Decreto di Concessione.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024750

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. n. 19 del 16/04/2019 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 48 del 28/12/2023 "Legge di stabilità per l'anno 2024".

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 288216 in data 23/05/2024 del soggetto identificato nel disciplinare di concessione con la quale viene chiesta la concessione per derivazione di acqua pubblica superficiale nel comune di Sarteano (SI), per uso privato da acque superficiali – Pratica SIDIT n.2254/24.

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal soggetto richiedente, allegato A al presente atto, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo di acque superficiali avviene dal fosso Oriato nel Comune di Sarteano (SI) al foglio n. 50 particella n. 404;
- la portata media di concessione è di 0,003 l/sec per un fabbisogno di 120 mc annui;
- l’uso richiesto è uso privato di acque superficiali ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al soggetto richiedente, come descritto nel disciplinare, allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione acque pubbliche ad uso privato di acque superficiali, dal fosso Oriato nel Comune di Sarteano (SI), al foglio n. 50 particella n.404 - Pratica SIDIT n.2254/24;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,003 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 120 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

5cc89ab745f940a69d25dc0fece9924815e0e61c9751e6bf8aeb8d96c4d85a5f

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22304 - Data adozione: 07/10/2024

Oggetto: R.D. 1775/1933 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Rinnovo e contestuale voltura della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee tramite un pozzo ubicato in Comune di Torrita di Siena (SI), Via Traversa Valdichiana Est, per uso civile, rilasciata dalla Provincia di Siena con Disposizione Dirigenziale n. 461 del 08/04/2008. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SIDIT n. 1054/2023-738/2016; Codice locale n. RIN001_PC0000905SI.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024953

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

RICHIAMATA la concessione di derivazione di acque sotterranee rilasciata dalla Provincia di Siena con Disposizione Dirigenziale n. 461 del 08/04/2008, relativa ad un pozzo ubicato nel Comune di Torrita di Siena (SI), Via Traversa Valdichiana Est, nel terreno individuato al N.C.T. nel foglio n. 9, particella n. 394 (ex 102), ad uso igienico e antincendio, successivamente riclassificato ad uso civile a seguito dell'entrata in vigore del D.P.G.R. 61/R/2016;

CONSIDERATO che con domanda in data 08/02/2023 al numero protocollo 68442, la richiedente Falegnameria Valdichiana S.R.L., con sede legale in Comune di Torrita di Siena (SI), C.F. 01462680529, ha fatto richiesta di rinnovo della concessione sopra richiamata, con contestuale subentro al precedente concessionario nella titolarità della stessa;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,01 l/s, per un fabbisogno di 310 metri cubi annui, destinati ad uso civile;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 17/05/2023 la somma di € 243,22 (*euro duecentoquarantatré virgola ventidue centesimi*) tramite bollettino su C/C postale 1031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il legale rappresentante della società richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Falegnameria Valdichiana S.R.L., con sede in Comune di Torrita di Siena (SI), C.F. 01462680529, il provvedimento finale a conclusione del procedimento di rinnovo e contestuale voltura della concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato in Comune di Torrita di Siena (SI), Via Traversa Valdichiana Est, nel terreno individuato al N.C.T. nel foglio n. 9, particella n. 394 (ex 102), per uso civile, per una portata media di 0,01 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria rilasciata dalla Provincia di Siena con Disposizione Dirigenziale n. 461 del 08/04/2008 per 15 anni e, pertanto, con nuova scadenza fissata al 07/04/2038;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 243,22 (*euro duecentoquarantatré virgola ventidue centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Torrita di Siena.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

a13555cc53174d02fb37664e8aa4c86a7f1d580142f78a0ea6f2ab7ae8d81ce4



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22312 - Data adozione: 07/10/2024

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 92069/2020-91928/2020; Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, Località Villa del Murlo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024990

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con domanda in data 04/05/2020 al numero protocollo 159929 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di Autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, Località Villa del Murlo, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 89, particella n. 41, ad uso AGRICOLO;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 3704 del 10/03/2021 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori acquisita dalla Regione Toscana con prot. 0310737 del 29/07/2021;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,41 l/s, per un fabbisogno di 12.823 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato, tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, la somma di € 94,42 (*euro novantaquattro virgola quarantadue centesimi*) a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque sotterranee tramite n.1 POZZO ubicato al foglio n. 89, particella n. 41 in Comune di San Casciano in Val di Pesa, Località Villa del Murlo, per uso AGRICOLO, per una portata media di 0,41 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione fino al 31/12/2042, con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 94,42 (*euro novantaquattro virgola quarantadue centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante

l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di San Casciano in Val di Pesa;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

a68e23737ed229f585d8a0df762b44f3cf056de644bf56eaf3f5336c67cdc342



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22314 - Data adozione: 07/10/2024

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 - Concessione di derivazione acque superficiali da un invaso esistente alimentato dal Fosso dell'Aiole in Località Cerreto - Marciano in Comune di Bibbiena (AR), per uso agricolo - Procedimento/Pratica SIDIT n. 434/2024 303/2024 - Codice locale n. CSU2024_00001. Approvazione del disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025011

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

VISTA la domanda presentata in data 19/01/2024 dalla richiedente, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), relativa alla richiesta di concessione per la derivazione di acqua superficiale da un invaso esistente alimentato dal Fosso dell'Aiole nel territorio del Comune di Bibbiena (AR) in località Cerreto – Marciano, già oggetto della concessione di derivazione superficiale rilasciata con decreto dirigenziale n. 4774 del 07/03/2024 (pratica CSU2003_00007), per mezzo di un'opera di presa ubicata catastalmente al foglio n. 30, particella n. 515 per un fabbisogno di 1000 mc/anno, corrispondenti ad una portata media di esercizio pari a 0,032 l/s per uso agricolo per l'irrigazione di circa 3 ettari di terreno ubicato catastalmente al Fg. 30 P.lle 516-24-515, adibito a orto e foraggio;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità d'acqua è stata richiesta per una portata media di 0,032 l/s per un fabbisogno annuo di

1.000 mc per uso agricolo;

- il concessionario corrisponderà annualmente il canone di concessione di derivazione definito a norma della L.R.80/2015 e delle D.G.R. n. 1068/2018, n. 1219/2022 e n. 1208/2023, in € 28,46 (*euro ventotto virgola quarantasei centesimi*);

CONSIDERATO che la richiedente ha versato in data 02/10/2024 la somma complessiva di euro € 77,95 tramite piattaforma IRIS di pagoPA, di cui con Id Debito n.CAA0000466 per l'importo di € 28,46 a titolo di deposito cauzionale per l'utilizzo di acqua pubblica ai sensi dell'art.60 DPGRT 61/R/2016 a garanzia del pagamento del canone di concessione che sarà restituito alla scadenza della concessione senza rinnovo, con ID Debito n.PCA0000330 per l'importo di € 9,49 a titolo di rateo canone per l'annualità 2024 e con ID Debito n. SCA0000367 per l'importo di € 40,00 a titolo di contributo previsto dall'art. 7 del R.D. 1775/1933 e dell'art. 14 bis del DPGR 61/R/2016;

DATO ATTO che la richiedente ha sottoscritto il Disciplinare di concessione, conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto e del disciplinare di concessione sono stati regolarmente assolti;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque";

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente come meglio identificata nel disciplinare allegato al presente decreto per farne integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di derivazione da un vaso esistente, alimentato dal Fosso dell'Aiole, nel territorio del Comune di Bibbiena in località Cerreto – Marciano, per mezzo di un'opera di presa ubicata catastalmente al foglio n. 30, particella n. 515 per uso agricolo per l'irrigazione di circa 3 ettari di terreno ubicato catastalmente al Fg. 30 P.lle 516-24-515 per un fabbisogno annuo di 1000 mc, corrispondenti ad una portata media di esercizio pari a 0,032 l/s sulla base della quale è calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione fino al 06/03/2039, data di scadenza della concessione del gestore dell'invaso rilasciata con decreto dirigenziale n. 4774 del 07/03/2024;
3. di approvare il Disciplinare sottoscritto dalla richiedente e conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 , n. 1219/2022 e n. 1208/2023 il canone per la concessione di derivazione d'acqua è stabilito nella misura di € 28,46 (*euro ventotto virgola quarantasei centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Bibbiena.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

33858083378445a47fffb72908ac17f795175868cc7bda2c4d809afccf2722b6



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22327 - Data adozione: 07/10/2024

Oggetto: R.D 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 3817/2024-4513/2021; Codice locale n. EM_165. Variante sostanziale alla Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Empoli.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025027

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTA la concessione di derivazione di acque pubbliche Codice Locale EM_165, tramite CAMPO POZZI costituito dai cosiddetti P2bis, P4bis, P5, P6bis, P7, P8 e NP4, ubicato al foglio n. 11, particella n. 2363-2360-17-2364-20 in Comune di Empoli, per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI, rilasciata con Decreto n. 8476 del 19/04/2024 della Regione Toscana;

CONSIDERATO che con domanda in data 16/05/2024 al numero protocollo 270521 il richiedente Lapi Gelatine Spa, con sede legale in piazza Rita Levi Montalcini 2, Santa Croce sull'Arno (PI), C.F. 03362180964, ha fatto richiesta di Variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque pubbliche Codice Locale EM_165, tramite CAMPO POZZI ubicato nel Comune di Empoli, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 11, particelle n. 2363-2360-17-2364-20, ad uso PRODUZIONE BENI SERVIZI;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 26,417 l/s, per un fabbisogno di 833.087 metri cubi annui, destinati ad uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 06/08/2024 la somma di € 5.969,20 (*euro* cinquemilanovecentosessantanove *virgola* venti *centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di integrazione della cauzione già versata di € 29.496,90, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che, trattandosi di concessione di acque pubbliche di valore superiore ai 150.000 euro, è stata richiesta alla Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA), con istanza prot. PR_PIUTG_Ingresso_0045191_20240903 in data 03/09/2024, l'informativa di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 nei confronti del richiedente Lapi Gelatine Spa;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Lapi Gelatine Spa, con sede legale in piazza Rita Levi Montalcini 2, Santa Croce sull'Arno (PI), C.F. 03362180964, la variante alla concessione di acque pubbliche Codice Locale EM_165, tramite CAMPO POZZI costituito dai cosiddetti P2bis, P4bis, P5, P6bis, P7, P8 e NP4, ubicato al foglio n. 11, particella n. 2363-2360-17-2364-20 in Comune di Empoli, per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI, rilasciata con Decreto n. 8476 del 19/04/2024 della Regione Toscana, per una portata media di 26,417 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 34.601,07 (*euro* trentaquattromilaseicentouno *virgola* zero sette *centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario, ad A.I.T., all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ed al Comune di Empoli;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

ac24480c225377ea417ef80faf4fec368c04a39eb151a7a5a9c97a35e3daf0c1



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22330 - Data adozione: 07/10/2024

Oggetto: Oggetto: Pratica SIDIT n. 408453/2020 (Proc. 409189/2020) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione per derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Sassoscritto nel Comune di Roccastrada (GR), per uso agricolo. Quercia Rossa SARL. Integrazione al Decreto Dirigenziale n. 21263 del 20/09/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025074

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Legge 29 dicembre 2021, n°233;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- Delibera n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;
- la Delibera n. 1208 del 23/10/2023 “Aggiornamento per l’annualità 2023 dei canoni di concessione per l’uso di acqua e degli indennizzi tenendo conto di quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza (NADEF) in merito al "tasso di inflazione programmata (TIP)" del 4,3%”;
- la L.R. 28/12/2023, n. 48 “Legge di stabilità per l’anno 2024”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.21263 del 20/09/2024 con cui è stato adottato disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale, per derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Sassoscritto nel Comune di Roccastrada (GR), per uso agricolo;

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 09/12/2020 prot. 428802 dalla Quercia Rossa SARL, con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica da un pozzo in Località Sassoscritto nel Comune di Roccastrada per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 408453/2020 (Proc. 409189/2020);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente dal Rappresentante dell’impresa in data 12/09/2024, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Località Sassoscritto individuato catastalmente nel Comune di Roccastrada (GR), al Foglio 184 particella 115;
- il volume annuale è di 5184 (cinquemilacentottantaquattro) metri cubi;

- la portata di acqua massima richiesta è di 0,8 (zero virgola otto) litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,16 (zero virgola sedici) litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

RAVVISATA la necessità di integrare il Decreto Dirigenziale n.21263 del 20/09/2024 con i seguenti punti:

- RICHIAMATA la nota del Direttore del n. 0318318 del 05/06/2024 della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con la quale vengono forniti ai settori dei Geni Civili regionali indirizzi operativi in merito alle previsioni di cui al comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021, convertito con L. 233/2021;

- PRESO ATTO che nella nota sopra citata la Direzione comunica che verrà fatto interpellato al Ministero competente per la corretta interpretazione del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021 e che, nelle more dell'ottenimento di tale interpretazione ministeriale, gli indirizzi operativi si rendono necessari al fine di dare risposta alle numerose richieste provenienti dal territorio per far fronte alle colture irrigue già impiantate;

- DATO ATTO che, come previsto negli indirizzi operativi sopra citati, sono stati acquisiti i nulla osta, pareri tecnici e contributi necessari per la definizione dell'istruttoria preordinata al rilascio della presente concessione ai sensi dell'art. 49 del Reg. 61/R/2016 nonché il parere dell'Autorità di Bacino distrettuale previsto dall'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano di tutela;

- CONSIDERATO che tutti i soggetti interpellati si sono espressi in modo tale da consentire la conclusione favorevole dell'iter istruttorio;

- VISTO in particolare il parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

- RITENUTO comunque di dover garantire la tutela dei corpi idrici che si trovino in stato inferiore a buono mediante l'espressa previsione di sospensione/revoca in qualsiasi momento del prelievo se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare alla Quercia Rossa SARL, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Roccastrada (GR) Località Sassoscritto, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 184 particella 115, Pratica SIDIT n. 408453/2020 (Proc. 409189/2020);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 0,8 (zero virgola otto) litri al secondo e una portata media annua di 0,16 (zero virgola sedici) litri al secondo per un volume massimo di 5184 (cinquemilacentottantaquattro) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di riservarsi la facoltà di modificare sospendere o revocare la presente concessione in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua, o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021;
8. di trasmettere il presente atto alla ditta richiedente e all'Autorità di Distretto, così come previsto dalle Linee guida di cui alla nota della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 0318318 del 05/06/2024;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE FIRMATO DIGITALMENTE

afe9c652da2895aaef9d609d61e5fe65138cc345448fc67cd605241069b19eea

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 691 del 13-09-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22343 - Data adozione: 07/10/2024

Oggetto: Pratica SIDIT n. 1416/2024. Procedimento n. 2353/2024. Codice locale LI11126. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di CECINA (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A..

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024957

IL DIRIGENTE

Vista la legge del 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme del procedimento amministrativo” e smi;

Visto il R.D. del 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. del 18/12/1999, n. 238, “Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.”;

Visto il D.Lgs del 12/07/1993, n.275, “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”, e in particolare l’art.9;

Visto il D. Lgs del 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e smi, e in particolare gli artt. 95 e 96;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana del 25/01/2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque della Toscana”;

Vista la D.G.R.T. n. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all’individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d’uso in riferimento all’obiettivo di equilibrio del bilancio idrico, con la quale si definiscono tra l’altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l’utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Vista la L.R. del 28/12/2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la D.G.R.T. del 23/02/2016, n. 122, per il subentro nei procedimenti, ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. 22/2015, in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R.T. del 16/03/2016, n. 194, “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la D.G.R.T. del 01/08/2016, n. 815, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua). Approvazione definitiva”;

Visto il D.P.G.R.T. del 21/04/2015 n. 51/R/2015, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

Visto il D.P.G.R.T. del 16/08/2016, n. 61/R/2016, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R.T. del 31/07/2017, n. 830, “Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la

semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista la D.G.R.T del 07/08/2017, n. 889, “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche” e la D.G.R.T. del 23/10/2023, n. 1208, “Aggiornamento per l'annualità 2023 dei canoni di concessione per l'uso di acqua e degli indennizzi tenendo conto di quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza (NADEF) in merito al "tasso di inflazione programmata (TIP)" del 4,3%”;

Vista la deliberazione n. 3 del 14/12/2017 dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, avente ad oggetto l’adozione della “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale” e successivi aggiornamenti;

Vista la L.R. del 19/03/2015, n. 30, “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010” ;

Vista la D.G.R.T. del 21/01/2019, n. 58, “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle acque delle autorità di distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. n.1551 del 27/12/2022, così come modificata dalla D.G.R.T. n. 326 del 27/03/2023, “Accordo di semplificazione, ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 e degli articoli 9 e 10 della L.R. n.57/2017, con A.S.A. S.p.A. sulle utenze di acque pubbliche. Modifica Delibera Giunta Regionale 1551/2022.” e recante in allegato A: “Accordo di semplificazione ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90 e degli articoli 9 e 10 della L.R. 57/2017”, tra Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e Azienda Servizi Ambientali S.p.A.;

PRESO ATTO della sottoscrizione dell’accordo di cui sopra, avvenuta in data 01/06/2023;

Vista l’istanza unica, presentata secondo le modalità di cui all’art. 4 dell’allegato A alla su richiamata delibera e acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 325452 del 5 luglio 2023, della Società Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in via del Gazometro 9, 57122 Livorno, codice fiscale e Partita IVA 01177760491, con la quale viene chiesta, tra le altre, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso civile e potabile, pratica Sidit 1416/2024 – Procedimento n. 2353/2024, LI11126;

Visto che l’emungimento interessa 7 pozzi esistenti, aventi le caratteristiche riportate nella seguente tabella:

id. punto di prelievo	codice origine gestore	descrizione impianto	g.boaga EST [m]	g.boaga NORD [m]	Fg	Pt	portata punto di prelievo [l/s]	portata punto di prelievo [m3/anno]	profondità [m]	Diametro [mm]
11.126	ACAP0002D0000199	PZ COLLEMEZZANO 1	1622460,00	4800619,00	7	145	5,71	180.206	53	200
11.127	ACAP0002D0000147	PZ COLLEMEZZANO 2	1622428,36	4800629,37	7	145	5,71	180.206	39,5	260
11.129	ACAP0002D000007C	PZ SPPALAZZI 1	1621553,16	4799054,30	9	261	5,71	180.206	46,3	400
11.128	ACAP0002D000007D	PZ SPPALAZZI 2	1621593,47	4799063,78	9	262	5,71	180.206	49,8	400
11.130	ACAP0002D000007E	PZ SPPALAZZI 3	1621618,79	4799034,72	9	262	5,71	180.206	61	400
11.131	ACAP0002D000007F	PZ VIA PO'	1622519,81	4798819,15	10	462	5,71	180.206	51	400
	ACAP0002D00001DE	PZ VALLINO	1623120,00	4798997,00	11,00	548	5,71	180.206	87	219

Considerato che il volume annuale previsto in concessione, date le caratteristiche della struttura, è di 1261440 (Un milione duecentosessantunomila quattrocentoquaranta) metri cubi, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 40 (Quaranta) l/s medi annui;

Considerato che l'acqua così prelevata viene concessa ad uso potabile, per alimentare la rete idrica relativa a ACQUEDOTTO DI SAN PIETRO IN PALAZZI;

Visto il parere favorevole della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ricevuto con Prot. n. 447391 del 02/10/2023, per il quantitativo annuo massimo richiesto;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente, con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Visto che il prelievo in oggetto si trova così collocato nei confronti di aree protette di cui alla LR 30/2015 art. 88: "i pozzi sono quasi tutti più profondi di 45 mt, la trasmissione della depressione alla falda superficiale può essere ritenuta irrilevante." è quindi possibile escludere il presente intervento dalle procedure di VINCA o Screening di VINCA;

Dato atto che è stata acquisita agli atti del settore la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 e dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159, sottoscritta in data 13/09/2024 dal rappresentante legale della società;

Visto il disciplinare, denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 09/09/2024 dal legale rappresentante della ditta richiedente, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- contestualmente al deposito dell'istanza, ai sensi del combinato disposto dagli art. 4 e 8 dell'Accordo, le spese d'istruttoria, pari a € 1000,00, mediante bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018, effettuato in data 27/06/2023;
- marca da bollo di € 16,00 annullata per la presentazione dell'istanza unica in data 08/07/2024, con identificativo: 01230458527578;
- il canone per l'anno 2023 corrisposto entro i termini, come canone provvisorio, in un'unica soluzione con gli altri canoni, così come richiesto con nota prot. 0172745 del 15/03/2024;
- il contributo idrografico pari a € 273,68, corrisposto per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 06/09/2024;
- il deposito cauzionale pari a € 7662,98, corrisposto per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 15/08/2024;
- il bollo per l'emissione del presente atto comprensivo di disciplinare, ai sensi del D.P.R. 642/72 ss.mm.ii., pari a € 32,00, corrisposto mediante l'annullamento di n. 2 marche da bollo, con identificativi: 01211415455008 e 01211415454997, del 03/09/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione del

settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla società "Azienda Servizi Ambientali S.p.A.", C.F./P.I.: 01177760491, con sede legale in via del Gazometro 9, 57122 Livorno, la Concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante 7 pozzi esistenti, ubicati nel territorio del Comune di CECINA (LI), loc. Via Aurelia Nord, precisamente nel luogo e secondo le modalità di presa, già indicati nella tabella in premessa e riportate nell'art. 1 del disciplinare, denominato Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel suddetto disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto dal richiedente in data 09/09/2024; in particolare sono stabilite le seguenti condizioni:
 - il volume annuale concesso è di 1261440 (Un milione duecentosessantunomila quattrocentoquaranta) metri cubi ad uso potabile;
 - la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 40 (Quaranta) l/s medi annui;
 - il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 15 (Quindici) dalla data del presente atto;
3. di dare atto che, per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.
4. La Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario.
5. L'utilizzazione di acque destinate al consumo umano è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente. Il concessionario è responsabile per il rispetto di tali norme, con particolare riferimento al giudizio di idoneità all'uso potabile, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 31/2001.
6. Il presente atto è trasmesso al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

9499de49681aa3a2280757272fab9539d014fcdf8b3b004012aed90764ef1769



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 691 del 13-09-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22344 - Data adozione: 07/10/2024

Oggetto: Pratica SIDIT n. 1462/2024. Procedimento n. 2399/2024. Codice locale LI11347. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024960

IL DIRIGENTE

Vista la legge del 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme del procedimento amministrativo” e smi;

Visto il R.D. del 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. del 18/12/1999, n. 238, “Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.”;

Visto il D.Lgs del 12/07/1993, n.275, “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”, e in particolare l’art.9;

Visto il D. Lgs del 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e smi, e in particolare gli artt. 95 e 96;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana del 25/01/2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque della Toscana”;

Vista la D.G.R.T. n. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all’individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d’uso in riferimento all’obiettivo di equilibrio del bilancio idrico, con la quale si definiscono tra l’altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l’utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Vista la L.R. del 28/12/2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la D.G.R.T. del 23/02/2016, n. 122, per il subentro nei procedimenti, ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. 22/2015, in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R.T. del 16/03/2016, n. 194, “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la D.G.R.T. del 01/08/2016, n. 815, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua). Approvazione definitiva”;

Visto il D.P.G.R.T. del 21/04/2015 n. 51/R/2015, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

Visto il D.P.G.R.T. del 16/08/2016, n. 61/R/2016, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R.T. del 31/07/2017, n. 830, “Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la

semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista la D.G.R.T del 07/08/2017, n. 889, “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche” e la D.G.R.T. del 23/10/2023, n. 1208, “Aggiornamento per l'annualità 2023 dei canoni di concessione per l'uso di acqua e degli indennizzi tenendo conto di quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza (NADEF) in merito al "tasso di inflazione programmata (TIP)" del 4,3%”;

Vista la deliberazione n. 3 del 14/12/2017 dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, avente ad oggetto l’adozione della “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale” e successivi aggiornamenti;

Vista la L.R. del 19/03/2015, n. 30, “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010” ;

Vista la D.G.R.T. del 21/01/2019, n. 58, “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle acque delle autorità di distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. n.1551 del 27/12/2022, così come modificata dalla D.G.R.T. n. 326 del 27/03/2023, “Accordo di semplificazione, ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 e degli articoli 9 e 10 della L.R. n.57/2017, con A.S.A. S.p.A. sulle utenze di acque pubbliche. Modifica Delibera Giunta Regionale 1551/2022.” e recante in allegato A: “Accordo di semplificazione ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90 e degli articoli 9 e 10 della L.R. 57/2017”, tra Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e Azienda Servizi Ambientali S.p.A.;

PRESO ATTO della sottoscrizione dell’accordo di cui sopra, avvenuta in data 01/06/2023;

Vista l’istanza unica, presentata secondo le modalità di cui all’art. 4 dell’allegato A alla su richiamata delibera e acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 325452 del 5 luglio 2023, della Società Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in via del Gazometro 9, 57122 Livorno, codice fiscale e Partita IVA 01177760491, con la quale viene chiesta, tra le altre, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso civile e potabile, pratica Sidit 1462/2024 – Procedimento n. 2399/2024, LI11347;

Visto che l’emungimento interessa 6 pozzi esistenti, aventi le caratteristiche riportate nella seguente tabella:

id. punto di prelievo	codice origine gestore	descrizione impianto	g.boaga EST [m]	g.boaga NORD [m]	Fg	Pt	portata punto di prelievo [l/s]	portata punto di prelievo [m3/anno]	profondità [m]	Diametro [mm]
19295	ACAP0002D0000071	CAVALLINO MATTO 1	1625870,53	4782086,00	25	382	3,33	105.120	50	200
9.166	ACAP0002D0000073	CAVALLINO MATTO 2	1625849,00	4782111,00	25	382	3,33	105.120	50	200
9.167	ACAP0002D0000070	CAVALLINO MATTO 3	1625870,00	4782110,00	25	382	3,33	105.120	50	200
11.103	ACAP0002D0000072	CAVALLINO MATTO 4	1625832,00	4782103,00	25	382	3,33	105.120	54,5	250
11.347	ACAP0002D00001CB	MARINA 1 BIS	1625875,96	4782109,21	25	382	3,33	105.120	70	315
15.384	ACAP0002D000016D	MARINA 3 BIS	1625878,53	4782074,53	25	382	3,33	105.120	66	315

Considerato che il volume annuale previsto in concessione, date le caratteristiche della struttura, è di 630720 (Seicentotrentamila settecentoventi) metri cubi, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 20 (Venti) l/s medi annui;

Considerato che l'acqua così prelevata viene concessa ad uso potabile, per alimentare la rete idrica relativa a ACQUEDOTTO DI MARINA DI CASTAGNETO;

Visto il parere favorevole della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ricevuto con Prot. n. 452413 del 04/10/2023, per il quantitativo annuo massimo richiesto;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente, con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Visto che il prelievo in oggetto si trova così collocato nei confronti di aree protette di cui alla LR 30/2015 art. 88: "i pozzi sono tutti più profondi di 50 mt la trasmissione della depressione alla falda superficiale può essere ritenuta irrilevante." è quindi possibile escludere il presente intervento dalle procedure di VINCA o Screening di VINCA;

Dato atto che è stata acquisita agli atti del settore la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 e dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159, sottoscritta in data 13/09/2024 dal rappresentante legale della società;

Visto il disciplinare, denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 09/09/2024 dal legale rappresentante della ditta richiedente, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- contestualmente al deposito dell'istanza, ai sensi del combinato disposto dagli art. 4 e 8 dell'Accordo, le spese d'istruttoria, pari a € 1000,00, mediante bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018, effettuato in data 27/06/2023;
- marca da bollo di € 16,00 annullata per la presentazione dell'istanza unica in data 08/07/2024, con identificativo: 01230458527578;
- il canone per l'anno 2023 corrisposto entro i termini, come canone provvisorio, in un'unica soluzione con gli altri canoni, così come richiesto con nota prot. 0172745 del 15/03/2024;
- il contributo idrografico pari a € 145,22, corrisposto per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 06/09/2024;
- il deposito cauzionale pari a € 4066,07, corrisposto per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 15/08/2024;
- il bollo per l'emissione del presente atto comprensivo di disciplinare, ai sensi del D.P.R. 642/72 ss.mm.ii., pari a € 32,00, corrisposto mediante l'annullamento di n. 2 marche da bollo, con identificativi: 01211415455146 e 01211415455135, del 03/09/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione del settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che

con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla società "Azienda Servizi Ambientali S.p.A.", C.F./P.I.: 01177760491, con sede legale in via del Gazometro 9, 57122 Livorno, la Concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante 6 pozzi esistenti, ubicati nel territorio del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI), loc. Via Padre Carlo Lano, precisamente nel luogo e secondo le modalità di presa, già indicati nella tabella in premessa e riportate nell'art. 1 del disciplinare, denominato Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel suddetto disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto dal richiedente in data 09/09/2024; in particolare sono stabilite le seguenti condizioni:
 - il volume annuale concesso è di 630720 (Seicentotrentamila settecentoventi) metri cubi ad uso potabile;
 - la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 20 (Venti) l/s medi annui;
 - il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 15 (Quindici) dalla data del presente atto;
3. di dare atto che, per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.
4. La Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario.
5. L'utilizzazione di acque destinate al consumo umano è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente. Il concessionario è responsabile per il rispetto di tali norme, con particolare riferimento al giudizio di idoneità all'uso potabile, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 31/2001.
6. Il presente atto è trasmesso al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

a86e122534279fab25b438998005dbf94da083685fcb01e7181bc94821789a6

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22346 - Data adozione: 07/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 181507/2020 C.L. VER 4814).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025006

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. 131915 del 23/02/2024, intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad uso civile) relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), di

cui alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 10/06/1994 prot. n. 7302 (prat. n. VER 4814);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 12488 del 05/06/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. 131915 del 23/02/2024, di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica Sidit n. 181507/2020 C.L. VER 4814;

Dato atto che in data 28/02/2024 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 per complessivi Euro 1.530,28; con pagoPA, in data 19/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 272,92 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 181507/2020 C.L. VER 4814;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 10/06/1994 prot. n. 7302, nel Comune di Viareggio (LU), FG 41 Mappale 829, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree verdi, lavaggio arredi balneari e zone lastricati (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 12488 del 05/06/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.900,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0920 l/s (prat. Sidit n. 181507/2020 C.L. VER 4814);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 19/09/2024 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 19/09/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 272,92 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 10/06/1994 prot. n. 7302, nel Comune di Viareggio (LU), FG 41 Mappale 829, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree verdi, lavaggio arredi balneari e zone lastricati (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 12488 del 05/06/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.900,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0920 l/s (prat. Sidit n. 181507/2020 C.L. VER 4814);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 19/09/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
4. di dare atto che in data 28/02/2024 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 per complessivi Euro 1.530,28; con pagoPA, in data 19/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 272,92 e il contributo idrografico di Euro 40,00;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 272,92 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*
e1f1998ad0d3a18ea3e34536eda6feb3199dad6c63e4328d5a7e9bb212dbf306



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 691 del 13-09-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22353 - Data adozione: 07/10/2024

Oggetto: Pratica SIDIT n. 1440/2024. Procedimento n. 2377/2024. Codice locale LI11556. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO (LI). Richiedente: A.S.A S.p.A..

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025059

IL DIRIGENTE

Vista la legge del 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme del procedimento amministrativo” e smi;

Visto il R.D. del 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. del 18/12/1999, n. 238, “Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.”;

Visto il D.Lgs del 12/07/1993, n.275, “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”, e in particolare l’art.9;

Visto il D. Lgs del 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e smi, e in particolare gli artt. 95 e 96;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana del 25/01/2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque della Toscana”;

Vista la D.G.R.T. n. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all’individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d’uso in riferimento all’obiettivo di equilibrio del bilancio idrico, con la quale si definiscono tra l’altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l’utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Vista la L.R. del 28/12/2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la D.G.R.T. del 23/02/2016, n. 122, per il subentro nei procedimenti, ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. 22/2015, in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R.T. del 16/03/2016, n. 194, “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la D.G.R.T. del 01/08/2016, n. 815, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua). Approvazione definitiva”;

Visto il D.P.G.R.T. del 21/04/2015 n. 51/R/2015, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

Visto il D.P.G.R.T. del 16/08/2016, n. 61/R/2016, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R.T. del 31/07/2017, n. 830, “Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la

semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista la D.G.R.T del 07/08/2017, n. 889, “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche” e la D.G.R.T. del 23/10/2023, n. 1208, “Aggiornamento per l'annualità 2023 dei canoni di concessione per l'uso di acqua e degli indennizzi tenendo conto di quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza (NADEF) in merito al "tasso di inflazione programmata (TIP)" del 4,3%”;

Vista la deliberazione n. 3 del 14/12/2017 dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, avente ad oggetto l’adozione della “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale” e successivi aggiornamenti;

Vista la L.R. del 19/03/2015, n. 30, “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010” ;

Vista la D.G.R.T. del 21/01/2019, n. 58, “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle acque delle autorità di distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. n.1551 del 27/12/2022, così come modificata dalla D.G.R.T. n. 326 del 27/03/2023, “Accordo di semplificazione, ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 e degli articoli 9 e 10 della L.R. n.57/2017, con A.S.A. S.p.A. sulle utenze di acque pubbliche. Modifica Delibera Giunta Regionale 1551/2022.” e recante in allegato A: “Accordo di semplificazione ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90 e degli articoli 9 e 10 della L.R. 57/2017”, tra Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e Azienda Servizi Ambientali S.p.A.;

PRESO ATTO della sottoscrizione dell’accordo di cui sopra, avvenuta in data 01/06/2023;

Vista l’istanza unica, presentata secondo le modalità di cui all’art. 4 dell’allegato A alla su richiamata delibera e acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 325452 del 5 luglio 2023, della Società Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in via del Gazometro 9, 57122 Livorno, codice fiscale e Partita IVA 01177760491, con la quale viene chiesta, tra le altre, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso civile e potabile, pratica Sidit 1440/2024 – Procedimento n. 2377/2024, LI11556;

Visto che l’emungimento interessa 1 pozzo esistente, avente le caratteristiche riportate nella seguente tabella:

id. punto di prelievo	codice origine gestore	descrizione impianto	g.boaga EST [m]	g.boaga NORD [m]	Fg	Pt	portata punto di prelievo [l/s]	portata punto di prelievo [m3/anno]
	ACAP0002D000024E	SO BUCAFONDA (SORGEN)	1616478,12	4814956,64	10	183	2,00	63072

Considerato che il volume annuale previsto in concessione, date le caratteristiche della struttura, è di 63072 (Sessantatremilasettantadue) metri cubi, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 2 (Due) l/s medi annui;

Considerato che l’acqua così prelevata viene concessa ad uso potabile, per alimentare la rete idrica

relativa a ACQUEDOTTO DI GABBRO;

Visto il parere favorevole della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ricevuto con Prot. n. 246543 del 30/04/2024, per il quantitativo annuo massimo richiesto;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente, con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Visto che il prelievo in oggetto si trova così collocato nei confronti di aree protette di cui alla LR 30/2015 art. 88: "sorgenti a valle dell'area protetta" è quindi possibile escludere il presente intervento dalle procedure di VINCA o Screening di VINCA;

Dato atto che è stata acquisita agli atti del settore la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 e dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159, sottoscritta in data 13/09/2024 dal rappresentante legale della società;

Visto il disciplinare, denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 09/09/2024 dal legale rappresentante della ditta richiedente, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- contestualmente al deposito dell'istanza, ai sensi del combinato disposto dagli art. 4 e 8 dell'Accordo, le spese d'istruttoria, pari a € 1000,00, mediante bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018, effettuato in data 27/06/2023;
- marca da bollo di € 16,00 annullata per la presentazione dell'istanza unica in data 08/07/2024, con identificativo: 01230458527578;
- il canone per l'anno 2023 corrisposto entro i termini, come canone provvisorio, in un'unica soluzione con gli altri canoni, così come richiesto con nota prot. 0172745 del 15/03/2024;
- il contributo idrografico pari a € 40, corrisposto per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 06/09/2024;
- il deposito cauzionale pari a € 476,98, corrisposto per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 15/08/2024;
- il bollo per l'emissione del presente atto comprensivo di disciplinare, ai sensi del D.P.R. 642/72 ss.mm.ii., pari a € 32,00, corrisposto mediante l'annullamento di n. 2 marche da bollo, con identificativi: 01230458527410 e 01230458527409, del 08/07/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione del settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis

della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla società “Azienda Servizi Ambientali S.p.A.”, C.F./P.I.: 01177760491, con sede legale in via del Gazometro 9, 57122 Livorno, la Concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante 1 pozzo esistente, ubicato nel territorio del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO (LI) in VIA CAPANNE-LOC. POGGETTONE, precisamente nel luogo e secondo le modalità di presa, già indicati nella tabella in premessa e riportate nell’art. 1 del disciplinare, denominato Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che l’esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell’istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel suddetto disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto dal richiedente in data 09/09/2024; in particolare sono stabilite le seguenti condizioni:
 - il volume annuale concesso è di 63072 (Sessantatremilasettantadue) metri cubi ad uso potabile;
 - la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 2 (Due) l/s medi annui;
 - il periodo di utilizzo dell’acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 15 (Quindici) dalla data del presente atto;
3. di dare atto che, per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.
4. La Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell’attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l’esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario.
5. L'utilizzazione di acque destinate al consumo umano è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente. Il concessionario è responsabile per il rispetto di tali norme, con particolare riferimento al giudizio di idoneità all’uso potabile, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 31/2001.
6. Il presente atto è trasmesso al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

4697670137b9f1b1723e05fecffedd26aacbc1d3ce121ea737f76b1455916b77



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22358 - Data adozione: 07/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 180843/2020 C.L. VER 4715).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025002

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. 189712 del 26/03/2024, intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad uso civile) relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), di

cui alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 10/06/1998 (prat. n. VER 4715);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 19244 del 22/08/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. 189712 del 26/03/2024, di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica Sidit n. 180843/2020 C.L. VER 4715;

Dato atto che in data 28/12/2023 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 per complessivi Euro 1.433,98; con pagoPA, in data 17/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 261,75 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 180843/2020 C.L. VER 4715;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 10/06/1998, nel Comune di Viareggio (LU), FG 10 Mappale 535, ad uso civile, in particolare per lavaggio locali, irrigazione aree verdi, abbattimento polveri (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 19244 del 22/08/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 1.400,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0444 l/s (prat. Sidit n. 180843/2020 C.L. VER 4715);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 17/09/2024 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 17/09/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 261,75 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 10/06/1998, nel Comune di Viareggio (LU), FG 10 Mappale 535, ad uso civile, in particolare per lavaggio locali, irrigazione aree verdi, abbattimento polveri (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 19244 del 22/08/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 1.400,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0444 l/s (prat. Sidit n. 180843/2020 C.L. VER 4715);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 17/09/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
4. di dare atto che in data 28/12/2023 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 per complessivi Euro 1.433,98; con pagoPA, in data 17/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 261,75 e il contributo idrografico di Euro 40,00;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 261,75 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*
ecf74bdc45214807789554de2d9a32cabb0f0ddc65d1db0999469b4ece7df5cb

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22359 - Data adozione: 07/10/2024

Oggetto: R.D- 523/1904 - L.R. 50/2021 - Concessione per occupazione di area demaniale relativa alla regolarizzazione di opere di scarico di acque miste nel corso d'acqua identificato come MV33534 nel comune di Carmignano - n.id SD3/132 - N. Prat. SIDIT 1084/2023 - n.Proc. SIDIT 1708/2023 - n.locale 4303

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025099

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Publiacqua S.p.A., c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C, sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la DGRT n. 1555 del 28/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1084/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 84278 del 17/02/2023 presentata dalla Società Publiacqua S.p.A., c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n.90/C, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale a firma del tecnico incaricato, meglio identificato nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’incaricato di elevata qualificazione denominata “concessioni demanio suolo -Valdarno Centrale-“;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- Scarico acque miste SD3_132 in PVC Ø 400 mm nel corso d’acqua individuato come MV33534, posto nel comune di Carmignano presso la particella 143 del Foglio 32 come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento SIDIT n. 1708/2023 – Pratica SIDIT n. 1084/2023 – Numero Locale 4303;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma di € 91,00 a favore della Regione Toscana in data 26/10/2023 di cui 75,00 per oneri istruttori e 16,00 euro per imposta di bollo con bonifico su IBAN IT89 O 07601 02800 001031575820 trasmettendo le attestazioni di versamento con ns prot. n. 514748 del 13/11/2023 ;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 05/12/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi, con trasmissione degli attestati di versamento con prot. n. 470740 del 02/09/2024:

- € 214,2 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 pari ad un canone ai sensi della dgrt 888/2017 uso 6.4 e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento 60/R/ 2016 e s.m.i.;
- € 214,2 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a dodici/dodicesimi del canone annuale calcolato ai sensi della dgrt 888/2017 uso 6.4 e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento 60/R/ 2016 e s.m.i. riferito all'anno 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 107,1 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferito all'anno 2022 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.
- € 16,00 per marca da bollo per rilascio decreto con bonifico su IBAN IT89 O 07601 02800 001031575820;

VERIFICATO l'effettuazione del pagamento del canone ed imposta regionale 2023 tramite il Sistema informativo della regione Toscana (STRT);

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata a firma del tecnico incaricato, meglio identificato nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, così come descritto in narrativa, e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
 2. di accordare alla Società richiedente Publiacqua S.p.A., con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n.90/C, la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua individuato come MV33534, posta nel comune di Carmignano presso la particella 143 del Foglio 32 per scarico acque miste in PVC Ø 400 mm n.id. SD3_132;
 3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dal 01/01/2022;
 4. di stabilire che il canone di concessione dal 2023 è pari a € 224,00 secondo quanto riportato al punto 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022 e ridotto del 20% ai sensi ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento 60/R/ 2016 e s.m.i., soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo@cert.publiacqua.it.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati identificativi

69aec303f765a0733cef5429ae03fdf1b16d8a8b2200f61f65511e76f3fa8bc3



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22371 - Data adozione: 07/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante due pozzi, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 184443/2020 C.L. n. VER 4310).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025010

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. 4468 del 04/01/2024, intesa ad ottenere la concessione per l’utilizzo di acqua pubblica mediante un pozzo esistente, non denunciato ed a riattivare il procedimento di concessione preferenziale di un pozzo di cui alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del

29/06/1995 prot. n. 8570 (prat. n. D 14301 - n. VER 4310), nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 8004 del 15/04/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. 4468 del 04/01/2024, di concessione derivazione acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica Sidit n. 184443/2020 C.L. n. VER 4310;

Dato atto che in data 21/12/2023 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 per complessivi Euro 1.534,22; con pagoPA, in data 04/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 273,65 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 184443/2020 C.L. n. VER 4310;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante due pozzi, di cui il n. 1 esistente non denunciato e il n. 2 denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 29/06/1995 prot. n. 8570, nel Comune di Viareggio (LU), FG 10 Mappale 407, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree verdi, lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, abbattimento polveri (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 8004 del 15/04/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 184443/2020 C.L. n. VER 4310);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 12/09/2024 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 12/09/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante due pozzi, di cui il n. 1 esistente non denunciato e il n. 2 denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 29/06/1995 prot. n. 8570, nel Comune di Viareggio (LU), FG 10 Mappale 407, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree verdi, lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, abbattimento polveri (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 8004 del 15/04/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 184443/2020 C.L. n. VER 4310);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 12/09/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
4. di dare atto che in data 21/12/2023 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 per complessivi Euro 1.534,22; con pagoPA, in data 04/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 273,65 e il contributo idrografico di Euro 40,00;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare

3dcf4e6fa838cab2bbe497bd57d5e9d6e4b4ca9c18e7e65c7cde2be982e01886



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22378 - Data adozione: 08/10/2024

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4713 - SIDIT 5105/2024 - Proc. 7083/2024. Concessione ed autorizzazione idraulica per la realizzazione elettrodotto BT interrato con attraversamento del corso d'acqua denominato Gora degli Opifici (TN32503) tramite staffatura a manufatto esistente in via Pontenuovo nel Comune di Pietrasanta (LU)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025012

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 11/07/2023”;

VISTA l’istanza, presentata dalla Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, sia per la richiesta di concessione per l’uso a

titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Gora degli Opifici (TN32503) relativa all'attraversamento tramite staffatura a manufatto esistente del corso d'acqua di cui sopra in via Pontenuovo nel Comune di Pietrasanta (LU), che di autorizzazione idraulica per lo svolgimento dei lavori per la realizzazione elettrodotto BT interrato, recepita al protocollo Regionale AOOGR T al n. 0419218 del 26/07/2024 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico incaricato, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Lucca al n. 1326:

- Relazione Tecnica descrittiva con planimetria catastale, ortofoto e documentazione fotografica;
- Planimetria e Sezioni Stato di Fatto, di Progetto e Sovrapposto;
- Dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica ai sensi L.R. 41/2018;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Gora degli Opifici (TN32503) relativa all'attraversamento tramite staffatura a manufatto esistente del corso d'acqua di cui sopra in via Pontenuovo nel Comune di Pietrasanta (LU) – individuato al NCEU sul Foglio 24 Part. 779, 1185 del Comune di Pietrasanta (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00) del 19/07/2024 tramite bonifico su IBAN IT8900760102800001031575820, per oneri istruttori ed € 16,00 (euro sedici/00) per l'imposta di bollo su domanda assolta con marca da bollo avente Id. n. 01230357110616 del 12/06/2024;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 4713 – SIDIT 5105/2024 - Proc. 7083/2024;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sul taglio di alberature: eventuali autorizzazioni presso gli enti preposti sono a carico del richiedente;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- la canaletta staffata al ponte non dovrà occupare la luce libera dell'attraversamento;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro

ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- dovrà assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- è tenuto a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- si obbliga a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- è reso edotto che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- è pienamente consapevole che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi

previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- è consapevole che una volta dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
 - è consapevole che alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
 - qualora non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
 - è reso edotto che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (uso 11.0 – Attraversamento sotterraneo o utilizzando manufatti esistenti), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, è determinato in € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) per singolo attraversamento, per un totale del canone demaniale per n. 1 (uno) attraversamento pari a € 268,80 (euro duecentosessantotto/80);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0467184 del 29/08/2024, è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 67,20 (euro sessantasette/20) quale rateo canone (3/12) anno 2024, versamento di € 33,60 (euro trentatre/60) quale Imposta regionale anno 2024, € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) quale deposito cauzionale ed assolvere al pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente atto;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 19/09/2024 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 0J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 33,60 (euro trentatre/60) quale imposta regionale anno 2024;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 19/09/2024 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) quale deposito cauzionale;

- € 67,20 (euro sessantasette/20) quale rateo canone (3/12) anno 2024;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'imposta di bollo su domanda di € 16,00 (euro sedici/00) mediante marca da bollo avente Id. n. 01230357110616;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo di pertinenza del corso d'acqua denominato Gora degli Opifici (TN32503) relativa all'attraversamento tramite staffatura a manufatto esistente del corso d'acqua di cui sopra in via Pontenuovo nel Comune di Pietrasanta (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati inerenti la Pratica idraulica n. 4713 – SIDIT 5105/2024 - Proc. 7083/2024 ;
2. DI AUTORIZZARE la realizzazione dei lavori per la realizzazione elettrodotto BT interrato con attraversamento del corso d'acqua di cui sopra in via Pontenuovo nel Comune di Pietrasanta (LU) – individuato al NCEU sul Foglio 24 Partt. 779, 1185 del Comune di Pietrasanta (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati ed allegati alla Pratica idraulica n. 4713 – SIDIT 5105/2024 - Proc. 7083/2024;
3. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, acquisita agli atti di questo Settore, consistente in: Relazione Tecnica descrittiva con planimetria catastale, ortofoto e documentazione fotografica, Planimetria e Sezione Stato di Fatto, di Progetto e Sovrapposto, Dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica ai sensi L.R. 41/2018;
4. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato in € 268,80 (euro duecentosessantotto/80), salvo adeguamento ISTAT, così come dettagliato in premessa;
6. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al soggetto richiedente;

8. DI DARE ATTO, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22391 - Data adozione: 07/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - Concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), ad uso civile, a servizio dello stabilimento balneare denominato Bagno Remo Beach (prat. Sidit n. 191719/2020 C.L. n. D11768).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024994

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza di Luxury Hotel Development Group s.r.l., C.F.: 02631950462, con sede a Forte dei Marmi (LU) via Mazzini n. 20, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. 565615 del 14/12/2023 (assolti marca da bollo da Euro 16,00 e spese di istruttoria di Euro 100,00), intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad uso

civile) relativa ad un pozzo nel Comune di Forte dei Marmi (LU), di cui alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 24/08/1994 prot. n. 24185 (prat. n. D11768);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 9525 del 03/05/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata da Luxury Hotel Development Group s.r.l., C.F.: 02631950462, con sede a Forte dei Marmi (LU) via Mazzini n. 20, prot. 565615 del 14/12/2023, di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 13 Mapp. 1514, ad uso civile, pratica Sidit n. 191719/2020 C.L. n. D11768;

Dato atto che sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 per complessivi Euro 1.544,31; con pagoPA, in data 16/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 272,92 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 191719/2020 C.L. n. D11768;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a Luxury Hotel Development Group s.r.l., C.F.: 02631950462, con sede a Forte dei Marmi (LU) via Mazzini n. 20, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 24/08/1994 prot. n. 24185, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 13 Mapp. 1514, ad uso civile, in particolare per lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare denominato Bagno Remo Beach, irrigazione aree verdi e, occasionalmente, controlavaggio dei filtri della piscina (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 9525 del 03/05/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 3,0 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.900,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s (prat. Sidit n. 191719/2020 C.L. n. D11768);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 16/09/2024 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 16/09/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 272,92 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a Luxury Hotel Development Group s.r.l., C.F.: 02631950462, con sede a Forte dei Marmi (LU) via Mazzini n. 20, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 24/08/1994 prot. n. 24185, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 13 Mapp. 1514, ad uso civile, in particolare per lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare denominato Bagno Remo Beach, irrigazione aree verdi e, occasionalmente, controlavaggio dei filtri della piscina (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 9525 del 03/05/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 3,0 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.900,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s (prat. Sidit n. 191719/2020 C.L. n. D11768);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 16/09/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A, non pubblicato);
4. di dare atto che sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 per complessivi Euro 1.544,31; con pagoPA, in data 16/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 272,92 e il contributo idrografico di Euro 40,00;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 272,92 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Forte dei Marmi (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

9e48f5a7ef45675eb0a03b31084ad20ffc60e9cebd19e7c08bd57ed1abb6fd9d



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22392 - Data adozione: 07/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - Concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 185006/2020 C.L. VER 4571).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024996

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. 199027 del 31/03/2024, intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad uso civile) relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), di

cui alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 19/08/1994 prot. n. 20746 (prat. n. VER 4571);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 19197 del 22/08/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. 199027 del 31/03/2024, di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica Sidit n. 185006/2020 C.L. VER 4571;

Dato atto che in data 10/06/2024 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 per complessivi Euro 1.526,32; con pagoPA, in data 17/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 272,92 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 185006/2020 C.L. VER 4571;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 19/08/1994 prot. n. 20746, nel Comune di Viareggio (LU), FG 4 Mappale 10, ad uso civile, in particolare per lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazioni, spazi coperti, irrigazione aree verdi, abbattimento polveri (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 19197 del 22/08/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.900,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0920 l/s (prat. Sidit n. 185006/2020 C.L. VER 4571);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 19/09/2024 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 19/09/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 272,92 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 19/08/1994 prot. n. 20746, nel Comune di Viareggio (LU), FG 4 Mappale 10, ad uso civile, in particolare per lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazioni, spazi coperti, irrigazione aree verdi, abbattimento polveri (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 19197 del 22/08/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.900,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0920 l/s (prat. Sidit n. 185006/2020 C.L. VER 4571);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 19/09/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
4. di dare atto che in data 10/06/2024 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 per complessivi Euro 1.526,32; con pagoPA, in data 17/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 272,92 e il contributo idrografico di Euro 40,00;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 272,92 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare

4d9dd78c186ed5dbec4039d8d2bb7439884fe0598e733b60269aedbd7937541f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22395 - Data adozione: 08/10/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Fossatone e Fosso Sellina, in loc. San Lazzaro del Comune di Arezzo per l'esecuzione di attraversamento in subalveo. Pratica SiDIT 6769/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025122

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 6769/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0500696 del 19-09-2024 presentata da Nuove Acque spa, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo, Loc. Poggio Cuculo Patrignone (AR), n. 64/D e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- R-01-Relazione Generale
- R-07 Cronoprogramma
- T-02-Planimetria servizi a rete interferenti
- T-03_Stazione di sollevamento
- T-04_pozzetto scaricatore e pozzetto di deviazione
- T-06_Planimetria catastale

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Rio Fossatone e Rio Sellina, loc. San Lazzaro in Comune di Arezzo, presso la particella 55 del Foglio 124/A per l'esecuzione dell'opera n. 20589 attraversamento in subalveo Rio Fossatone e Rio Sellina - così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- le lavorazioni nello specifico consistono :
 1. attraversamento in subalveo del Rio Fossatone e Rio Sellina con la condotta fognaria di progetto;
 2. realizzazione di un sistema di sollevamento fognario, in sinistra idraulica del Rio Fossatone a circa 6 metri dal ciglio di sponda, che trasferisca le acque reflue dalla zona PEEP San Lazzaro e Via Romana recapitanti nel pozzetto esistente ubicato in destra idraulica del Rio Sellina, al collettore fognario di via Vincenzo Monti;
 3. un pozzetto scolmatore con stramazzone laterale per la regolazione della portata in afflusso nel sistema fognario;
 4. un intervento di manutenzione straordinaria della strada vicinale di San Lazzaro nel tratto che va dall'intersezione stradale con la Strada Comunale di Agazzi in località Bagnaia al predetto impianto di rilancio delle acque reflue;
 5. installazione nelle immediate vicinanze dell'impianto di sollevamento, di due armadi stradali in vetroresina per l'installazione del contatore ENEL e per l'installazione del quadro elettrico e di controllo

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 9221/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 6 mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni uno dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperienza istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile

dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n.01210029744498 del 2/8/2024;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 268,80 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento con bollettino CBILL
- € 1344,40 a titolo di indennità pregresse in quanto la condotta fognaria risulta esistente e staffata al ponticello in fase di demolizione, mediante versamento con bollettino CBIL;
- € 268,80 a titolo di primo canone concessorio riferito al 2024 mediante versamento con bollettino CBILL;
- € 134,40 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione mediante versamento con bollettino CBILL.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 1 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare la concessione a Nuove Acque spa, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo, Loc. Poggio Cuculo Patrignone (AR), n. 64/D per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio Fossatone e Rio Sellina, presso la particella 55 del Foglio 124/A per l'esecuzione dell'opera n. 20589 attraversamento in subalveo Rio Fossatone e Rio Sellina così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto; loc. San Lazzaro in Comune di Arezzo;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 268,80, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec del richiedente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22414 - Data adozione: 08/10/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_2748992 - Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua, in varie località nei comuni di Montaione e Gambassi Terme per ricostruzione ed esercizio di un elettrodotto esistente a media tensione denominato "MT Camporbiano" Pratica SiDIT 10363/2023

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025124

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 10363/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 584452 del 27-12-2023 presentata da e-distribuzione s.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale per ogni interferenza:

- Relazione Tecnica
- Corografia
- Estratto di mappa catastale
- Sezione trasversale
- Documentazione fotografica

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro della Sciolta, loc. varie nei comuni di Montaione e Gambassi Terme in Comune di Gambassi Terme per ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente a media tensione denominato "MT Camporbiano" (Interferenza I-2), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV43669, loc. La Sciolta in Comune di Gambassi Terme, per ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente a media tensione denominato "MT Camporbiano" (Interferenza I-3), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro delle Docce, loc. La Sciolta in Comune di Gambassi Terme per ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente a media tensione denominato "MT Camporbiano" (Interferenza I-4), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV43322, loc. La Sciolta in Comune di Gambassi Terme, per ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente a media tensione denominato "MT Camporbiano" (Interferenza I-5), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro dell'Osteria Nuova, loc. La Sciolta in Comune di Gambassi Terme per ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente a media tensione denominato "MT Camporbiano" (Interferenza I-6), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro del Casotto, loc. La Sciolta in Comune di Gambassi Terme per ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente a media tensione denominato "MT

Camporbiano” (Interferenza I-7), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro delle Penere, loc. Il Casotto in Comune di Montaione per ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente a media tensione denominato “MT Camporbiano” (Interferenza I-8), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato BV15430, loc. Il Mulino in Comune di Montaione per ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente a media tensione denominato “MT Camporbiano” (Interferenza I-10), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro del Fregione, loc. Il Mulino in Comune di Montaione per ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente a media tensione denominato “MT Camporbiano” (Interferenza I-11), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 12788/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o

altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le

sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 824,04 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 824,04 a titolo di primo canone concessorio riferito al 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 412,02 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare la concessione a e-distribuzione s.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Sciolta, loc. varie nei comuni di Montaione e Gambassi Terme in Comune di Gambassi Terme per ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente a media tensione denominato "MT Camporbiano" (Interferenza I-2);
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV43669, loc. La Sciolta in Comune di Gambassi Terme per ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente a media tensione denominato "MT Camporbiano" (Interferenza I-3);
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro delle Docce, loc. La Sciolta in Comune di Gambassi Terme per ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente a media tensione denominato "MT Camporbiano" (Interferenza I-4);
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV43322, loc. La Sciolta in Comune di Gambassi Terme per ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente a media tensione denominato "MT Camporbiano" (Interferenza I-5);
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro dell'Osteria Nuova, loc. La Sciolta in Comune di Gambassi Terme per ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente a media tensione denominato "MT Camporbiano" (Interferenza I-6);

- porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Casotto, loc. La Sciolta in Comune di Gambassi Terme per ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente a media tensione denominato "MT Camporbiano" (Interferenza I-7);
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro delle Penere, loc. Il Casotto in Comune di Montaione per ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente a media tensione denominato "MT Camporbiano" (Interferenza I-8);
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato BV15430, loc. Il Mulino in Comune di Montaione per ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente a media tensione denominato "MT Camporbiano" (Interferenza I-10);
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Fregione, loc. Il Mulino in Comune di Montaione per ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente a media tensione denominato "MT Camporbiano" (Interferenza I-11);
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 824,04, secondo quanto riportato al p.to 1.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
 7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22420 - Data adozione: 08/10/2024

Oggetto: RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del Rio di Fibbiana, Rio di Sammontana e altri tre fossi minori, in loc. Fibbiana, dallo svincolo con la S.S. 67 al Fiume Arno, nel Comune di Montelupo Fiorentino per l'esecuzione dello svincolo - collegamento stradale fra la S.S. 67 e la S.P. 106. Pratica SiDIT 1906/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025127

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1906/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 183821 del 21/03/2024 presentata da ANAS, C.F. 80208450587, con sede legale nel Comune di Roma, Via Monzambano, n. 10 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- 6 elaborati di inquadramento generale dell'opera compresa la Relazione Generale Tecnico Descrittiva;
- 11 elaborati di Idrologia e Idraulica con planimetrie e sezioni;
- 13 elaborati di opere d'arte minori;
- 8 elaborati relativi ai tombini idraulici;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze dei corsi d'acqua denominati Rio di Fibbiana, Rio di Sammontana e altri tre fossi minori, in loc. Fibbiana, dallo svincolo con la S.S. 67 al Fiume Arno, nel Comune di Montelupo Fiorentino per l'esecuzione dell'opera n. 19266 - utilizzo del demanio idrico e delle relative aree dello svincolo - collegamento stradale fra la S.S. 67 e la S.P. 106, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3118/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto

realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01240489994243 del 15/07/2024.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.344,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta,

codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 784,00 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 7 (sette) dodicesimi del canone annuale di € 1.344 riferito al 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 392,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società ANAS , C.F. 80208450587, con sede legale nel Comune di Roma, Via Monzambano n. 10 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale dei corsi d'acqua denominati Rio di Fibbiana, Rio di Sammontana e altri tre fossi minori, in loc. Fibbiana, dallo svincolo con la S.S. 67 al Fiume Arno, nel Comune di Montelupo Fiorentino con l'opera n. 19266 - Concessione per utilizzo del demanio idrico e delle relative aree dello svincolo - collegamento stradale fra la S.S. 67 e la S.P. 106;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione per i 5 attraversamenti è pari a € 1.344, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dover procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec anas.toscana@postacert.stradeanas.it e del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22421 - Data adozione: 08/10/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente di Montelungo, in loc. Chiusi Scalo del Comune di Chiusi per l'esecuzione di attraversamento con elettrodotto interrato con sistema TOC/NO DIG di un tratto del Torrente di Montelungo. Pratica SiDIT 3013/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025142

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3013/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0405499 del 18-07-2024 presentata da IPC SOLAR BELT S.R.L., c.f. 02804520696, con sede legale in Comune di San Giovanni Teatino, Via Aterno, n. 108 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione
- Disegni
- Foto Sezioni
- Planimetria

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente di Montelungo, loc. Chiusi Scalo in Comune di Chiusi, presso la particella acqua del Foglio 63 B per l'esecuzione dell'attraversamento con elettrodotto interrato con sistema TOC/NO DIG di un tratto del Torrente di Montelungo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4954/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e

quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01231100094975 del 05/09/2024.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 336 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 140,00a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 5/dodicesimi del canone annuale di € 336,00 riferito al 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 7,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società IPC SOLAR BELT S.R.L., c.f. 02804520696, con sede legale in Comune di San Giovanni Teatino, Via Aterno, n. 108 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente di Montelungo, loc. Chiusi Scalo in Comune di Chiusi, presso la particella acqua del Foglio 63 B per attraversamento con elettrodotto interrato con sistema TOC/NO DIG di un tratto del Torrente di Montelungo;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 336, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec ipsolarbelt@igefi.it e del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22422 - Data adozione: 08/10/2024

Oggetto: r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 5497/2024-3556/2024; Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, Località Il Fossato.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025146

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con domanda in data 19/07/2024 al numero protocollo 408783 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto /Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, Località Il Fossato, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 48, particella n. 284, ad uso CIVILE;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,95 l/s, per un fabbisogno di 30.000 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 02/10/2024 la somma di € 474,49 (euro quattrocentosettantaquattro virgola quarantanove centesimi) a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo, la somma di € 118,62 (euro centodiciotto virgola sessantadue centesimi) a titolo di rateo del canone anticipato per l'annualità 2024 e la somma di € 40,00 (euro quaranta virgola zero centesimi) a titolo di contributo ex art. 7 del R.D. 1775/1933;

DATO ATTO CHE il richiedente come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A) ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 48, particella n. 284 in Comune di San Casciano in Val di Pesa, Località Il Fossato, per uso CIVILE, per una portata media di 0,95 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 474,49 (euro quattrocentosettantaquattro virgola quarantanove centesimi);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di San Casciano in Val di Pesa;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

a24e58070c0dbf5a4c50f24e189fd534dfaee4c8dc8ee61b39218f86f99c6e37



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22425 - Data adozione: 07/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 2242/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024914

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza trasmessa attraverso il portale della Regione Toscana Sidit, prot. n. 242086 del 27/04/2024, dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 27 Mappale 242;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 19978 del 04/09/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 242086 del 27/04/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 27 Mappale 242, ad uso civile, pratica Sidit n. 2242/2024;

Dato atto che in data 23/09/2024 con pagoPA sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- deposito cauzionale di Euro 273,65,
- contributo idrografico di Euro 40,00,
- rateo canone anno 2024 (mesi settembre/dicembre) di Euro 91,22;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 2242/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 19978 del 04/09/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 27 Mappale 242, ad uso civile (irrigazione piante in vaso, lavaggio attrezzature), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s corrispondente a circa 3.000,0 mc/a (prat. Sidit n. 2242/2024);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 23/09/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 23/09/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, a seguito dell'espirata istruttoria e del decreto dirigenziale n. 19978 del 04/09/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 27 Mappale 242, ad uso civile (irrigazione piante in vaso, lavaggio attrezzature), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s corrispondente a circa 3.000,0 mc/a (prat. Sidit n. 2242/2024);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 23/09/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
3. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il Richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*
ddc3c94ae893b498fd239dd02e1f013c4847de8e20e3b4cfb954a35a335a5ed4



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22426 - Data adozione: 07/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaione (LU) ad uso civile (prat. Sidit n. 2415/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD024922

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza trasmessa attraverso il portale della Regione Toscana Sidit, prot. n. 324173 del 07/06/2024 (marca da bollo da Euro 16,00 e oneri istruttori da Euro 100,00 assolti), dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaione (LU), FG 41 Mappale 856;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 18034 del 05/08/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 324173 del 07/06/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaione (LU), FG 41 Mappale 856, ad uso civile, pratica Sidit n. 2415/2024;

Dato atto che in data 20/09/2024 con pagoPA sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- deposito cauzionale di Euro 272,92,
- contributo idrografico di Euro 40,00,
- rateo canone anno 2024 (mesi agosto/dicembre) di Euro 113,72;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 2415/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 18034 del 05/08/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaione (LU), FG 41 Mappale 856, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s corrispondente a circa 2.900,0 mc/a (prat. Sidit n. 2415/2024);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 18/09/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 18/09/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 272,92 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 18034 del 05/08/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaione (LU), FG 41 Mappale 856, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s corrispondente a circa 2.900,0 mc/a (prat. Sidit n. 2415/2024);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 18/09/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
3. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 272,92 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il Richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Camaione (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

bf88814094d1fdce74cff8c5e595ae77f55663cdab35730438cec56abe22e950



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 691 del 13-09-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22442 - Data adozione: 08/10/2024

Oggetto: R.D. 523/1904 -L.R. 80/2015 - D.P.G.R. 60/R/2016. Pratica SiDIT n. 5287/2024. Concessione e contestuale autorizzazione idraulica per la ricostruzione ed esercizio di un elettrodotto aereo MT n. DX3031650, denominato "CASTELDELBOSCO", in attraversamento in superiore di corsi d'acqua facenti parte del reticolo idrografico, da realizzarsi nelle Località Marti, la Serra, Balconevisi, Corazzano ed aree limitrofe, nei Comuni di Montopoli in Val d'Arno (PI) e San Miniato (PI) AUT_53749677/AC PNRR. Richiedente: E-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025231

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2, 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 56/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla L.R. 23 gennaio 1998 n.7 - Modifiche alla L.R. 11 aprile 1995, n.49”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTO l’art.3 della L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico e il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80” (Norma in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitanti costieri);

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24 bis L.R. 80/2015 - art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R. 293/2015”;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016”con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i

nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 2 novembre 2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80"

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016" e il relativo allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall'annualità 2023, in sostituzione dell'allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n.1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della suddetta della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA l'istanza di concessione presentata dalla Soc. E-distribuzione Spa (c.f. e p.iva 05779711000) con sede legale in Roma (RM), Via Ombrone, n.2, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.0440447 del 06/08/2024 (pratica SIDIT n. 5287/2024) corredata dalla seguente documentazione progettuale:

Elaborato Tecnico interferenza I-1, attraversamento aereo corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV8396):

- relazione tecnico-descrittiva ;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezione trasversale (scala 1:1.000-1:250);
- documentazione fotografica;

Elaborato Tecnico interferenza I-2, attraversamento aereo corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV8461):

- relazione tecnico-descrittiva ;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);

- sezione trasversale (scala 1:1.000-1:250);
- documentazione fotografica;

Elaborato Tecnico interferenza I-4, attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV8699):

- relazione tecnico-descrittiva ;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezione trasversale (scala 1:1.000-1:250);
- documentazione fotografica;

Elaborato Tecnico interferenza I-5, attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV8699):

- relazione tecnico-descrittiva ;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezione trasversale (scala 1:1.000-1:250);
- documentazione fotografica;

Elaborato Tecnico interferenza I-7 I-8 I-9, attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV9228), del Torrente Egola cod. IDRETLR79 (BV9168) e del corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV9167):

- relazione tecnico-descrittiva ;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezione trasversale (scala 1:1.000-1:250);
- documentazione fotografica;

Elaborato Tecnico interferenza I-10, attraversamento aereo del Torrente Egola cod. IDRETLR79 (BV9269):

- relazione tecnico-descrittiva ;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezione trasversale (scala 1:1.000-1:250);
- documentazione fotografica;

Elaborato Tecnico interferenza I-12 I-13, attraversamento aereo del Rio della Valle IDRETLR79 (BV9358) e del corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV9411):

- relazione tecnico-descrittiva ;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezione trasversale (scala 1:1.000-1:250);
- documentazione fotografica;

Elaborato Tecnico interferenza I-14, attraversamento aereo del Rio di Noceto cod. IDRETLR79 (BV9572):

- relazione tecnico-descrittiva ;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezione trasversale (scala 1:1.000-1:250);
- documentazione fotografica;

Elaborato Tecnico interferenza I-15, attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV9856):

- relazione tecnico-descrittiva ;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezione trasversale (scala 1:1.000-1:250);

- documentazione fotografica;

Elaborato Tecnico interferenza (I-17) I-18, attraversamento aereo del Torrente Egola cod. IDRETLR79 (BV9791):

- relazione tecnico-descrittiva ;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezione trasversale (scala 1:1.000-1:250);
- documentazione fotografica;

VISTO che, con nota prot. n.0446467 del 08/08/2024, è stata richiesta documentazione integrativa per procedere all'istruttoria dell'istanza;

VISTA la documentazione integrativa acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0483858 del 01/09/2024 corredata dalla seguente documentazione progettuale:

- Documentazione amministrativa;
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, c.3 del D.P.G.R 42/R/2018;;

Elaborato Tecnico – rev.01 interferenza I-4, attraversamento aereo corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV8699):

- relazione tecnico-descrittiva ;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezione trasversale (scala 1:1000-1:250);
- documentazione fotografica;

Elaborato Tecnico – rev.01 interferenza I-5, attraversamento aereo corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV8699):

- relazione tecnico-descrittiva ;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezione trasversale (scala 1:1000-1:250);
- documentazione fotografica;

Elaborato Tecnico – rev.01 interferenza I-7 I-8 I-9, attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV9228), del Torrente Egola cod. IDRETLR79 (BV9168) e del corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV9167):

- relazione tecnico-descrittiva ;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezione trasversale (scala 1:1.000-1:250);
- documentazione fotografica;

Elaborato Tecnico - rev.01 interferenza I-12 I-13, attraversamento aereo del Rio della Valle IDRETLR79 (BV9358) e del corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV9411):

- relazione tecnico-descrittiva ;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezione trasversale (scala 1:1.000-1:250);
- documentazione fotografica;

Elaborato Tecnico interferenza - rev.01 (I-17) I-18, attraversamento aereo del Torrente Egola cod. IDRETLR79 (BV9791):

- relazione tecnico-descrittiva ;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezione trasversale (scala 1:1.000-1:250);
- documentazione fotografica;

DATO ATTO che il progetto prevede la ricostruzione ed esercizio di un elettrodotto aereo MT n. DX3031650, denominato "CASTELDELBOSCO", per attraversamento superiore dei seguenti corsi d'acqua: corso senza nome cod. IDRETLR79 (BV8396) con interferenza I-1; corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV8461) con interferenza I-2; corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV8699) con interferenza I-4 e I-5; corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV9228) con interferenza I-7; del Torrente Egola cod. IDRETLR79 (BV9168) con interferenza I-8, cod. IDRETLR79 (BV9269) con interferenza I-10 e cod. IDRETLR79 (BV9791) con interferenza I-18; corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV9167) con interferenza I-9; del Rio della Valle IDRETLR79 (BV9358) con interferenza I-12; corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV9411) con interferenza I-13; del Rio di Noceto cod. IDRETLR79 (BV9572) con interferenza I-14; corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV9856) con interferenza I-15, nei Comuni di Montopoli in Val d'Arno (PI) e San Miniato (PI) AUT_53749677/AC PNRR

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio Idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R/2016, il rilascio di un unico decreto di concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali, nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato con prescrizioni;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'esecuzione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'allestimento del cantiere e lo stoccaggio dei materiali dovranno essere predisposti ad una distanza maggiore di 10 m dal ciglio di sponda/piede dell'argine dei corsi d'acqua interessati;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito del Centro Funzionale Regionale o sul sito del Consorzio Lamma ed in caso di previsioni meteorologiche avverse il soggetto autorizzato dovrà costantemente vigilare e presidiare il cantiere adottando tempestive misure e procedure di intervento;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso

- delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
 - tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
 - le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
 - al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
 - dovrà essere sempre garantito l'accesso al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
 - durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sul corso d'acqua. Pertanto, se necessario, dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;
 - al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
 - la riparazione di eventuali danni alle opere autorizzate prodotti nel corso delle ordinarie operazioni di manutenzione saranno a carico del richiedente;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere autorizzate sarà a carico del richiedente, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua;
 - in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione e l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione di cui al presente è rilasciata per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori, non può avere una durata superiore a tre anni e può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi e terminare entro 36 mesi dalla data di rilascio del presente Decreto pena la perdita di efficacia del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte di questo ufficio;
- il rinnovo dell'autorizzazione scaduta per il superamento dei termini sopra detti, avverrà secondo le modalità di cui all'art.10 del regolamento 42/R/2018;
- il Concessionario dovrà comunicare a questo Settore e al Consorzio di Bonifica Basso Valdarno la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e la data di fine lavori entro 60 giorni dal termine delle attività, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;
- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di

assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per l'efficienza idraulica;

- in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso, con il presente decreto s'intendono autorizzati per tutta la durata della concessione tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questo Settore la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n.523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per

le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

- provvedere alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

- c) non uso protratto per due anni delle are e e delle relative pertinenze;
- d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
- e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
 - la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;
 - al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
 - fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;
 - alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
 - qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;
- l'importo annuale del canone per le opere in argomento, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 Allegato A, punto 1.2 “ attraversamento aereo con elettrodotto - oltre 400 V fino a 30'000 V”, considerata la riduzione nella misura del 20%, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento, corrisponde ad € 1.190,28 (euro millecentonovanta/28) ;
- l'importo annuale è corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2024 sarà eventualmente compensato o corrisposto nei tempi indicati con apposita Delibera da parte della Giunta Regionale;
- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R 60/R/2016 e s.m.i.;
- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;
- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine dell'annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;
- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;
- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni

stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto mediante il versamento della somma pari ad € 1.190,28 (euro millecentonovanta/28) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 Allegato A, punto 1.2 "attraversamento aereo con elettrodotta - oltre 400 V fino a 30'000 V", considerata la riduzione nella misura del 20%, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota Prot. n.0505087 del 23/09/2024 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di € 5.692,58 (cinquemilaseicentotadue/58), a titolo di indennizzo per occupazione senza titolo delle opere preesistenti, per il periodo ottobre 2019 - settembre 2024;

- versamento dell'importo di € 297,57 (euro duecentoventasette/57), a titolo di acconto della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2024, pari a 3 mensilità considerata la riduzione nella misura del 20%, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- versamento dell'importo di € 1.190,28 (euro millecentonovanta/28), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

- versamento dell'importo di € 452,31 (euro quattrocentocinquantadue/31) mediante modello F24 indicando codice tributo 1550, a titolo di oneri di registrazione;

- versamento dell'importo di € 148,79 (euro centoquarantotto/79) a titolo di imposta pari al 50% del canone per l'annualità 2024;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati sono conservate agli atti di questo Settore;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021 sull'Imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione e, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale,

rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che, in data 01/10/2024, il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento; tale imposta è stata versata a favore dell'Agenzia dell'Entrate utilizzando il Mod. F 24, indicando come codice tributo 1552, come da documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio alla Soc. E-distribuzione Spa (c.f. e p.iva 05779711000) con sede legale in Roma (RM), Via Ombrone, n.2, della concessione l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico per attraversamento superiore dei seguenti corsi d'acqua: corso senza nome cod. IDRETLR79 (BV8396) con interferenza I-1; corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV8461) con interferenza I-2; corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV8699) con interferenza I-4 e I-5; corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV9228) con interferenza I-7; del Torrente Egola cod. IDRETLR79 (BV9168) con interferenza I-8, cod. IDRETLR79 (BV9269) con interferenza I-10 e cod. IDRETLR79 (BV9791) con interferenza I-18; corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV9167) con interferenza I-9; del Rio della Valle IDRETLR79 (BV9358) con interferenza I-12; corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV9411) con interferenza I-13; del Rio di Noceto cod. IDRETLR79 (BV9572) con interferenza I-14; corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV9856) con interferenza I-15, nei Comuni di Montopoli in Val d'Arno (PI) e San Miniato (PI) AUT_53749677/AC PNRR
2. di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi, l'esecuzione delle opere per la ricostruzione ed esercizio di un elettrodotto aereo MT n. DX3031650, denominato "CASTELDELBOSCO", compresa la sostituzione di sostegni e del conduttore, in attraversamento superiore dei seguenti corsi d'acqua: corso senza nome cod. IDRETLR79 (BV8396) con interferenza I-1; corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV8461) con interferenza I-2; corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV8699) con interferenza I-4 e I-5; corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV9228) con interferenza I-7; del Torrente Egola cod. IDRETLR79 (BV9168) con interferenza I-8, cod. IDRETLR79 (BV9269) con interferenza I-10 e cod. IDRETLR79 (BV9791) con interferenza I-18; corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV9167) con interferenza I-9; del Rio della Valle IDRETLR79 (BV9358) con interferenza I-12; corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV9411) con interferenza I-13; del Rio di Noceto cod. IDRETLR79 (BV9572) con interferenza I-14; corso d'acqua senza nome cod. IDRETLR79 (BV9856) con interferenza I-15, nei Comuni di Montopoli in Val d'Arno (PI) e San Miniato (PI) AUT_53749677/AC PNRR. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole sopra espresse;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di procedere alla registrazione fiscale del presente Decreto di concessione presso i competenti Uffici Finanziari;
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;
9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22449 - Data adozione: 08/10/2024

Oggetto: Pratica SiDIT n. 1908/2024 (Proc. n. 3120/2024) - Concessione per parallelismo con cavo elettrico sotterraneo BT di m 4 lungo il corso d'acqua denominato Sfociatore di Squadra (TS61056) (tip. 7) e autorizzazione, ai fini idraulici, per il parallelismo del cavo elettrico e per il posizionamento di un armadio stradale lungo la pertinenza dello stesso corso d'acqua in località Squadre Basse nel comune di Grosseto (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025215

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l'uso demanio idrico – revoca della DGRT n. 813/2016”, con la quale sono stati determinati i canoni di concessione per l'anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”, con la quale si stabilisce che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.A., avente sede legale in Roma, via Ombrone 2, C.F. 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. n. 025081 del 02/05/2024, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica;
Planimetrie ubicative;
Piante,Sezioni;
Documentazione fotografica;
Vari particolari esecutivi;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa al richiedente con nota prot. n. 262876 del 09/05/2024;

PRESO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico incaricato dal richiedente, prevede il posizionamento di un armadio stradale e la realizzazione di una nuova linea elettrica a BT interrata e nella pertinenza idraulica destra del corso d’acqua denominato Sfociatore di Squadra (TS61056) che ricade, per m 4 nella p.lla n. 27 del foglio n. 82 del Catasto Terreni del Comune di Grosseto, intestata a “Demanio Pubblico dello Stato per il Bonifichamento della Maremma”, in località Squadre Basse nel comune di Grosseto, come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che il corso d'acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n. 330040), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, trasmesso a questo Settore dal Consorzio 6 Toscana Sud e acquisito agli atti con prot. n. 279882 del 20.05.2024 (rif. prot. C6TS n° 2753 del 17.05.2024), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuato il parallelismo lungo il corso d'acqua, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 370224 del 01/07/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere

addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta del Centro Funzionale Regionale (www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materia ambientale e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le eventuali prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito ai mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- qualora l'armadio stradale a servizio della linea in BT in progetto dovesse non garantire il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolare le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, qualsiasi rimozione, messa in ripristino dello stesso e stacco di elettricità con i relativi costi correlati, saranno a carico del richiedente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che si dovesse creare per gli effetti degli eventuali disagi causati dal momentaneo distacco della linea.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente deve comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio 6 Toscana Sud la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la concessione demaniale viene rilasciata per la durata di diciannove anni, decorrenti dalla data di adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decaden-

za, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per parallelismo ammonta ad € 241,60, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii., e ridotto del 20% per effetto della richiesta del concessionario ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento, precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento dell'importo di € 60,40, corrispondente a 3/12-esimi del canone per l'anno 2024;
- ha provveduto al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2024, pari ad € 30,20;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad € 268,80;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (nota di prot. n. 250811 del 02/05/2024, relativa al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, come da Aut. AdE n. 133874/99);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare a e-distribuzione S.p.A., avente sede legale in Roma, via Ombrone 2, C.F. 05779711000, la concessione per parallelismo con cavo elettrico sotterraneo BT di m 4 lungo il corso d'acqua denominato Sfociatore di Squadra (TS61056) (tip. 7), in località Squadre Basse nel comune di Grosseto (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/09/2043, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di autorizzare il posizionamento di un armadio e il parallelismo della linea elettrica suddetta posta nella pertinenza idraulica del corso d'acqua denominato Sfociatore di Squadra (TS61056), in località Squadre Basse nel comune di Grosseto (GR) ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 9) di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1


A

Cartografia

1bc32d6a4e557cc49d8ab9673e09519276ae34116f743a11820020740bd4a8e6

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 1908/2024 (Proc. n. 3120/2024) - Concessione per parallelismo con cavo elettrico sotterraneo BT di m 4 lungo il corso d'acqua denominato Sfociatore di Squadra (TS61056) (tip. 7) e autorizzazione, ai fini idraulici, per il parallelismo del cavo elettrico e per il posizionamento di un armadio stradale lungo la pertinenza dello stesso corso d'acqua in località Squadre Basse nel comune di Grosseto (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22455 - Data adozione: 08/10/2024

Oggetto: Pratica SIDIT n. 3896/2022 - proc.to 5557/2022 - Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica da pozzo in loc. Arcille nel Comune di Campagnatico (GR), ad uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025243

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la L.R. 19 del 16/04/2019;
- la Delibera n. 938 del 13/09/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”, Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la Delibera n. 1554 del 27/12/2022;
- la L.R. n. 48 del 28.12.2023 “ Legge di stabilità per l’anno 2024”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con nota del 25/09/2023 al prot. n. 437363, dall’impresa individuale (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare, sotto la lettera A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), con la quale viene chiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Loc. Arcille nel Comune di Campagnatico (GR), ad uso agricolo. Pratica SIDIT n. 3896/2022 Proc. 5557/2022.

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato in data 16/09/2024 dal Legale Rappresentante come indicato nell’allegato A al presente atto, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Arcille individuati catastalmente nel Comune di Campagnatico (GR), al Foglio 125 particella 101;
- il volume annuale per uso agricolo è di 16.113,25 (sedecimilacentotredici virgola venticinque) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 3,00 litro al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,51 litri al secondo;
- L’acqua captata sarà utilizzata per irrigare complessivamente 17.58.62 di terreni (destinati a vigneto, seminativo, incolto sterile ed ente urbano) distinti al catasto del Comune di Campagnatico al foglio catastale n 120 particelle n. 218, 217, 216, 103, 11, 42, 44, 176, 175, 187, 174, 10, 101, 102 e al Foglio n. 126 particella n. 2 e n, 48;

- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- tutti i soggetti interpellati si sono espressi in modo tale da consentire la conclusione favorevole dell'iter istruttorio;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttorie non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare all'impresa individuale (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare, sotto la lettera A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante pozzo nel Comune di Campagnatico (GR) Loc. Arcille, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 125 particella 101, uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato. Pratica SIDIT n. 3896/2022 Proc. 5557/2022;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 3,00 (tre virgola zero) litro al secondo e una portata media annua di 0,51 (zero virgola cinquantuno) litri al secondo per un volume di 16.113,25 (sedecimilacentotredici virgola venticinque) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal soggetto richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto all'impresa richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE FIRMATO DIGITALMENTE

668889b427c7a1378a0de4605c1a2a50569ec4fa152ac2bfd2deba8004dc4fc9



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22479 - Data adozione: 08/10/2024

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 1406/2024-456484/2020; Codice locale n. EM_114. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Vinci, Località CASE MARMUGI.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025185

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 20/02/2024 al numero protocollo 119855 il richiedente INDUSTRIE BITOSSI S.P.A., con sede legale in VIA PIETRAMARINA 19, Vinci, C.F. 03700310489, ha fatto richiesta di Concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Vinci, Località CASE MARMUGI, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 52, particella n. 1906 (ex 354), ad uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 2,06 l/s, per un fabbisogno di 65.000 metri cubi annui, destinati ad uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato la somma di € 4.082,85 (euro quattromilaottantadue virgola ottantacinque centesimi) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del

pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente INDUSTRIE BITOSSO S.P.A., con sede legale in VIA PIETRAMARINA 19, Vinci, C.F. 03700310489, la concessione di acque sotterranee tramite CAMPO POZZI costituito da n. 2 opere di presa ubicato al foglio n. 52, particella n. 1906 (ex 354) in Comune di Vinci, Località CASE MARMUGI, per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI, per una portata media di 2,06 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 4.082,85 (*euro* quattromilaottantadue *virgola* ottantacinque *centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario, ad A.I.T., al gestore del S.I.I. Acque S.p.A. e al Comune di Vinci;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

93dcd1d27bac2c052edb466dabb7a72b337edbad412ddf0ccf9261c8f7ccfa4d



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22483 - Data adozione: 08/10/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 4741, pratica SIDIT n. 5411/2024.
Concessione ad uso orto familiare di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, ex alveo di un corso d'acqua non denominato, nel comune di Mulazzo (MS).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025181

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 50/2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. n. 77/2016”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTA l'istanza presentata dal soggetto identificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito denominato “concessionario”, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 448991 il 10/08/2024, alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati, firmati dal tecnico incaricato, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Massa Carrara al n°619 :

estratto di mappa catastale, corografia;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato i seguenti importi, utilizzando il portale Sidit:

- € 100,00 di oneri istruttori
- € 16,00 di imposta di bollo per l'istanza
- € 16,00 di imposta di bollo per il rilascio del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata al rilascio della concessione ad uso orto familiare di una porzione di area di mq 65, confinante con il terreno di proprietà del soggetto richiedente, appartenente al Demanio idrico dello Stato, accatastata al foglio 11 mappale 938, alle coordinate Gauss Boaga(EPGS 3003) X (Est): 571135 Y (Nord): 4907235, ex alveo di un corso d'acqua non denominato e non facente parte del Reticolo Idrografico Regionale, nel comune di Mulazzo (MS);

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 3. c. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R, la compatibilità idraulica dell'utilizzo dell'area come orto;

DATO ATTO che si può procedere ad assegnazione diretta della porzione di area demaniale, senza procedura in concorrenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D.P.G.R. 60/R/2016, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare, considerato che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione (Concedente) e il Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere, con evidenziate la porzione di area demaniale occupata e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione della stessa, è quella agli atti del procedimento, allegata all'istanza (pratica idraulica n. 4321, pratica SIDIT n.5411/2024);

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9, a decorrere dalla data del presente decreto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

STABILITO che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

-durante l'utilizzo della porzione di area non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato;

-durante l'utilizzo della porzione di area dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

-l'accesso alla porzione di area ed il suo utilizzo sono consentiti solo in condizioni meteorologiche favorevoli; è vietato accedere ed utilizzare la porzione di area in occasione delle piene del corso d'acqua non denominato ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona L Lunigiana (zona di allerta di riferimento per il Comune di Mulazzo come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

il Concessionario è obbligato:

-ad assumere la custodia della porzione di area demaniale rilasciata in concessione mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione della porzione di area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;

- a sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia della porzione di area, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione della porzione di area;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, la porzione di area in concessione;
- assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione di area demaniale interessata;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine per rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, la porzione di area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente;

DATO ATTO che la concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

DATO ATTO che, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- b) mancato pagamento di due annualità del canone;
- c) non uso protratto per due anni della porzione di area e delle relative pertinenze;
- d) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

DATO ATTO che il soggetto richiedente dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, per l'occupazione della suddetta porzione di area, € 56,00, importo che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 2/1971 che istituisce l'Imposta Regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, commisurandola al 50% del canone di concessione;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento, a favore della Regione Toscana, dei seguenti importi chiesti con nota del 30/08/2024 (prot.n. 467873):

€ 56,00 quale canone per l'anno 2024

€ 28,00 quale imposta regionale per l'anno 2024

RISCONTRATO che il richiedente ha versato € 56,00 di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura, nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1-di rilasciare al soggetto identificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione ad uso orto familiare di una porzione di area di mq 65, confinante con il terreno di proprietà del soggetto richiedente, appartenente al Demanio idrico dello Stato, accatastata al foglio 11 mappale 938, alle coordinate Gauss Boaga(EPSSG 3003) X (Est): 571135 Y (Nord): 4907235, ex alveo di un corso d'acqua non denominato, non facente parte del Reticolo Idrografico Regionale, nel comune di Mulazzo (MS);

2-che la suddetta concessione ha la durata di 9 anni, a decorrere dalla data del presente decreto e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

3-che il concessionario dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, per l'occupazione della suddetta porzione di area, € 56,00, importo che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

4-che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

5-che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata in relazione alle proprie competenze di gestione delle aree di Demanio Idrico, ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6-di notificare il presente atto al richiedente, tramite pec del tecnico incaricato dallo stesso;

7-che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

dati identificativi del richiedente

f628b08669fb9666723e846dc5ef05487ff354f007af90b94739d83c6dd7c189



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22494 - Data adozione: 09/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante due pozzi, denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 192443/2020 C.L. VER 4119).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025298

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza di De Pinedo s.r.l., C.F.: 01840910465, con sede a Viareggio (LU) – Marina di Levante Viale Europa n. 3, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. 169437 del 13/03/2024, intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad uso civile) relativa a due pozzi nel Comune di Viareggio (LU), di cui alla denuncia

presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 29/12/2000 prot. n. 17603 (prat. n. VER 4119);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 18724 del 12/08/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata da De Pinedo s.r.l., C.F.: 01840910465, con sede a Viareggio (LU) – Marina di Levante Viale Europa n. 3, prot. 169437 del 13/03/2024, di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica Sidit n. 192443/2020 C.L. VER 4119;

Dato atto che in data 19/12/2023 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 (Euro 1.257,49 + Euro 273,62); con pagoPA, in data 19/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 273,65 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 192443/2020 C.L. VER 4119;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a De Pinedo s.r.l., C.F.: 01840910465, con sede a Viareggio (LU) – Marina di Levante Viale Europa n. 3, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante due pozzi, denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 29/12/2000 prot. n. 17603, nel Comune di Viareggio (LU), FG 28 Mappale 16, ad uso civile, in particolare per lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare denominato Bagno De Pinedo e irrigazione aree verdi (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 18724 del 12/08/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 192443/2020 C.L. VER 4119);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 23/09/2024 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 23/09/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a De Pinedo s.r.l., C.F.: 01840910465, con sede a Viareggio (LU) – Marina di Levante Viale Europa n. 3, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante due pozzi, denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 29/12/2000 prot. n. 17603, nel Comune di Viareggio (LU), FG 28 Mappale 16, ad uso civile, in particolare per lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare denominato Bagno De Pinedo e irrigazione aree verdi (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 18724 del 12/08/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 192443/2020 C.L. VER 4119);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 23/09/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto);
4. di dare atto che in data 19/12/2023 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 (Euro 1.257,49 + Euro 273,62); con pagoPA, in data 19/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 273,65 e il contributo idrografico di Euro 40,00;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare

7c517130414898094ad5f8a59fb36289986eaa8cf2ab87018fd261608fecca21



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 691 del 13-09-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22501 - Data adozione: 09/10/2024

Oggetto: Pratica SIDIT 4815/2022, Procedimento 6702/2022. "GCVI - Acque". Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Suvereto (LI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025271

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio “Bilancio Idrico” approvato con DPCM 20/02/2015 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 07/07/2015, in particolare art. 7 comma 3;
- la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010”;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;
- l’istanza acquisita al protocollo con n. 0404629 del 24/10/2022, presentata dalla ditta richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), di ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo da realizzare su terreno di proprietà del Richiedente, individuato al N.C.T. del Comune di Suvereto (LI) al foglio di mappa n. 67 partt. n. 34, 41, in Località San Lorenzo Alto, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso agricolo (irrigazione colture orticole e oliveti) per un quantitativo totale di 4300 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 4815/2022, Procedimento 6702/2022;
- il Decreto Dirigenziale n. 19644 del 14/09/2023 con il quale veniva rilasciata l’autorizzazione alla ricerca alla ditta richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso);

PRESO ATTO:

- della conclusione con esito positivo della ricerca come attestato dalla relazione di fine lavori a firma del tecnico incaricato, acquisita al protocollo con n. 0111190 del 15/02/2024, con la realizzazione del pozzo ubicato nel Comune di Suvereto (LI) al foglio di mappa n. 67 part. 41;
- che la ricerca è stata autorizzata anche ai fini del Vincolo Idrogeologico, come da Autorizzazione Unica SUAP n. 9/2023 del Comune di Suvereto;
- che il prelievo in oggetto risulta ammissibile ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017 – Allegato B, aggiornamento dicembre 2018, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti;
- che il prelievo risulta ubicato all'interno del Sito di interesse regionale SIR, "Bandite di Follonica", soggetto agli adempimenti ai sensi dell'art. 88 comma 1 della L.R. 30/2015 e ss.mm.ii. e che con provvedimento del Dirigente del Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana, acquisito al protocollo con n. 0407990 del 04/09/2023, è stata espressa valutazione positiva relativamente alla istanza di screening di Vinca presentata dal richiedente, concludendo che l'intervento non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a patto che siano rispettate alcune condizioni d'obbligo;
- della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell'iter istruttorio, come risulta dalla relazione d'istruttoria agli atti dell'Ufficio;

CONSIDERATO CHE il Concessionario:

- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo per l'istanza di ricerca e concessione, pari ad € 16,00 con marca da bollo Identificativo: 01211402261554, del 19/10/2022;
- ha versato gli oneri di istruttoria pari ad € 200,00 versati con bonifico versato sul conto corrente della Regione Toscana IBAN: IT89O0760102800001031575820, in data 17/10/2022;
- ha corrisposto il canone per l'anno 2024 per l'uso dell'acqua, calcolato a decorrere dal 30 Settembre 2024 e comprensivo del contributo idrografico, secondo quanto previsto dal DPGR 46/R del 11/08/2017 e dalle successive delibere di Giunta Regionale di aggiornamento dei canoni annuali, per un importo totale pari ad euro settanta/21 (€ 70,21) con versamento effettuato con bonifico bancario sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT41 X0760102800001031581018, in data 25/09/2024;
- ha corrisposto la cauzione, prevista ai sensi dell'art. 60 del D.P.G.R. n. 61/R/2016 del 16/08/2016 e s.m.i., pari ad euro novanta/63 (€ 90,63) con versamento effettuato con bonifico bancario, sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 25/09/2024;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto, con marca da bollo Identificativo:01240158733302 del 19/09/2024;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento, con marca da bollo Identificativo:01240158733313 del 19/09/2024;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 04/10/2024 dal Richiedente, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni quindici (15) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione per le "Procedure Tecnico Autorizzative in materia di acque" del Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla ditta richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà del Richiedente, individuato al N.C.T. del Comune di Suvereto (LI) al foglio di mappa n. 67 part. n. 41, in Località San Lorenzo Alto, allo scopo di estrarre acque, da utilizzare ad uso agricolo (irrigazione colture orticole e oliveti) per un quantitativo totale di 4300 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 4815/2022, Procedimento 6702/2022, alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 04/10/2024 dal Richiedente, (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso) contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire la durata della concessione in anni quindici (15) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di trasmettere copia del presente decreto al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

74605315df7d58baac257292dc545721c88cb209e2bbf78cc6fc8f73c4291051



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22503 - Data adozione: 09/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 -concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 192420/2020 C.L. VER 4145).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025299

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. 175867 del 18/03/2024, intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad uso civile) relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), di

cui alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 06/04/2001 prot. n. 4619 (prat. n. VER 4145);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 19271 del 23/08/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. 175867 del 18/03/2024, di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica Sidit n. 192420/2020 C.L. VER 4145;

Dato atto che in data 20/12/2023 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 per complessivi Euro 1.531,11; con pagoPA, in data 27/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 273,65 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 192420/2020 C.L. VER 4145;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 06/04/2001 prot. n. 4619, nel Comune di Viareggio (LU), FG 28 Mappale 242, ad uso civile, in particolare per lavaggio attrezzature, irrigazione aree verdi, abbattimento polveri (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 19271 del 23/08/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 192420/2020 C.L. VER 4145);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 01/10/2024 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 01/10/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 06/04/2001 prot. n. 4619, nel Comune di Viareggio (LU), FG 28 Mappale 242, ad uso civile, in particolare per lavaggio attrezzature, irrigazione aree verdi, abbattimento polveri (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 19271 del 23/08/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 192420/2020 C.L. VER 4145);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 01/10/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A, non pubblicato);
4. di dare atto che in data 20/12/2023 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 per complessivi Euro 1.531,11; con pagoPA, in data 27/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 273,65 e il contributo idrografico di Euro 40,00;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare

e194dd8e7901dc60fe5f5b396acd5e64c0a387bc0116c078568b0ae14fec490b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 691 del 13-09-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22505 - Data adozione: 09/10/2024

Oggetto: Pratica SIDIT 2659/2022. Procedimento n. 4021/2022. GCVI - Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pontedera (PI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025310

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;
- l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 0220776 del 27/05/2022, con la quale il richiedente, per dati identificativi si rimanda all’Allegato A parte integrante del presente atto, ha richiesto l’autorizzazione alla ricerca e concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione di n. 1 pozzo da realizzare su terreni di proprietà individuati al C.T. del Comune di Pontedera (PI) dalla part. n. 447 del foglio n. 3, in Località Ponte alla Navetta, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso civile per irrigazione aree a verde di pertinenza di civile abitazione per un quantitativo totale di risorsa pari a 2000 mc annui;

CONSIDERATO:

- a) che con il Decreto Dirigenziale n. 5723 del 23/03/2023 veniva rilasciata l’autorizzazione alla ricerca per la realizzazione del pozzo al richiedente;
- b) che con nota acquisita al protocollo n. 0471835 del 16/10/2023 è stata trasmessa dal tecnico incaricato la relazione di fine lavori di cui all’autorizzazione precedentemente richiamata;
- c) che il prelievo previsto risulta ubicato all’esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella

relazione istruttoria agli atti, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);

- d) che il prelievo in oggetto risulta ammissibile ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017 – Allegato B, aggiornamento dicembre 2018, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti;
- e) che il richiedente ha versato, in data 23/07/2024 la somma pari ad € 298,78, corrispondente al canone per l'uso dell'acqua per l'anno 2024, comprensivo del contributo idrografico previsto sulla prima annualità ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, con bonifico su c/c intestato alla Regione Toscana avente IBAN: IT41X0760102800001031581018;
- f) che il richiedente ha versato, in data 23/07/2024, la somma pari ad € 258,78 per la costituzione della cauzione prevista ai sensi dell'art. 60 del DPGR 61/R/2016 e s.m.i. con bonifico su c/c intestato alla Regione Toscana avente IBAN: IT41X0760102800001031581018;
- g) il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento di n. 3 bolli per la convalida del presente Decreto e del Disciplinare di concessione con marche da bollo di importo pari a € 16,00 aventi identificativi n. 01230262623911 del 23/07/2024, n. 012302623900 23/07/204 e n. 01240755314516 del 01/10/2024 come da moduli assolvimento bolli agli atti;
- h) il Disciplinare, che è oggetto di approvazione nel dispositivo, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 02/10/2024 dal richiedente contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO:

che a seguito della esperita istruttoria agli atti e in esito alla ricostruzione del procedimento e delle valutazioni contenute nel CONSIDERATO di poter procedere al rilascio della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee ad uso civile il quantitativo di 1000 mc/anno rispetto al quantitativo richiesto di 2000 mc/anno da pozzo individuato catastalmente al N.C.T./E.U. del Comune di Pontedera (PI) al foglio 3, particella 447 in corrispondenza del punto di coordinate GAUSS BOAGA (epsg 3003) E: 1.632.429, N: 4.837.272;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del presente atto viene attestata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al richiedente, per dati identificativi si rimanda all'Allegato A parte integrante del presente atto, la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da n. 1 pozzo realizzato su terreno individuato al N.C.T./ E.U. del Comune di Pontedera (PI) al foglio di mappa n. 3, particella n. 447, in corrispondenza del punto di coordinate GAUSS BOAGA (epsg 3003) – E: 1.632.429; N: 4.837.272, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso civile, per un quantitativo massimo complessivo pari a 1000 (mille) metri cubi annui, Pratica Sidit 2659/2022, procedimento n. 4021/2022, alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 02/10/2024 contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che la durata della concessione è fissata in anni quindici (15) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pontedera (PI);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

c1f99430d673154e0bd663808eb3cfe7edc0c5958eabff4393866578d989d132



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22507 - Data adozione: 09/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33- concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 193209/2020 C.L. VER 1149).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025286

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. 24729 del 16/01/2024 (assolti marca da bollo da Euro 16,00 e spese di istruttoria di Euro 100,00), intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad uso civile) relativa ad un pozzo nel Comune di Forte dei Marmi (LU), di cui alla

denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 27/06/1994 prot. n. 8094 (prat. n. VER 1149);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 9668 del 06/05/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. 24729 del 16/01/2024, di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 4 Mapp. 702, ad uso civile, pratica Sidit n. 193209/2020 C.L. VER 1149;

Dato atto che sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 per complessivi Euro 1.521,88; con pagoPA, in data 17/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 271,28 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 193209/2020 C.L. VER 1149;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 27/06/1994 prot. n. 8094, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 4 Mappale 702, ad uso civile, in particolare per lavaggio attrezzature, locali dello stasbilimento balneare e irrigazione aree verdi (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 9668 del 06/05/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.700,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,085 l/s (prat. Sidit n. 193209/2020 C.L. VER 1149);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 22/09/2024 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 22/09/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 271,28 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 27/06/1994 prot. n. 8094, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 4 Mappale 702, ad uso civile, in particolare per lavaggio attrezzature, locali dello stabilimento balneare e irrigazione aree verdi (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 9668 del 06/05/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.700,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,085 l/s (prat. Sidit n. 193209/2020 C.L. VER 1149);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 22/09/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
4. di dare atto che sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 per complessivi Euro 1.521,88; con pagoPA, in data 17/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 271,28 e il contributo idrografico di Euro 40,00;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 271,28 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Forte dei Marmi (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare

079d67d68b1c15a8a20e3c603b90b5c4a91ba8228d8ee944cdf1e786149e2638

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22512 - Data adozione: 09/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 192475/2020 C.L. VER 4123).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025303

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. 155397 del 06/03/2024, intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad uso civile) relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), di

cui alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 29/12/2000 prot. n. 17603 (prat. n. VER 4123);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 15138 del 03/07/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. 155397 del 06/03/2024, di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica Sidit n. 192475/2020 C.L. VER 4123;

Dato atto che in data 29/12/2023 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2022 per complessivi Euro 1.268,77 e in data 30/08/2024 è stato versato il canone anno 2023 di Euro 273,62; con pagoPA, in data 30/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 273,65 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 192475/2020 C.L. VER 4123;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 29/12/2000 prot. n. 17603, nel Comune di Viareggio (LU), FG 28 Mappale 242, ad uso civile, in particolare per lavaggio attrezzature, irrigazione aree verdi, abbattimento polveri (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 15138 del 03/07/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 192475/2020 C.L. VER 4123);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 01/10/2024 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 01/10/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 29/12/2000 prot. n. 17603, nel Comune di Viareggio (LU), FG 28 Mappale 242, ad uso civile, in particolare per lavaggio attrezzature, irrigazione aree verdi, abbattimento polveri (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 15138 del 03/07/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 192475/2020 C.L. VER 4123);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 01/10/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A, non pubblicato);
4. di dare atto che in data 29/12/2023 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2022 per complessivi Euro 1.268,77 e in data 30/08/2024 è stato versato il canone anno 2023 di Euro 273,62; con pagoPA, in data 30/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 273,65 e il contributo idrografico di Euro 40,00;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

923ecaea0cdb9087b6463d65a29eff0eacaa1e7905c55b7d640607b1b62dbf04



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22517 - Data adozione: 08/10/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua per l'esecuzione di 4 attraversamenti con staffaggio a ponte, 3 attraversamenti sotterranei, 2 parallelismi, una stazione di sollevamento e l'eliminazione dello scarico SD4_60, in varie località del Comune di Rufina. Pratica SiDIT 148236/2020 Procedimento 8439/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025187

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 10774 del 16/07/2020 con cui questo Settore ha rilasciato autorizzazione idraulica per lavori riguardanti la realizzazione di un impianto di sollevamento in località Casini ed il raccordo alla rete esistente di Scopeti tramite condotta in pressione, per poi proseguire, attraverso il collettore esistente, verso il depuratore di Pontassieve;

CONSIDERATO che il Progetto Definitivo, di cui al D.D. n. 10774 del 16/07/2020, è stato aggiornato dando seguito alle prescrizioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi conclusasi positivamente come da Determinazione di Conclusione Positiva del 24/11/2021 e successivo Decreto del Direttore Generale Autorità Idrica Toscana n. 125 del 26/11/2021;

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 148236/2020, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0476639 del 05-09-2024 presentata da Publiacqua SPA, c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/c e l'allegata documentazione progettuale integrativa, oltre a quella già in possesso di Questo Ufficio, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

1. Relazione illustrativa;
2. T.1- Planimetria S1;
3. T.2- Attraversamento MV30336;

DATO ATTO che il progetto esecutivo "Collettore Sandetole – Scopeti" prevede la realizzazione di un nuovo collettore fognario tra località Sandetole e località Scopeti nel Comune di Rufina per la conduzione a depurazione dei reflui attualmente afferenti allo scarico diretto nel Fiume Sieve SD4_060, ed in particolare:

- Attraversamento con staffaggio a ponte (opera n. 5066) nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso di Bobi (MV30337), loc. Casini in Comune di Rufina, presso la particella 269 del Foglio 3, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- Attraversamento con staffaggio a ponte (opera n. 5079) nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso di Pietramara (MV30466), loc. Casini in Comune di Rufina, presso la particella 102 del Foglio 3, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- Attraversamento con staffaggio a ponte (opera n. 5080) nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV30589, loc. Casini in Comune di Rufina, presso la particella 166 del Foglio 5, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- Attraversamento interrato (opera n. 5081) nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV30336, loc. in Comune di Rufina, presso la particella 28 del Foglio 5, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

- Attraversamento con staffaggio a ponte (opera n. 5082) nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV30776, loc. Scopeti in Comune di Rufina, presso la particella 25 del Foglio 5, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- Attraversamento sotterraneo (opera n. 5083) nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV30501, loc. in Comune di Rufina, presso la particella 200 del Foglio 5, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- Parallelismo (opera n.20410) in fascia di rispetto idraulica nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Sieve (MV29342), loc. in Comune di Rufina, presso la particella del Foglio, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- Parallelismo (opera n.20411) in fascia di rispetto idraulica nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Moscia (MV29200), loc. in Comune di Rufina, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- Attraversamento in subalveo (esistente) (opera n. 20412) nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Moscia (MV29200), loc. in Comune di Rufina, presso la particella 5 del Foglio 2, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- Realizzazione di stazione di sollevamento (opera n. 20414) in fascia di rispetto nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Sieve, loc. in Comune di Rufina, presso la particella 5 del Foglio 2, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- Eliminazione dello scarico SD4_060 nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Sieve, in Comune di Rufina, presso la particella 5 del Foglio 2, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le attività sopra descritte comportano l'utilizzo di aree del demanio idrico determinate dalle interferenze di seguito elencate:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso di Bobi (MV30337), loc. Casini in Comune di Rufina, presso la particella 269 del Foglio 3 per l'esecuzione dell'opera n. 5066 - Attraversamento con staffaggio a ponte, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso di Pietramara (MV30466), loc. Casini in Comune di Rufina, presso la particella 102 del Foglio 3 per l'esecuzione dell'opera n. 5079- Attraversamento con staffaggio a ponte, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV30589, loc. Casini in Comune di Rufina, presso la particella 166 del Foglio 5 per l'esecuzione dell'opera n. 5080- Attraversamento con staffaggio a ponte, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV30336, in Comune di Rufina, presso la particella 28 del Foglio 5 per l'esecuzione dell'opera n. 5081- Attraversamento interrato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV30776, loc. Scopeti in Comune di Rufina, presso la particella 25 del Foglio 5 per l'esecuzione dell'opera n. 5082- Attraversamento con staffaggio a ponte, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV30501, in Comune di Rufina, presso la particella 200 del Foglio 5 per l'esecuzione dell'opera n. 5083- Attraversamento sotterraneo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Moscia (MV29200), in Comune di Rufina, presso la particella 5 del Foglio 2 per l'esecuzione dell'opera n. 20412 - Attraversamento in subalveo (esistente), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra

questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 8439/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30

giorni prima della scadenza ;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea

n. 01231206875293 del 19/07/2024.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 23/09/2024 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.245,60 (al netto della riduzione del 20%) a titolo di indennità pregressa per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 relativa all'attraversamento esistente in subalveo sul Torrente Moscia;
- € 1.881,60 (al netto della riduzione del 20%) a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero;
- € 806,40 (al netto della riduzione del 20%) a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a quattro dodicesimi del canone annuale di € 1.881,60 riferito al 2024;
- € 403,20 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione;
- € 715,01 a titolo di imposta di registro prevista dal DPR 131/1986/5820 mediante modello F24.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società Publiacqua SPA, c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/c la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Bobi (MV30337), loc. Casini in Comune di Rufina, presso la particella 269 del Foglio 3 con l'opera n. 5066 - Attraversamento con staffaggio a ponte;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Pietramara (MV30466), loc. Casini in Comune di Rufina, presso la particella 102 del Foglio 3 con l'opera n. 5079- Attraversamento con staffaggio a ponte;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV30589, loc. Casini in Comune di Rufina, presso la particella 166 del Foglio 5 con l'opera n. 5080- Attraversamento con staffaggio a ponte;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV30336, loc. in Comune di Rufina, presso la particella 28 del Foglio 5 con l'opera n. 5081- Attraversamento interrato;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV30776, loc. Scopeti in Comune di Rufina, presso la particella 25 del Foglio 5 con l'opera n. 5082- Attraversamento con staffaggio a ponte;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV30501, loc. in Comune di Rufina, presso la particella 200 del Foglio 5 con l'opera n. 5083- Attraversamento sotterraneo;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Moscia (MV29200), loc. in Comune di Rufina, presso la particella 5 del Foglio 2 con l'opera n. 20412 - Attraversamento in subalveo (esistente);
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 1.881,60, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di modificare il canone stabilito con Decreto Dirigenziale n. 18698 del 31/08/2023 da € 448,00, a € 224,00 relativo allo scarico acque reflue urbane SD4_062 andando a modificare il Procedimento 6911/2022 della pratica Sidit 4997/2022 a seguito dell'eliminazione dello scarico SD4_060;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986.

8. di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22518 - Data adozione: 08/10/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio degli Oppi, in loc. Policiano del Comune di Arezzo per l'esecuzione di scarico acque reflue urbane. Pratica SiDIT 946/2022 - proc. 9245/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025235

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SIDIT n. 946/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0501992 del 20-09-2024 presentata da Nuove Acque spa, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo, Loc. Poggio Cuculo - Patrignone, n. 64/D e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica
- tav. 1: corografia – mappa catastale - particolari scarico e parallelismo

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Rio degli Oppi, loc. Policiano in Comune di Arezzo, presso la particella 45 del Foglio83/B per l'esecuzione dell'opera n. 20645 scarico acque reflue urbane, per il collegamento degli scarichi liberi al depuratore "la Colmata" lotto 3, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- nello specifico le lavorazioni consistono nella realizzazione di una condotta scolmante in parallelismo con il Rio degli Oppi, che scaricherà nel medesimo corso d'acqua, protetto da una valvola clapet e da una scogliera estesa per circa 2 metri a a monte e a valle del punto di sfioro;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 9245/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e

quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01210029744487 del 02/08/2024;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 224,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento con bollettino CBILL

- € 56,00 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 3 dodicesimi del canone annuale di € 224 riferito al 2024 mediante versamento con bollettino CBILL
- € 28,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione tramite versamento con bollettino CBILL

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare la concessione a Nuove Acque spa, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo, Loc. Poggio Cuculo - Patrignone, n. 64/D per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio Degli Oppi, loc. Policiano in Comune di Arezzo, presso la particella 45 del Foglio83/B con l'opera n. 20645 - scarico acque reflue urbane, per il collegamento degli scarichi liberi al depuratore "la Colmata" lotto 3
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 224, secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec del richiedente e del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22520 - Data adozione: 08/10/2024

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica SiDIT n. 4313/2019 (Proc. n. 8614/2024) - Approvazione di avviso per l'assegnazione di una concessione di area del demanio idrico per complessivi 2.920 mq, situata lungo le pertinenze del corso d'acqua (TS54855) affluente del Nuovo Canale Barbaruta, in località Barbaruta nel comune di Grosseto (GR), per uso sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2) - riferimenti catastali: foglio 44, particella 40/p.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025256

IL DIRIGENTE

VISTO il Regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il D.P.G.R. 19/12/2001, n. 61/R “Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)”;

VISTA la L.R. 18/02/2005, n. 31 “Norme generali in materia di tributi regionali”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57/2013 del 11/06/2013 e ss.mm.ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/2012, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare gli articoli 5 e 6;

VISTO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni” (d’ora in avanti, “Regolamento”);

VISTO l’art. 35 del Regolamento, che stabilisce, in attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80/2015, i criteri per la determinazione dei canoni delle concessioni appartenenti al demanio idrico;

VISTI gli articoli 7 e 8 del Regolamento, che definiscono le tipologie di concessioni per l’utilizzo del demanio idrico;

VISTI in particolare gli articoli 11, comma 1, lett. b) e l’art. 12 del Regolamento;

VISTO l’art. 12, comma 2, lett. a) del Regolamento, il quale dispone che l’avviso deve contenere “i dati identificativi del richiedente”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque , e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal soggetto identificato nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente decreto, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0483257 del 10/09/2024, e la successiva integrazione di prot. n. 0495439 del 17/09/2024, avente ad oggetto l’area del demanio idrico di superficie complessiva di mq 2.920, individuata nel comune di Grosseto (GR) lungo le pertinenze del corso d’acqua (TS54855) affluente del Nuovo Canale Barbaruta, in località Barbaruta - particella 40/p del foglio 44 -, per uso sfalcio vegetazione spontanea;

VISTO il contributo istruttorio pervenuto dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, acquisito agli atti di questo Settore con nota prot. n. 0515513 del 30/09/2024, nel quale viene indicato che la concessione richiesta non interferisce con le attività di manutenzione programmate;

CONSIDERATO che l’art. 12 del Regolamento stabilisce la procedura di assegnazione su istanza di parte, ai fini della presentazione di ulteriori domande in concessione in concorrenza ovvero di opposizioni ed osservazioni;

CONSIDERATO che sono stati predisposti l’allegato contenente i dati personali del richiedente (Allegato A), l’avviso per la manifestazione di interesse (Allegato B), il modello di istanza contenente le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Allegato C), lo schema di disciplinare contenente gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata la concessione dell’area (Allegato D), il modello per l’offerta economica (Allegato E) e l’elaborato grafico catastale ed ortofoto (Allegato F);

DATO ATTO altresì che non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale;

RITENUTO pertanto opportuno approvare i succitati allegati al presente decreto, che ne formano parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di approvare l’allegato contenente i dati personali del richiedente (Allegato A), l’avviso per la manifestazione di interesse (Allegato B), il modello di istanza contenente le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Allegato C), lo schema di disciplinare contenente gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata la concessione dell’area (Allegato D), il modello per l’offerta economica (Allegato E) e l’elaborato grafico catastale ed ortofoto (Allegato F), allegati al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, per

l'individuazione di eventuali ulteriori domande di concessione in concorrenza, ovvero di opposizioni e osservazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 4, e dell'art. 12 del d.p.g.r. 60/R/2016;

2. di procedere alla pubblicazione del presente decreto, e dei relativi allegati, sul B.U.R.T., sul sito web della Regione Toscana, sull'albo pretorio del Comune di Grosseto e sul relativo sito istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 6

- A* *Dati richiedente*
03bcb0f85b5ce780505db474916a263fefd053efe875b02fea70a866b9837a79
- B* *Avviso*
1cf8f57a2ebd62eed839c76721fe7b21ebd9ed9a94bc18725453175ef67803e3
- C* *Modello istanza*
a59add9ff224033ca1a2abe40a384a0c166d144f9d190cdd9c1371e568785a2a
- D* *Modello disciplinare*
7ce456125afec94e404b653a7b070edd94179a3f2260d4a06960dd2c695ea315
- E* *Modello offerta economica*
d41409aa18ace29feede29982353fe38b5e70776e93fbc512199082bb3685841
- F* *Cartografia*
6fbf4832ed7d720667e54fc0267e79971e27bd66bd71797db93dec12e567af16



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Genio Civile Toscana Sud

Allegato B

R.D. 523/1904 – L.R. 80/2015 – Pratica SiDIT n. 4313/2019 (Proc. n. 8614/2024) - Avviso per la manifestazione di interesse per l'assegnazione di una concessione di area del demanio idrico di complessivi 2.920 mq, situate lungo le pertinenze del corso d'acqua (TS54855) affluente del Nuovo Canale Barbaruta, in località Barbaruta nel comune di Grosseto (GR), ad uso sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2) – riferimenti catastali: foglio 44, particella 40/p .

Con il presente avviso si rende noto che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 60/R/2016, una richiesta di concessione per l'utilizzo di aree del demanio idrico, giudicata ammissibile, e che pertanto è possibile presentare domande in concorrenza per l'assegnazione di detta concessione nel termine di **30 giorni** decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Entro il medesimo termine i titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.

RICHIEDENTE

Brinieri Edoardo.

DESCRIZIONE DEL BENE DEMANIALE

L'area oggetto della richiesta si trova su terreni di proprietà pubblica, in gestione al demanio idrico, per un totale di mq 2.920, situata nel comune di Grosseto (GR) lungo le pertinenze del corso d'acqua (TS54855) affluente del Nuovo Canale Barbaruta, in località Barbaruta - riferimenti catastali: particella 40/p del foglio 44 -, identificata nell'elaborato grafico catastale ed ortofoto (allegato F).

USO CONSENTITO

È consentito l'uso sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2, Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii.).

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione viene rilasciata per la durata massima di nove anni continuativi, a partire dalla data del decreto di concessione, e non sarà rinnovabile.

CANONE POSTO A BASE DELLA PROCEDURA

Il canone posto a base della procedura di assegnazione del bene demaniale sopra descritto è stato determinato, con riferimento ai criteri di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii. (uso taglio di vegetazione - sfalcio, tip. 8.2 : 12,00 €/ha), nell'importo annuale di **€ 12,00**.

DISCIPLINARE

La concessione del bene demaniale sopra descritto è soggetta agli obblighi e alle condizioni riportate nel disciplinare allegato all'atto di concessione, che ne costituirà parte integrante e sostanziale, di cui si allega lo schema (allegato D).

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Persone fisiche, in forma singola o associata, o giuridiche, pubbliche o private.

Nel caso di domanda presentata da più soggetti, i richiedenti devono individuare un unico referente per i rapporti con il settore competente.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1 – Istanza, offerta tecnica e documentazione amministrativa

Tutti i soggetti interessati dovranno far pervenire per via telematica, entro **30 giorni** decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.T., alla Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Sud, all'indirizzo PEC regionetoscana@postacert.toscana.it oppure attraverso il sistema web Apaci: <http://www.regione.toscana.it/apaci> selezionando come amministrazione destinataria "Regione Toscana Giunta", la seguente documentazione, pena l'esclusione dalla procedura:

- **istanza in bollo e dichiarazioni sostitutive** di cui all'art. 15, comma 2, del D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 (redatta su modello "allegato C");
- **copia del versamento degli oneri istruttori** (€ 100,00, versamento tramite bonifico bancario su conto corrente postale intestato a Regione Toscana - codice IBAN: IT8900760102800001031575820, indicando nella causale "**Oneri istruttori pratica SiDIT n. 4313/2019**");
- **offerta tecnica**, con contenuti riferiti a:
 1. caratteristiche del progetto che garantiscano funzionalità idraulica, salvaguardia ambientale, finalità conservativa del bene, riqualificazione dell'area;
 2. misura degli investimenti da realizzare e degli interventi di recupero ambientale.

In alternativa è possibile trasmettere tutta la documentazione predetta all'indirizzo "Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Sud, Corso Carducci n. 57, 58100 Grosseto", a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito ovvero mediante consegna diretta. Il plico dovrà recare all'esterno, pena l'esclusione dalla procedura, oltre all'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, la dicitura:

"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTA TECNICA – PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREA APPARTENENTE AL DEMANIO IDRICO – Pratica SiDIT n. 4313/2019" (*tale oggetto deve essere utilizzato anche in caso di invio telematico*).

2 - Offerta economica

Il plico contenente l'**offerta economica** (redatta su modello "allegato E") dovrà pervenire all'indirizzo "Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Sud, Corso Carducci n. 57, 58100 Grosseto", a mezzo **raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito ovvero mediante consegna diretta, entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze**. Il plico dovrà essere sigillato e recare all'esterno, pena l'esclusione dalla procedura, oltre all'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, la dicitura:

"OFFERTA ECONOMICA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREA APPARTENENTE AL DEMANIO IDRICO – Pratica SiDIT n. 4313/2019".

Il recapito dei plichi, entro il termine sopraindicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

ADEMPIMENTI PRIMO ISTANTE

Il soggetto che ha già presentato domanda ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del succitato Regolamento, ferma restando la domanda presentata, nel caso di richieste in concorrenza potrà integrarla, ai sensi dell'art 12, comma 5, con la documentazione tecnica e con l'offerta relativa al canone, a pena di inammissibilità, entro 15 giorni dalla richiesta dello scrivente Settore.

PROCEDURA DI SELEZIONE

In caso di presentazione di domande in concorrenza sarà nominata una commissione giudicatrice con provvedimento del dirigente di Settore, con il compito di analizzare le domande pervenute,

valutare la presenza di priorità per l'assegnazione della concessione e, in assenza di priorità, valutare le offerte tecniche ed economiche, secondo i criteri appresso specificati.

Apertura buste contenenti l'offerta economica

Le buste contenenti le offerte economiche saranno aperte in seduta pubblica presso gli Uffici del Genio Civile Toscana Sud in Grosseto, Corso Carducci n. 57.

L'avviso contenente notizia della nomina della commissione giudicatrice, della data e dell'ora della seduta pubblica, sarà pubblicato sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/manifestazioni-interesse-e-bandi-per-concessioni-demaniali>, alla voce "MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E BANDI PER CONCESSIONI DEMANIALI", così come qualsiasi altra comunicazione ai soggetti interessati alla procedura di affidamento.

Criteri per la selezione delle domande

La scelta del soggetto cui affidare l'area sarà effettuata tenuto conto dei criteri generali indicati dal Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016.

L'Amministrazione attiverà la selezione delle domande in concorrenza sulla base dei seguenti criteri di priorità stabiliti dall'art. 19 del Regolamento:

- a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla natura demaniale del bene;
- b) domanda avente finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;
- c) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui all'art. 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
- d) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui all'articolo 4 bis della legge n. 203/1982;
- e) domanda finalizzata all'uso agricolo di proprietario o affittuario di terreni confinanti con l'area demaniale.

Valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi

In assenza di un criterio di priorità per l'assegnazione della concessione, la Commissione nominata con provvedimento dirigenziale provvederà ad esaminare le proposte tecniche ed economiche.

I punteggi da assegnare agli elementi di valutazione (tecnici ed economici) sono complessivamente pari a 100. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che riporterà il punteggio complessivamente più alto, valutabile sulla base dei criteri di seguito indicati (art. 18 del Regolamento):

- a) caratteristiche del progetto che garantiscano funzionalità idraulica, salvaguardia ambientale, finalità conservativa del bene, riqualificazione dell'area (punteggio massimo attribuibile: 55 punti);
- b) misura degli investimenti da realizzare e/o entità degli interventi di recupero ambientale (punteggio massimo attribuibile: 5 punti);
- c) canone concessorio maggiormente remunerativo (punteggio massimo attribuibile: 40 punti).

La valutazione del contenuto dell'offerta tecnica presentata è effettuata in relazione ai seguenti criteri:

	Criteri	Subcriteri	Criteri motivazionali per attribuzione del punteggio	Punti
a)	Caratteristiche del progetto	Criteri adottati per la riduzione del rischio idraulico/geomorfologico	Eventuali interventi volti ad impedire l'erosione del suolo, quali ad esempio sistemi di drenaggio anti-ruscellamento, ecc..	40
		Criteri adottati per la	Ad esempio: interventi aventi obiettivi	15

		riqualificazione dell'area	di riqualificazione ambientale e/o naturalistica.	
b)	Misura degli investimenti/interventi			5
c)	Canone concessorio maggiormente remunerativo			40

A parità di punteggio la concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto per l'offerta economica.

La Regione Toscana si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o per motivi di interesse pubblico, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di alcun genere. La Regione può sospendere o non aggiudicare la gara per ragioni di pubblico interesse o affidare la concessione al concorrente che segue in graduatoria in caso di risoluzione, rescissione del contratto o revoca dell'aggiudicazione.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

A seguito dell'assegnazione provvisoria per il rilascio del decreto di concessione al soggetto aggiudicatario verrà richiesto di:

- versare il canone di concessione, anticipatamente alla data del decreto di concessione;
- provvedere al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla l.r. 2/1971, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione;
- costituire un deposito cauzionale, pari ad una annualità del canone annuo proposto, mediante versamento su conto corrente o bonifico bancario intestato a Regione Toscana oppure mediante fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa rilasciata da imprese autorizzate ai sensi della normativa vigente;
- versare l'imposta di bollo sul decreto, per l'importo di € 16,00, e sul disciplinare, per l'importo di € 16,00 ogni 100 righe;
- versare l'imposta di bollo per l'offerta economica per l'importo di € 16,00;
- provvedere al versamento delle eventuali spese di registrazione del decreto di concessione (ivi comprese le spese di bollo), ai sensi dell'art. 5 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131.

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.G.R. 60/R/2016, il termine della conclusione del procedimento è di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di concessione dell'area del demanio idrico oggetto del presente avviso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nell'istanza vengono acquisiti ai fini dell'istruttoria e del rilascio della concessione, compresi gli adempimenti contabili;

- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli;
- i dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti inerenti la presente procedura nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- relativamente ai suddetti dati, all'interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679;
- il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del Settore Genio Civile Toscana Sud.

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud.

FORO COMPETENTE

Ogni controversia derivante dal presente atto o comunque ad essa connessa sarà deferita all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Firenze.

INFORMAZIONI

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Procedure Tecniche Autorizzative del Genio Civile Toscana Sud - Regione Toscana, ove sono disponibili anche i modelli e gli atti, previo appuntamento, telefonando a:

- Stefano Pignotti - tel. 0554387254;
- Cosimo Fariello - tel. 0554385439 (per informazioni amministrative);
- Massimo Bilotti - tel. 0554386521 (per informazioni tecniche).

Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R.T., sul sito web della Regione Toscana, sull'albo pretorio del Comune di Grosseto e sul relativo sito istituzionale.

Il Dirigente

ALLEGATO C

Pratica n. _____
Protocollo

<i>SPAZIO RISERVATO ALLA REGIONE TOSCANA</i>

MARCA DA BOLLO € 16,00



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Alla Regione Toscana
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud
Corso Carducci n. 57
58100 – Grosseto (GR)
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: istanza di ammissione e relative dichiarazioni sostitutive per la partecipazione all'avviso pubblico per il rilascio di concessione di area del demanio idrico per complessivi 2.920 mq, situata lungo le pertinenze del corso d'acqua (TS54855) affluente del Nuovo Canale Barbaruta, in località Barbaruta nel comune di Grosseto (GR), ad uso sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2) – riferimenti catastali: foglio 44, particella 40/p . Pratica SIDIT n. 4313/2019 (Proc. n. 8614/2024).

Il/La sottoscritto/a			
Residente in	Via		nr
Località	CAP	Comune	Prov.
Nato a			il
Codice fiscale			

<i>Titolare dell'impresa individuale</i> _____			
Sede legale in	Via		n.
Località	CAP	Comune	Prov.
Tel.	Fax	Cell.	
<i>e-mail</i>			
PEC			

ovvero

<i>Legale rappresentante della società</i> <i>(ragione/denominazione sociale)</i> _____			
Codice fiscale		P. IVA	
Sede legale in	Via		n.
Loc.	CAP	Comune	Prov.
Tel.	Fax	Cell.	
<i>e-mail</i>			

PEC	
Tecnico incaricato¹	
Iscritto all'albo	
Provincia di	N.
Domiciliato in	
Via/Piazza	n.
Tel.	Fax
PEC	

PRESO ATTO

di tutte le condizioni e termini di partecipazione, stabiliti nell'Avviso pubblicato sul B.U.R.T. in data ____/____/____

MANIFESTA

l'interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto, relativa alla concessione di area del demanio idrico, ed a questo effetto, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

- 1 di voler partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto;
- 2 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- 3 ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4 di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);
- 5 di essere in regola con il pagamento di canoni e/o indennizzi a qualsiasi titolo dovuti alla Regione Toscana in relazione all'utilizzo di beni di proprietà pubblica;
- 6 di essere reperibile, per eventuali comunicazioni urgenti riguardanti la procedura in questione, alla seguente utenza di telefonia mobile: _____;
- 7 di aver provveduto al pagamento degli oneri istruttori, ed a tal fine allega copia del versamento effettuato a favore della Regione Toscana, come da indicazioni contenute nell'Avviso (allegato A).

DICHIARA INOLTRE

- che la domanda è presentata da ente pubblico ed è finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla natura demaniale del bene;
- che la domanda ha finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;

¹ Non necessario in caso di richiesta di concessione di suolo demaniale senza opere.

- di essere imprenditore agricolo/coltivatore diretto con diritto di preferenza di cui all'articolo 51 della legge n. 203/1982 "Norme sui contratti agrari";
- di essere imprenditore agricolo/coltivatore diretto con diritto di prelazione di cui all'articolo 4 bis della legge n. 203/1982;
- che la domanda è finalizzata all'uso agricolo di proprietario o affittuario di terreni confinanti con l'area demaniale.

Luogo e data _____

FIRMA²

- Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 aprile 2016, la Regione Toscana al trattamento dei dati personali, il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell'organizzazione dell'ente.

Luogo e data _____

FIRMA

SI ALLEGANO i seguenti elaborati tecnici:

N.B. - Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione (ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016): dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; in qualunque altro tipo di società o consorzio da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. In alternativa, le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma disgiunta, purché le dichiarazioni di cui all'art. 80, corredate dalla dichiarazione della consapevolezza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, vengano rese comunque – anche separatamente – da tutti i soggetti sopra indicati e siano pertanto allegate. Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione (ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000), fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.

² In caso di invio tramite PEC o Apaci è possibile sottoscrivere con firma digitale. In caso di firma autografa allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (tale ultima modalità deve essere adottata in caso di invio con raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito o consegna diretta).

DELEGA INTERMEDIARIO PER LA PRATICA

Il richiedente delega il Tecnico incaricato _____
ai soli fini della presentazione della presente richiesta ed elegge domicilio fino alla conclusione
del procedimento, presso la sua posta elettronica certificata (PEC), per ogni comunicazione
inerente il procedimento, ivi compreso il provvedimento finale.

Luogo e data _____

Il Richiedente

	<u>Allegato D</u>	<i>Atto soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972</i>
	REGIONE TOSCANA	
	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE	
	SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD	
	Pratica SiDIT n. 4313/2019 - Proc. n. 8614/2024	
	Disciplinare per la concessione di area del demanio idrico per complessivi mq	
	2.920, situata nel comune di Grosseto (GR) lungo il corso d'acqua	
	(TS54855) affluente del Nuovo Canale Barbaruta, in località Barbaruta, ad	
	uso sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2) – riferimenti catastali: foglio	
	44, particella 40/p.	
	DISCIPLINARE	
	Sottoscritto [SE PERSONA FISICA] dal/la sig./ra [COGNOME NOME] nato/a	
	a [COMUNE DI NASCITA] il [CODICE FISCALE], residente a [COMUNE	
	DI RESIDENZA], in [INDIRIZZO DI RESIDENZA],	
	[SE PERSONA GIURIDICA] da [RAGIONE SOCIALE], con sede legale a	
	[COMUNE SEDE LEGALE] Frazione – CF/P.I. [CODICE FISCALE], nella	
	persona del Sig. nato a [COMUNE NASCITA] il [DATA], C.F. [CODICE	
	FISCALE], domiciliato per la carica in via [VIA], a [A], quale titolare/legale	
	rappresentante/procuratore speciale del Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed Amministratore Delegato (oppure) giusta procura speciale	
	Rep. n. [NUMERO] del [DATA] ai rogiti del Notaio [NOTAIO] (iscritto al	
	Collegio notarile Distretto di [DISTRETTO])	
	, (SE ENTE PUBBLICO) da [DA], con sede legale in [COMUNE SEDE	
	LEGALE], C.F./P.I. [CODICE FISCALE], in persona legale rappresentante	
	sig./ra [PERSONA] nato/a a [COMUNE NASCITA] il [DATA NASCITA],	
	Pagina n. 1 di 10	

		<i>Atto soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972</i>
	<u>Allegato D</u>	
	C.F.[CODICE FISCALE], domiciliato/a per la carica in [DOMICILIO].	
	Datosi preliminarmente atto che il presente disciplinare sarà sottoposto ad	
	approvazione con Decreto di concessione;	
	Art. 1 – Oggetto della concessione	
	Oggetto della concessione è l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area	
	appartenente al demanio idrico di complessivi mq 2.920, individuata nel	
	comune di Grosseto (GR) lungo il corso d'acqua (TS54855) affluente del	
	Nuovo Canale Barbaruta in località Barbaruta, ad uso sfalcio di vegetazione	
	spontanea (tip. 8.2) – riferimenti catastali: foglio 44, particella 40/p (più in	
	dettaglio rappresentate nella documentazione agli atti d'ufficio, costituente	
	parte integrante della presente scrittura, ancorché non materialmente allegata).	
	Art. 2 – Oneri del concessionario	
	1. Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, è	
	tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso,	
	comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.	
	Il Concessionario si obbliga a:	
	2. assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, mantenendola in	
	buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento,	
	salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non	
	autorizzati, a propria cura e spese;	
	3. consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente,	
	che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di	
	manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi	
	eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per	
	garantire il buon regime delle acque, consentire, inoltre l'accesso al personale	
		Pagina n. 2 di 10

	<p><u>Allegato D</u></p> <p>del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di</p>	<p><i>Atto soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972</i></p>
	competenza;	
	4. sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da	
	ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla	
	proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di	
	inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri	
	del risarcimento;	
	5. rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di	
	pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque	
	contenuta nel R.D. n° 523/1904 e nel R.D. n° 1775/1933, tenendo fin d'ora	
	indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;	
	6. non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte,	
	innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente,	
	prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate	
	resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto	
	a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette	
	opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e	
	spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a	
	proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;	
	7. assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli	
	oneri tributari;	
	8. non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di	
	concessione; nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento	
	regionale in materia , dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con	
	le modalità stabiliti nel regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del	
		<p>Pagina n. 3 di 10</p>

	<p style="text-align: center;"><u>Allegato D</u></p>	<p style="text-align: right;"><i>Atto soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972</i></p>
	<p>Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà sottoscritto</p>	
	<p>il disciplinare di concessione;</p>	
	<p>9. assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle</p>	
	<p>aree demaniali interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.</p>	
	<p>Inoltre il Concessionario:</p>	
	<p>10. rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i</p>	
	<p>danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di</p>	
	<p>quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi</p>	
	<p>responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che</p>	
	<p>potessero derivare dall'uso dell'area;</p>	
	<p>11. dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o</p>	
	<p>guasto causato in generale per effetto del presente atto, in conformità alle</p>	
	<p>prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;</p>	
	<p>12. è obbligato, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane</p>	
	<p>intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa la messa in pristino</p>	
	<p>dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si</p>	
	<p>rendessero necessarie o per ogni pubblico interesse che potesse sopravvenire;</p>	
	<p>13. dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere</p>	
	<p>all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private</p>	
	<p>e/o pubbliche limitrofe.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 3 – Ulteriori obblighi</p>	
	<p>1. Il presente disciplinare riguarda esclusivamente quanto indicato in oggetto,</p>	
	<p>per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata</p>	
	<p>nell'istanza presentata, od altro comunque non previsto, dovrà essere</p>	
	<p>sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la autorizzazione prima</p>	
	<p style="text-align: right;">Pagina n. 4 di 10</p>	

	<p><u>Allegato D</u></p> <p>della loro esecuzione;</p>	<p><i>Atto soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972</i></p>
	<p>2. tutta la vegetazione tagliata dovrà essere asportata, assicurandosi che</p>	
	<p>rimanga in loco il tempo strettamente necessario al suo essiccamento e</p>	
	<p>comunque il concessionario sarà responsabile di qualsiasi danno conseguente</p>	
	<p>alla sua mancata asportazione in caso di piena;</p>	
	<p>3. in nessun caso l'erba essiccata e imballata dovrà rimanere in golena, né</p>	
	<p>dovrà ostacolare il passaggio di mezzi sulle sommità arginali;</p>	
	<p>4. il Concessionario non accamperà nessun diritto per i danni provocati dal</p>	
	<p>personale della Regione Toscana, nello svolgimento dei normali compiti</p>	
	<p>vigilanza idraulica e servizio di piena;</p>	
	<p>5. lo sfalcio dei prodotti erbosi dovrà essere eseguito periodicamente al fine di</p>	
	<p>evitare che l'eccessiva vegetazione possa ostacolare il deflusso delle acque;</p>	
	<p>6. non dovranno essere lasciate dentro le golene macchine o attrezzature</p>	
	<p>incustodite;</p>	
	<p>7. è fatto divieto di transito per mezzi pesanti su argini sponde e loro pertinenze</p>	
	<p>in caso di terreno bagnato;</p>	
	<p>8. l'attività di sfalcio oggetto della presente concessione esclude qualsiasi</p>	
	<p>attività di taglio della vegetazione arborea e arbustiva presente nell'area;</p>	
	<p>Art. 4 – Clausola di solidarietà</p>	
	<p><i>[presente solo nel caso di concessione rilasciata a due o più soggetti]</i> I</p>	
	<p>concessionari, cointestatari della concessione in oggetto e condebitori sono, ex</p>	
	<p>articolo 1292 e ss c.c., tenuti in solido all'adempimento di tutti oneri,</p>	
	<p>prescrizioni, adempimenti previsti dal presente disciplinare;</p>	
	<p>Gli stessi indicano il Sig. _____ quale referente unico per i rapporti</p>	
	<p>col settore competente ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.</p>	
		<p>Pagina n. 5 di 10</p>

	<p style="text-align: center;"><u>Allegato D</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 5 – Durata della concessione</p>	<p style="text-align: right;"><i>Atto soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972</i></p>
	<p>La concessione viene rilasciata per la durata di nove anni a partire dalla data</p>	
	<p>del decreto di concessione e non sarà rinnovabile.</p>	
	<p>La concessione potrà essere revocata in qualunque momento per sopravvenute</p>	
	<p>ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne</p>	
	<p>avrebbero determinato il diniego.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 6 – Canone</p>	
	<p>1. Il canone demaniale annuale ammonta ad € _____ ;</p>	
	<p>2. Il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla</p>	
	<p>base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;</p>	
	<p>3. Per le successive annualità il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato</p>	
	<p>secondo legge, sarà dovuto anche se il Concessionario non possa o non voglia</p>	
	<p>fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia;</p>	
	<p>4. In caso di rinuncia da parte del concessionario, lo stesso è consapevole che</p>	
	<p>rimarrà obbligato al rispetto di quanto convenuto nel presente atto fino</p>	
	<p>all'emanazione del provvedimento di cessazione anticipata della concessione;</p>	
	<p>5. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso</p>	
	<p>alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della</p>	
	<p>annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non</p>	
	<p>coincidente con la rinuncia;</p>	
	<p>6. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c. 2 n. 3 c.c., in caso</p>	
	<p>di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica</p>	
	<p>automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in</p>	
	<p>mora (cd. mora <i>ex re</i>);</p>	
	<p>7. Il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del</p>	
	<p style="text-align: right;">Pagina n. 6 di 10</p>	

	<p><u>Allegato D</u></p> <p>Regolamento, a corrispondere l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali</p>	<p><i>Atto soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972</i></p>
	dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato (istituita dalla	
	l.r. n. 2/1971);	
	8. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale, nei	
	termini previsti, comporta l'applicazione degli interessi di mora al tasso legale.	
	Art. 7 – Revoca e decadenza	
	1. La concessione potrà, con provvedimento motivato, essere revocata, sospesa	
	o modificata anche parzialmente in qualunque momento e senza obbligo di	
	indennizzo, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso	
	d'acqua interessato o pubblica utilità o di pubblico interesse.	
	2. La concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla	
	normativa di riferimento statale, nei seguenti casi:	
	- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni	
	legislative, regolamentari o nel presente disciplinare di concessione;	
	- mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;	
	- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;	
	- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi, compresi gli enti	
	pubblici.	
	3. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente	
	assegnerà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario	
	potrà presentare le proprie deduzioni.	
	4. Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per	
	gli interventi e/o opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già	
	pagato per l'anno di riferimento;	
	5. Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della l.r. 80/2015, il	
	Pagina n. 7 di 10	

	<p style="text-align: center;"><u>Allegato D</u></p>	<p style="text-align: right;"><i>Atto soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972</i></p>
	<p>Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e</p>	
	<p>all'eventuale ripristino ai sensi dell'articolo seguente.</p>	
	<p>6. In caso di mancato rilascio, lo sfratto è eseguito in via amministrativa.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 8 – Cessazione della concessione</p>	
	<p>Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine, revoca, rinuncia,</p>	
	<p>la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di</p>	
	<p>ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato; qualora il</p>	
	<p>Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione</p>	
	<p>d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi</p>	
	<p>l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il</p>	
	<p>Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva</p>	
	<p>la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per</p>	
	<p>l'amministrazione.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 9 – Cauzione</p>	
	<p>1. A garanzia del regolare pagamento del canone dovuto e/o a titolo di rimborso</p>	
	<p>delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, il</p>	
	<p>Concessionario ha versato la somma pari a € _____ corrispondenti a una</p>	
	<p>annualità dell'importo del canone fissato all'art. [] del presente disciplinare</p>	
	<p>come da quietanza conservata in atti.</p>	
	<p>2. Al Concessionario incorre l'obbligo di reintegrare entro un congruo termine</p>	
	<p>di tempo eventuali prelievi disposti dalla Concedente sul deposito cauzionale;</p>	
	<p>3. La garanzia di cui sopra verrà restituita al Concessionario, con Decreto del</p>	
	<p>Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato</p>	
	<p>l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri</p>	
	<p>assunti con la sottoscrizione del presente disciplinare, in modo particolare di</p>	
	<p style="text-align: right;">Pagina n. 8 di 10</p>	

	<p><u>Allegato D</u></p> <p>quanto disposto dall'art. 22 e 23 del Regolamento;</p>	<p><i>Atto soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972</i></p>
	<p>4. Le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 10 – Efficacia</p>	
	<p>L'efficacia della presente scrittura privata decorre dalla data di pubblicazione</p>	
	<p>del decreto di concessione, di cui costituisce atto presupposto.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 11 – Rinvio a Leggi e regolamenti</p>	
	<p>Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si applicano le</p>	
	<p>vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in</p>	
	<p>particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle</p>	
	<p>acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti</p>	
	<p>nel territorio dove i beni sono ubicati.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 12 – Domicilio legale</p>	
	<p>Agli effetti della presente scrittura privata, le parti eleggono domicilio come</p>	
	<p>segue: la Regione Toscana - Settore Genio Civile Toscana Sud - presso la</p>	
	<p>propria sede di Grosseto, Corso Carducci n° 57; il Concessionario nel comune</p>	
	<p>di _____ in via _____ n. _____.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 13 – Registrazione fiscale</p>	
	<p>1. L'onere relativo all'imposta per la registrazione della presente scrittura</p>	
	<p>presso l'Agenzia delle Entrate (dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte II,</p>	
	<p>allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131) è a carico del Concessionario;</p>	
	<p>2. Restano in ogni caso a carico del Concessionario tutte le altre spese inerenti</p>	
	<p>la concessione, compresa l'imposta di bollo.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 14 – Foro competente</p>	
	<p>Ogni controversia derivante dal presente atto o comunque ad essa connessa</p>	
	<p>sarà deferita all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di</p>	
	<p style="text-align: right;">Pagina n. 9 di 10</p>	

	<p style="text-align: center;"><u>Allegato D</u></p> <p>Firenze.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Atto soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972</i></p>
	<p>Letto, approvato, e sottoscritto.</p>	
	<p>[LUOGO] _____ il [DATA] _____</p>	
	<p>F.to il Concessionario _____</p>	
	<p>Il Concessionario, ai sensi dell'art. 1341 c. 2 del Codice Civile, dichiara di</p>	
	<p>accettare espressamente tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti agli Articoli</p>	
	<p>numero 2, 3, [4], 5, 6 e 7, 8, 9.</p>	
	<p>[LUOGO] _____ il [DATA] _____</p>	
	<p>F.to il Concessionario _____</p>	
	<p style="text-align: right;">Pagina n. 10 di 10</p>	

MODELLO OFFERTA ECONOMICA (ALLEGATO E)

OGGETTO: Avviso per la manifestazione di interesse per l'assegnazione di una concessione di area del demanio idrico per complessivi mq 2.920, situata lungo le pertinenze del corso d'acqua (TS54855) affluente del Nuovo Canale Barbaruta, in località Barbaruta nel comune di Grosseto (GR), ad uso sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2) – riferimenti catastali: foglio 44, particella 40/p.

Pratica SiDIT n. 4313/2019 - Proc. n. 8614/2024.– Offerta economica.

Alla Regione Toscana
Settore Genio Civile Toscana Sud
Corso Carducci n. 57
58100 – Grosseto (GR)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____, via _____ n. _____
in qualità di legale rappresentante *ovvero* _____
dell'Impresa _____
con sede in _____ Prov. _____ CAP _____
Via/Piazza _____ N. _____
Partita IVA _____ C.F. _____

OFFRE

euro _____ a titolo di canone concessorio annuale -

(in lettere) _____

Data, _____

Firma del titolare / legale rappresentante

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica
del documento di identità del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Allegato F

Pratica SiDIT n. 4313/2019 (Proc. n. 8614/2024).

DESCRIZIONE BENE DEMANIALE

L' area si trova su terreno di proprietà pubblica, in gestione al demanio idrico, per un totale di 2.920 mq, situata lungo le pertinenze del corso d'acqua (TS54855) affluente del Nuovo Canale Barbaruta, in località Barbaruta nel comune di Grosseto (GR) – riferimenti catastali: foglio 44, particella 40/p.

USO CONSENTITO

Sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2 - Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii).





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22521 - Data adozione: 09/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante due pozzi, denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 192453/2020 C.L. VER 4118).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025301

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. 159134 del 08/03/2024, intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad uso civile) relativa a due pozzi nel Comune di Viareggio (LU), di

cui alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 29/12/2000 prot. n. 17603 (prat. n. VER 4118);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 18711 del 12/08/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. 159134 del 08/03/2024, di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica Sidit n. 192453/2020 C.L. VER 4118;

Dato atto che in data 19/02/2024 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 per complessivi Euro 1.534,22; con pagoPA, in data 27/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 273,65 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 192453/2020 C.L. VER 4118;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante due pozzi, denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 29/12/2000 prot. n. 17603, nel Comune di Viareggio (LU), FG 28 Mappale 242, ad uso civile, in particolare per lavaggio attrezzature e irrigazione aree verdi (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 18711 del 12/08/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 192453/2020 C.L. VER 4118);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 30/09/2024 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/09/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante due pozzi, denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 29/12/2000 prot. n. 17603, nel Comune di Viareggio (LU), FG 28 Mappale 242, ad uso civile, in particolare per lavaggio attrezzature e irrigazione aree verdi (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 18711 del 12/08/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 192453/2020 C.L. VER 4118);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 30/09/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A, non pubblicato);
4. di dare atto che in data in data 19/02/2024 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 per complessivi Euro 1.534,22; con pagoPA, in data 27/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 273,65 e il contributo idrografico di Euro 40,00;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare

dc7d3e4d645848880a642a2b9b1099e1b320d8131eb7e91b35e1826fe7961f86

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22523 - Data adozione: 09/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante due pozzi, denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 192461/2020 C.L. VER 4120).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025306

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. 188582 del 25/03/2024, intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad uso civile) relativa a due pozzi nel Comune di Viareggio (LU), di

cui alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 29/12/2000 prot. n. 17603 (prat. n. VER 4120);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 19268 del 23/08/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. 188582 del 25/03/2024, di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica Sidit n. 192461/2020 C.L. VER 4120;

Dato atto che in data 16/07/2024 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 per complessivi Euro 1.535,02; con pagoPA, in data 20/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 273,65 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 192461/2020 C.L. VER 4120;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante due pozzi, denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 29/12/2000 prot. n. 17603, nel Comune di Viareggio (LU), FG 28 Mappale 242, ad uso civile, in particolare per lavaggio attrezzature e irrigazione aree verdi (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 19268 del 23/08/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 192461/2020 C.L. VER 4120);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 23/09/2024 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 23/09/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante due pozzi, denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 29/12/2000 prot. n. 17603, nel Comune di Viareggio (LU), FG 28 Mappale 242, ad uso civile, in particolare per lavaggio attrezzature e irrigazione aree verdi (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 19268 del 23/08/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 192461/2020 C.L. VER 4120);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 23/09/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A, non pubblicato);
4. di dare atto che in data 16/07/2024 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 per complessivi Euro 1.535,02; con pagoPA, in data 20/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 273,65 e il contributo idrografico di Euro 40,00;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

8e8fb239fdb260359628ce07706c2c421013153e2982f78b21ba55d251b97ee



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22525 - Data adozione: 09/10/2024

Oggetto: RD 523/1904, L. 37/1994. Pratica n. 4572, SiDIT n. 2204/2024, procedimento n. 3672/2024. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, occupate dal ponte "Vergai" sul torrente Corfino (TN14636), nella frazione di Corfino, nel comune di Villa Collemandina (LU).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025342

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 1035/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55" ;

VISTA l'istanza di concessione idraulica, presentata dalla Provincia di Lucca, di seguito denominata "concessionario", c.f. 8001210569, con sede legale a Palazzo Ducale-Cortile Carrara a Lucca, acquisita al protocollo della Regione Toscana il 22.05.2024 con n.286750, alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati, a firma del tecnico iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 223:

- relazione tecnico descrittiva
- localizzazione su estratto catastale e corografia
- cronoprogramma dei lavori
- stato attuale ponte – arcata maggiore – piante, profilo longitudinale e sezioni
- stato attuale progetto – interventi arcata maggiore – piante, vista lato valle, sezioni e dettagli;

PRESO ATTO che l'Ente Provincia è esente dal versamento degli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 23 comma 2 Reg. 42/R/2018 e dell'imposta di bollo sia per l'istanza che per il rilascio del presente atto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 allegato B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso, a titolo esclusivo e temporaneo, di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, occupate dal ponte "Vergai" sul torrente Corfino (TN14636), nella frazione di Corfino, nel comune di Villa Collemandina (LU);

PRESO ATTO che il ponte, costruito nella seconda metà degli anni trenta del secolo scorso, identificato al foglio di mappa n. 316 nei pressi del mappale 5947, al foglio 315 nei pressi dei mappali 6323-4596, al foglio 218 nei pressi del mappale 5579, al foglio 216 nei pressi del mappale 6098, è composto da due arcate in c.a., è lungo circa 95 m., largo circa 5,25 m.e occupa una superficie di circa 489,75 mq.;

CONSIDERATO il proprio parere favorevole espresso con nota prot. n. 259754 il 28/06/2022, in occasione della Conferenza dei Servizi del 24/10/2022 relativa al progetto definitivo per l'intervento denominato "*Risanamento conservativo di protezione e di miglioramento sismico del ponte Vergai nel Comune di Villa Collemandina*";

DATO ATTO che la concessione è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera a del D.P.G.R. 60/R/2016 e s..m.i;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D.P.G.R. 60/R/2016, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare considerato che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale, che descrive i lavori e le caratteristiche più significative dell'opera, con evidenziate le porzioni di aree demaniali impegnate è quella allegata all'istanza (pratica n. 4572, SiDIT n. 2204/2024, procedimento n. 3672/2024);

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto della porzione di area del Demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

STABILITO che il Concessionario, oltre a rispettare le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, è obbligato:

- a garantire l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- ad assumere la custodia delle porzioni di aree demaniali in concessione, oltretutto dell'opera realizzata, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo del manufatto, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso all'opera oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle porzioni di aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904

e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a ripristinare i luoghi, a proprie spese, alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine di durata indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'opera in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale delle porzioni di aree;

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19, decorrenti dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il concessionario dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, per l'occupazione delle suddette porzioni di area, € 161,60, importo determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RISCONTRATO che il richiedente in data 01/08/2024 (prot. 0429479) ha provveduto ad inoltrare le attestazioni dei seguenti versamenti:

€ 819,39 di indennità pregresse (anni 2019-2020-2021-2022-2023 + interessi legali + aggiornamento tasso inflazione per l'anno 2022)

€ 248,06 di imposta regionale per gli anni 2021-2022-2023 +interessi legali + aggiornamento tasso inflazione per l'anno 2022

€ 161,60 di canone per l'anno 2024

€ 80,80 di imposta regionale per l'anno 2024

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di rilasciare alla Provincia di Lucca, c.f. 8001210569, con sede legale a Palazzo Ducale-Cortile Carrara a Lucca, in nome del Sindaco pro tempore, la concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, occupate dal ponte "Vergai" sul torrente Corfino (TN14636), nella frazione di Corfino, nel comune di Villa Collemandina (LU);

- che la concessione venga rilasciata per 19 anni, decorrenti dalla data del presente atto;

-che la Provincia di Lucca dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, per l'occupazione delle suddette porzioni di aree, € 161,60, importo determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

-che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

-che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-di notificare il presente atto alla Provincia e al tecnico incaricato dalla stessa, tramite indirizzo pec;

-che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22527 - Data adozione: 09/10/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale per la realizzazione di rete in fibra ottica con attraversamenti e parallelismi di vari corsi d'acqua in Comune di Castiglion Fiorentino e Cortona. Pratica SiDIT 6725/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025307

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 6725/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 491206 del 13-09-2024 presentata da Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede in Comune di Milano, Via Luisa Battistotti Sassi, n. 11 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico incaricato iscritto all'Ordine Ingegneri Perugia, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica con tipologie di attraversamento e modalità di attraversamento;
- Relazione di compatibilità idraulica;
- Corografia con attraversamenti;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- la realizzazione di una rete in fibra ottica con vari tipologie di attraversamento e parallelismo nelle pertinenze di vari corsi d'acqua riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, in varie località nei Comuni di Castiglion Fiorentino e Cortona, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 9153/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero

necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01230300523501 del 10/09/2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A. la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale per la realizzazione di rete in fibra ottica con attraversamenti e parallelismi di vari corsi d'acqua riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, in Comune di Castiglion Fiorentino e Cortona;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: openfiber.permessi.toscana@pec.openfiber.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Elenco interferenze

98dd08ad26798142a0bdc45209debff9ecdb6f68a076901216515dd4cade2aa6

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	CASTIGLION FIORENTINO - INTERFERENZE IDRICHE_PL	30/07/2024

TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI:

RIF. TAV.	NOME	COD. IDRETLR79	COMPETENZA GC	INFRASTRUTTURA	N°INT.	N°TIPO	COORD. INTERVENTO (WGS84)
1	RIO DI COZZANO	AV27677	Valdarno Superiore	Ultranet Interrata	1	11	43.354924, 11.901456
2	RIO DELLA CROCINA	AV27819	Valdarno Superiore	ED Aerea	2	2	43.357140, 11.928605
3	BORRO DI RONCO	AV27647	Valdarno Superiore	ED Aerea	3	2	43.355152, 11.938548
3	BORRO DI RONCO	AV27647	Valdarno Superiore	ED Aerea	4	2	43.357066, 11.936813
4	BORRO DI SENAIA	AV27646	Valdarno Superiore	ED Aerea	5	2	43.357198, 11.941165
4	BORRO DI SENAIA	AV27646	Valdarno Superiore	ED Aerea	6	2	43.355309, 11.940417
5	BORRO DI NOCETA	AV27339	Valdarno Superiore	ED Aerea	7	2	43.358763, 11.948538
6	FOSSO DEL CIBINO	AV44101	Valdarno Superiore	TIM Interrata	8	11	43.348100, 11.906364
6	FOSSO DEL CIBINO	AV44101	Valdarno Superiore	ED Aerea	9	2	43.348028, 11.907627
6	FOSSO DEL CIBINO	AV44101	Valdarno Superiore	Comune Interrata	10	11	43.347975, 11.908249
7	FOSSO DEL CIBINO	AV44101	Valdarno Superiore	ED Aerea	11	2	43.348275, 11.910350
7	FOSSO DEL CIBINO	AV44101	Valdarno Superiore	Comune Interrata	12	11	43.348609, 11.910677
8	RIO DELLA CROCINA	AV28439	Valdarno Superiore	ED Aerea	13	2	43.350833, 11.930223
8	SENZA NOME	AV28453	Valdarno Superiore	TIM Aerea	14	2	43.349058, 11.927453
8	RIO DELLA CROCINA	AV28439	Valdarno Superiore	TIM Aerea	15	2	43.350488, 11.930493
9	RIO DELLA CROCINA	AV28439	Valdarno Superiore	ED Aerea	16	2	43.351857, 11.929532
10	RIO DI MAMMI	AV28438	Valdarno Superiore	ED Aerea	17	2	43.352044, 11.935759
10	RIO DI MAMMI	AV28438	Valdarno Superiore	ED Aerea	18	2	43.351347, 11.936209
10	RIO DI MAMMI	AV28438	Valdarno Superiore	TIM Aerea	19	2	43.352042, 11.935765
10	RIO DI MAMMI	AV28438	Valdarno Superiore	Trincea	20	9	43.352036, 11.935772
10	RIO DI MAMMI	AV28438	Valdarno Superiore	ED Aerea	21	2	43.353091, 11.935097
11	TORRENTE CILONE	AV28189	Valdarno Superiore	ED Aerea	22	2	43.352690, 11.939645
11	TORRENTE CILONE	AV28189	Valdarno Superiore	ED Aerea	23	2	43.352889, 11.939683
12	RIO DELLA CROCINA	AV28439	Valdarno Superiore	ED Aerea	24	2	43.348411, 11.931850
12	SENZA NOME	AV28459	Valdarno Superiore	Trincea	25	9	43.346263, 11.932197
12	RIO DELLA CROCINA	AV28439	Valdarno Superiore	Trincea	26	9	43.346418, 11.932197
13	RIO DI MAMMI	AV28438	Valdarno Superiore	ED Aerea	27	2	43.348633, 11.935821
14	TORRENTE CILONE	AV28189	Valdarno Superiore	ED Aerea	28	2	43.348828, 11.941439
14	BORRO DI NOCETA	AV28188	Valdarno Superiore	ED Aerea	29	2	43.349050, 11.941788
15	SENZA NOME	AV28804	Valdarno Superiore	ED Aerea	30	2	43.345093, 11.940582
15	TORRENTE CILONE	AV28682	Valdarno Superiore	Trincea	31	11	43.345760, 11.942713
15	TORRENTE CILONE	AV28682	Valdarno Superiore	ED Aerea	32	2	43.346937, 11.942233
15	TORRENTE CILONE	AV28682	Valdarno Superiore	ED Aerea	33	2	43.346550, 11.942359
16	SENZA NOME	AV28873	Valdarno Superiore	TIM Aerea	34	2	43.342880, 11.939381
16	SENZA NOME	AV28846	Valdarno Superiore	ED Aerea	35	2	43.344299, 11.938333
16	RIO DI MAMMI	AV28577	Valdarno Superiore	Trincea	36	9	43.344966, 11.939234

	Titolo documento		Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA		CASTIGLION FIORENTINO - INTERFERENZE IDRICHE_PL	30/07/2024

16	RIO DI MAMMI	AV28577	Valdarno Superiore	Microtunnelling	37	7	43.344927, 11.939260
16	SENZA NOME	AV28595	Valdarno Superiore	ED Aerea	38	2	43.344594, 11.941727
17	RIO DELLA CROCINA	AV29025	Valdarno Superiore	Comune Interrata	39	11	43.344050, 11.930822
17	RIO DELLA CROCINA	AV28683	Valdarno Superiore	Trincea	40	9	43.345894, 11.932210
18	SENZA NOME	AV43859	Valdarno Superiore	TIM Interrata	41	11	43.342322, 11.915358
18	SENZA NOME	AV43859	Valdarno Superiore	ED Aerea	42	7	43.342406, 11.915302
19	SENZA NOME	AV29061	Valdarno Superiore	ED Aerea	43	2	43.341628, 11.932725
19	SENZA NOME	AV29142	Valdarno Superiore	ED Aerea	44	2	43.341710, 11.934049
19	SENZA NOME	AV28864	Valdarno Superiore	ED Aerea	45	2	43.342887, 11.934977
19	SENZA NOME	AV28863	Valdarno Superiore	ED Aerea	46	2	43.343494, 11.935261
19	SENZA NOME	AV28819	Valdarno Superiore	TIM Interrata	47	11	43.343542, 11.931733
19	SENZA NOME	AV28944	Valdarno Superiore	Trincea	48	9	43.343152, 11.931753
19	SENZA NOME	AV28819	Valdarno Superiore	Trincea	49	9	43.343378, 11.931742
20	SENZA NOME	AV29364	Valdarno Superiore	Comune Interrata	50	11	43.340199, 11.928583
20	SENZA NOME	AV29136	Valdarno Superiore	ED Aerea	51	2	43.340653, 11.929905
20	RIO DELLA CROCINA	AV29403	Valdarno Superiore	Trincea	52	9	43.340737, 11.930994
20	RIO DELLA CROCINA	AV29403	Valdarno Superiore	Infratel Interrata	53	11	43.340757, 11.931000
20	SENZA NOME	AV29136	Valdarno Superiore	Trincea	54	9	43.340633, 11.929935
20	RIO DELLA CROCINA	AV29403	Valdarno Superiore	TIM Aerea	55	2	43.340290, 11.931130
21	SENZA NOME	AV29952	Valdarno Superiore	ED Aerea	56	2	43.335177, 11.928874
21	SENZA NOME	AV29952	Valdarno Superiore	ED Aerea	57	2	43.335192, 11.929304
21	RIO DELLA CROCINA	AV30008	Valdarno Superiore	ED Aerea	58	2	43.335547, 11.928588
21	SENZA NOME	AV29688	Valdarno Superiore	Infratel Interrata	59	11	43.337184, 11.926894
22	SENZA NOME	AV29831	Valdarno Superiore	Comune Interrata	60	11	43.335306, 11.922589
23	SENZA NOME	AV29093	Valdarno Superiore	ED Aerea	61	2	43.341024, 11.939547
23	SENZA NOME	AV29002	Valdarno Superiore	ED Aerea	62	2	43.341755, 11.940044
23	SENZA NOME	AV29161	Valdarno Superiore	ED Aerea	63	2	43.341346, 11.941084
23	SENZA NOME	AV29147	Valdarno Superiore	ED Aerea	64	2	43.341197, 11.941465
23	RIO DI MAMMI	AV29332	Valdarno Superiore	ED Aerea	65	2	43.341079, 11.941764
24	SENZA NOME	AV29379	Valdarno Superiore	ED Aerea	66	2	43.339530, 11.945510
24	SENZA NOME	AV29431	Valdarno Superiore	ED Aerea	67	2	43.339317, 11.946133
24	TORRENTE VINGONE (4)	AV29800	Valdarno Superiore	ED Aerea	68	2	43.338991, 11.947093
25	SENZA NOME	AV29399	Valdarno Superiore	ED Aerea	69	2	43.338759, 11.942405
25	SENZA NOME	AV29419	Valdarno Superiore	ED Aerea	70	2	43.338109, 11.942878
25	SENZA NOME	AV29481	Valdarno Superiore	ED Aerea	71	2	43.337932, 11.943199
25	SENZA NOME	AV29480	Valdarno Superiore	ED Aerea	72	2	43.337747, 11.943577
25	TORRENTE VINGONE (4)	AV29800	Valdarno Superiore	ED Aerea	73	2	43.337433, 11.944158
26	SENZA NOME	AV29905	Valdarno Superiore	ED Aerea	74	2	43.336950, 11.950465

	Titolo documento		Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA		CASTIGLION FIORENTINO - INTERFERENZE IDRICHE_PL	30/07/2024

26	SENZA NOME	AV29905	Valdarno Superiore	Infratel Interrata	75	11	43.337081, 11.950382
26	SENZA NOME	AV29905	Valdarno Superiore	ED Aerea	76	2	43.337913, 11.949759
27	SENZA NOME	AV29489	Valdarno Superiore	ED Aerea	77	2	43.337278, 11.954884
27	BORRO DELLA RACHINA	AV29644	Valdarno Superiore	ED Aerea	78	2	43.336766, 11.956231
27	BORRO DELLA RACHINA	AV29978	Valdarno Superiore	ED Aerea	79	2	43.335810, 11.956428
28	SENZA NOME	AV30678	Valdarno Superiore	ED Aerea	80	2	43.329868, 11.918675
28	ALLACCIANTE RII CASTIGLIONESI	AV30583	Valdarno Superiore	Ultranet Interrata	81	11	43.330598, 11.922422
28	SENZA NOME	AV30200	Valdarno Superiore	Trincea	82	9	43.331734, 11.922544
29	SENZA NOME	AV30002	Valdarno Superiore	ED Aerea	83	2	43.333882, 11.928718
29	SENZA NOME	AV29925	Valdarno Superiore	ED Aerea	84	2	43.333995, 11.929032
29	TORRENTE VINGONE (4)	AV30167	Valdarno Superiore	TIM Aerea	85	2	43.332806, 11.931304
29	TORRENTE VINGONE (4)	AV30167	Valdarno Superiore	Comune Interrata	86	11	43.332864, 11.931543
29	SENZA NOME	AV30143	Valdarno Superiore	ED Aerea	87	2	43.332293, 11.931881
30	SENZA NOME	AV30221	Valdarno Superiore	ED Aerea	88	2	43.331662, 11.932314
30	SENZA NOME	AV30283	Valdarno Superiore	ED Aerea	89	2	43.331113, 11.932624
30	SENZA NOME	AV30283	Valdarno Superiore	ED Aerea	90	2	43.331064, 11.932512
30	SENZA NOME	AV30336	Valdarno Superiore	ED Aerea	91	2	43.330632, 11.932716
30	SENZA NOME	AV30352	Valdarno Superiore	ED Aerea	92	2	43.330421, 11.932914
31	TORRENTE VINGONE (4)	AV29956	Valdarno Superiore	ED Aerea	93	2	43.334560, 11.938005
31	SENZA NOME	AV30025	Valdarno Superiore	ED Aerea	94	2	43.334045, 11.938249
31	SENZA NOME	AV29937	Valdarno Superiore	ED Aerea	95	2	43.333736, 11.938407
31	SENZA NOME	AV29960	Valdarno Superiore	ED Aerea	96	2	43.333432, 11.938564
31	SENZA NOME	AV29960	Valdarno Superiore	ED Aerea	97	2	43.333425, 11.938587
32	BORRO DELLA GUARDATA	AV30511	Valdarno Superiore	TIM Aerea	98	2	43.328738, 11.934289
32	BORRO DELLA GUARDATA	AV30443	Valdarno Superiore	ED Aerea	99	2	43.329047, 11.936709
32	BORRO DELLA GUARDATA	AV30443	Valdarno Superiore	ED Aerea	100	2	43.329128, 11.936760
32	BORRO DELLA GUARDATA	AV30443	Valdarno Superiore	ED Aerea	101	2	43.329495, 11.936994
33	SENZA NOME	AV30582	Valdarno Superiore	ED Aerea	102	2	43.328159, 11.918437
33	ALLACCIANTE RII CASTIGLIONESI	AV30583	Valdarno Superiore	ED Aerea	103	2	43.329116, 11.918629
33	SENZA NOME	AV30563	Valdarno Superiore	Ultranet Interrata	104	11	43.328528, 11.922292
33	SENZA NOME	AV30564	Valdarno Superiore	Ultranet Interrata	105	11	43.328795, 11.922309
34	SENZA NOME	AV30715	Valdarno Superiore	ED Aerea	106	2	43.326793, 11.918163
35	SENZA NOME	AV30956	Valdarno Superiore	ED Aerea	107	2	43.324511, 11.917350
35	SENZA NOME	AV31258	Valdarno Superiore	ED Aerea	108	2	43.322376, 11.917290
35	SENZA NOME	AV31258	Valdarno Superiore	Trincea	109	9	43.322374, 11.917284
36	SENZA NOME	AV31258	Valdarno Superiore	ED Aerea	110	2	43.321689, 11.915286
36	SENZA NOME	AV31430	Valdarno Superiore	Trincea	111	9	43.320735, 11.913258
36	SENZA NOME	AV31430	Valdarno Superiore	ED Aerea	112	2	43.320657, 11.912942

	Titolo documento		Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA		CASTIGLION FIORENTINO - INTERFERENZE IDRICHE_PL	30/07/2024

36	SENZA NOME	AV31349	Valdarno Superiore	ED Aerea	113	2	43.320261, 11.913859
36	SENZA NOME	AV31359	Valdarno Superiore	ED Aerea	114	2	43.320036, 11.914700
36	SENZA NOME	AV31359	Valdarno Superiore	ED Aerea	115	2	43.320026, 11.914710
36	SENZA NOME	AV31425	Valdarno Superiore	ED Aerea	116	2	43.320052, 11.914636
37	SENZA NOME	AV31457	Valdarno Superiore	ED Aerea	117	2	43.318779, 11.914408
38	SENZA NOME	AV31747	Valdarno Superiore	ED Aerea	118	2	43.315991, 11.912453
39	SENZA NOME	AV31033	Valdarno Superiore	Trincea	119	11	43.324333, 11.922032
39	SENZA NOME	AV31131	Valdarno Superiore	Trincea	120	11	43.322283, 11.921941
40	SENZA NOME	AV31218	Valdarno Superiore	ED Aerea	121	2	43.322420, 11.926448
40	SENZA NOME	AV31119	Valdarno Superiore	ED Aerea	122	2	43.322893, 11.926161
40	SENZA NOME	AV31119	Valdarno Superiore	ED Aerea	123	2	43.322807, 11.927523
40	SENZA NOME	AV31137	Valdarno Superiore	ED Aerea	124	2	43.322149, 11.929055
41	SENZA NOME	AV30971	Valdarno Superiore	TIM Aerea	125	2	43.324482, 11.929824
41	FOSSO BIGURRO	AV31187	Valdarno Superiore	TIM Aerea	126	2	43.324959, 11.931779
41	SENZA NOME	AV30865	Valdarno Superiore	TIM Aerea	127	2	43.324973, 11.931799
42	SENZA NOME	AV30992	Valdarno Superiore	TIM Aerea	128	2	43.324075, 11.935576
42	SENZA NOME	AV30917	Valdarno Superiore	TIM Aerea	129	2	43.324771, 11.935640
42	SENZA NOME	AV30917	Valdarno Superiore	ED Aerea	130	2	43.324928, 11.936810
42	SENZA NOME	AV30832	Valdarno Superiore	TIM Aerea	131	2	43.325241, 11.935687
42	SENZA NOME	AV30917	Valdarno Superiore	ED Aerea	132	2	43.324784, 11.935733
42	SENZA NOME	AV30917	Valdarno Superiore	ED Aerea	133	2	43.325020, 11.937303
43	SENZA NOME	AV31275	Valdarno Superiore	ED Aerea	134	2	43.320699, 11.930153
43	SENZA NOME	AV31275	Valdarno Superiore	ED Aerea	135	2	43.320656, 11.930565
43	SENZA NOME	AV31275	Valdarno Superiore	ED Aerea	136	2	43.320619, 11.930923
43	SENZA NOME	AV31274	Valdarno Superiore	ED Aerea	137	2	43.320465, 11.932418
44	FOSSO BIGURRO	AV31284	Valdarno Superiore	ED Aerea	138	2	43.319988, 11.937502
44	FOSSO DI VALLIBANO	AV31396	Valdarno Superiore	ED Aerea	139	2	43.318570, 11.941145
44	FOSSO BIGURRO	AV31470	Valdarno Superiore	ED Aerea	140	2	43.318445, 11.941160
45	FOSSO DI VALLIBANO	AV31396	Valdarno Superiore	ED Aerea	141	2	43.319383, 11.943009
45	FOSSO DI VALLIBANO	AV31396	Valdarno Superiore	TIM Aerea	142	2	43.319847, 11.943534
46	SENZA NOME	AV31124	Valdarno Superiore	ED Aerea	143	2	43.321931, 11.959066
46	FOSSO DEL CORCELLACCIO	AV30975	Valdarno Superiore	ED Aerea	144	2	43.323888, 11.962627
47	FOSSO DI CALDESI	AV31263	Valdarno Superiore	ED Aerea	145	2	43.321407, 11.956870
47	FOSSO DI CALDESI	AV31263	Valdarno Superiore	ED Aerea	146	2	43.320101, 11.957004
48	SENZA NOME	AV31611	Valdarno Superiore	ED Aerea	147	2	43.317253, 11.951412
48	RIO RISTONCHIA	AV31408	Valdarno Superiore	ED Aerea	148	2	43.318277, 11.953431
49	FOSSO VAL DI POZZO	AV32216	Valdarno Superiore	ED Aerea	149	2	43.316627, 11.946813
49	RIO RISTONCHIA	AV31448	Valdarno Superiore	ED Aerea	150	2	43.318276, 11.947583

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	CASTIGLION FIORENTINO - INTERFERENZE IDRICHE_PL	30/07/2024

49	RIO RISTONCHIA	AV31448	Valdarno Superiore	ED Aerea	151	2	43.318105, 11.948777
50	SENZA NOME	AV31634	Valdarno Superiore	ED Aerea	152	2	43.315891, 11.945253
50	FOSSO VAL DI POZZO	AV32216	Valdarno Superiore	ED Aerea	153	2	43.315894, 11.947195
51	FOSSO CASUPOLI	AV31884	Valdarno Superiore	ED Aerea	154	2	43.313023, 11.945414
52	SENZA NOME	AV31818	Valdarno Superiore	Ultranet Interrata	155	11	43.314098, 11.924188
53	RIO VALDOLINA	AV32156	Valdarno Superiore	ED Aerea	156	2	43.309285, 11.939844
54	SENZA NOME	AV32561	Valdarno Superiore	ED Aerea	157	2	43.304773, 11.925788
54	SENZA NOME	AV32723	Valdarno Superiore	ED Aerea	158	2	43.304031, 11.925834
54	SENZA NOME	AV32723	Valdarno Superiore	ED Aerea	159	2	43.304026, 11.925818
54	SENZA NOME	AV32723	Valdarno Superiore	ED Aerea	160	2	43.303960, 11.925443
54	SENZA NOME	AV32723	Valdarno Superiore	ED Aerea	161	2	43.304137, 11.926217
54	SENZA NOME	AV32720	Valdarno Superiore	ED Aerea	162	2	43.303477, 11.925894
54	SENZA NOME	AV32741	Valdarno Superiore	ED Aerea	163	2	43.302905, 11.925939
55	SENZA NOME	AV32619	Valdarno Superiore	TIM Interrata	164	11	43.303553, 11.932401
55	SENZA NOME	AV32784	Valdarno Superiore	ED Aerea	165	2	43.302530, 11.931368
55	SENZA NOME	AV32812	Valdarno Superiore	ED Aerea	166	2	43.301465, 11.932340
56	SENZA NOME	AV32816	Valdarno Superiore	ED Aerea	167	2	43.300898, 11.932903
56	SENZA NOME	AV32815	Valdarno Superiore	ED Aerea	168	2	43.300691, 11.933110
57	FONTE DEL MAZZA	AV44241	Valdarno Superiore	Trincea	169	9	43.298967, 11.938044
57	FONTE DEL MAZZA	AV44240	Valdarno Superiore	ED Aerea	170	2	43.298017, 11.936073
58	FONTE DEL MAZZA	AV32998	Valdarno Superiore	ED Aerea	171	2	43.300384, 11.939943
59	CANALE DI MONTECCHIO	AV44206	Valdarno Superiore	ED Aerea	172	2	43.295874, 11.938489
60	SENZA NOME	AV33389	Valdarno Superiore	ED Aerea	173	2	43.293422, 11.941185
60	RIO DI PECIANA	AV33388	Valdarno Superiore	ED Aerea	174	2	43.292966, 11.941651
61	RIO DI SAN PIETRO	AV33077	Valdarno Superiore	ED Aerea	175	2	43.298941, 11.966355
62	SENZA NOME	AV33076	Valdarno Superiore	ED Aerea	176	2	43.296134, 11.965630
62	SENZA NOME	AV33076	Valdarno Superiore	ED Aerea	177	2	43.296387, 11.965914
62	RIO DI SAN PIETRO	AV33380	Valdarno Superiore	ED Aerea	178	2	43.295268, 11.964287
63	RIO DI SAN PIETRO	AV34029	Valdarno Superiore	TIM Aerea	179	2	43.287247, 11.959555
63	RIO DI SAN PIETRO	AV34029	Valdarno Superiore	Ultranet Interrata	180	11	43.286552, 11.958738
64	SENZA NOME	AV33978	Valdarno Superiore	ED Aerea	181	2	43.287963, 11.973409
65	FOSSO DI GERFAGNA	AV33533	Valdarno Superiore	ED Aerea	182	2	43.289338, 11.978750
65	SENZA NOME	AV33534	Valdarno Superiore	ED Aerea	183	2	43.288880, 11.978251
66	SENZA NOME	AV43983	Valdarno Superiore	Ultranet Interrata	184	11	43.284912, 11.963453
66	SENZA NOME	AV43983	Valdarno Superiore	TIM Interrata	185	11	43.284906, 11.963447
67	SENZA NOME	AV43932	Valdarno Superiore	TIM Interrata	186	11	43.283279, 11.968068
67	SENZA NOME	AV43932	Valdarno Superiore	Ultranet Interrata	187	11	43.283284, 11.968073
67	FOSSO DI LORETO (2)	AV33993	Valdarno Superiore	TIM Interrata	188	11	43.281986, 11.970242

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	CASTIGLION FIORENTINO - INTERFERENZE IDRICHE_PL	30/07/2024

67	FOSSO DI LORETO (2)	AV34087	Valdarno Superiore	Ultranet Interrata	189	11	43.281957, 11.970156
67	FOSSO DI LORETO (2)	AV33993	Valdarno Superiore	ED Aerea	190	2	43.282159, 11.970872
67	SENZA NOME	AV34122	Valdarno Superiore	ED Aerea	191	2	43.281990, 11.970991
67	SENZA NOME	AV34122	Valdarno Superiore	Trincea	192	9	43.281978, 11.970979
68	FOSSO DI BOCENA	AV33883	Valdarno Superiore	ED Aerea	193	2	43.285829, 11.976369
69	FOSSO FONTONI	AV33817	Valdarno Superiore	ED Aerea	194	2	43.284738, 11.981009
69	SENZA NOME	AV34079	Valdarno Superiore	ED Aerea	195	2	43.283790, 11.982060
69	SENZA NOME	AV34079	Valdarno Superiore	ED Aerea	196	2	43.284544, 11.981080
70	SENZA NOME	AV43984	Valdarno Superiore	Ultranet Interrata	197	11	43.277492, 11.970893
71	SENZA NOME	AV34827	Valdarno Superiore	Ultranet Interrata	198	11	43.269612, 11.974600
71	SENZA NOME	AV43986	Valdarno Superiore	Ultranet Interrata	199	11	43.267641, 11.974729



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22551 - Data adozione: 09/10/2024

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio Pescaia (AV32482), in loc. del Comune di Marciano della Chiana per un ponticello ad arco in muratura esistente. Pratica SIDIT 5316/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025316

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che:

- con nota del 03/07/2024 assunta al protocollo con il n. 377086 il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha convocato la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto esecutivo per il riassetto idraulico dei Rii attraversanti il nucleo abitato di Cesa in Comune Di Marciano Della Chiana;
- l'intervento oggetto della Conferenza è finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico di parte dell'abitato di Cesa in comune di Marciano della Chiana (AR) mediante l' adeguamento delle sezioni idrauliche del Rio Pescaia e degli attraversamenti delle infrastrutture compreso un ponticello ad arco in muratura esistente privo di concessione;
- in sostituzione del ponticello ad arco in muratura è previsto un nuovo attraversamento costituito da uno scatolare prefabbricato di dimensioni interne 500x250 cm conforme alle NTC2018 e relativa Circolare LLPP n. 7/2019;
- tale intervento di mitigazione del rischio idraulico è stato omologato e autorizzato da questo Ufficio con Decreto Dirigenziale 19070 del 19/08/2024 oltre che approvato con determinazione del Direttore del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno a seguito della conclusione positiva della Conferenza dei Servizi;

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 5316/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0447341 del 09-08-2024 presentata dalla Provincia di Arezzo 80000610511, c.f. 80000610511, con sede legale in Comune di Arezzo, Piazza della Libertà, n. 3 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica-descrittiva;
- Corografia;
- Estratto di mappa;
- Tavola stato attuale;
- Ortofoto;
- Documentazione fotografica.

PRESO ATTO che con l'istanza si richiede il rilascio della concessione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio Pescaia (AV32482), loc. Cesa in Comune di Marciano della Chiana (AR), per un ponticello ad arco in muratura esistente afferente alla SP 327, così come descritto e rappresentato negli elaborati allegati all'istanza;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico

autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che l'opera sopra descritta comporta l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che l'opera rientra in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive le caratteristiche più significative sia dell'opera esistente che di nuova realizzazione con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti dei procedimenti nn. 7388/2024 e 7497/2024 ;

DATO ATTO che, nella gestione dell'opera dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- nelle more dell'adeguamento del ponticello ad arco in muratura esistente, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari a garantire la gestione del rischio residuo derivante dalla presenza dell'opera, in caso di eventi atmosferici avversi, sulle aree contermini;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo del manufatto di attraversamento, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile

dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che il richiedente in data 18/09/2024 ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 161,60 a titolo di primo canone concessorio riferito al 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 793,83 a titolo di indennizzo canoni concessori, riferito al periodo 2019-2023;
- € 80,8 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di accordare, per le motivazioni espresse in narrativa, la concessione alla Provincia di Arezzo 80000610511, c.f. 80000610511, con sede legale in Comune di Arezzo, Piazza della Libertà, n. 3 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale per attraversamento del corso d'acqua denominato Rio Pescaia (AV32482) in loc. Cesa in Comune di Marciano della Chiana, (AR);
2. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 161,60 secondo quanto riportato al p.to 5.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
3. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
5. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: protocollo.provar@postacert.toscana.it e al Comune di Marciano della Chiana per opportuna conoscenza, affinché possa, per quanto di competenza, mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari ai fini della gestione del rischio in caso di eventi atmosferici avversi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22553 - Data adozione: 09/10/2024

Oggetto: r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 2441/2024-420880/2020; Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Scandicci, Via Del Parlamento Europeo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025376

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 28/03/2024 al numero protocollo 196407 il richiedente Bluesky Immobiliare S.r.l., con sede legale in Via Enrico Conti n° 5,, Scandicci, C.F. 05890940488, ha fatto Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Scandicci, Via Del Parlamento Europeo, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 7, particella n. 127,4 ad uso CIVILE;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,08 l/s, per un fabbisogno di 2.500 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 07/10/2024 la somma di € 269,93 (euro duecentosessantanove virgola novantatré centesimi) a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e

della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo, la somma di € 67,48 (euro sessantasette virgola quarantotto centesimi) per rateo del canone anticipato per l'annualità 2024, e la somma di € 40,00 (euro quaranta virgola zero centesimi) a titolo di contributo ex art. 7 del R.D. 1775/1933;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Bluesky Immobiliare S.r.l., con sede legale in Via Enrico Conti n° 5, Scandicci, C.F. 05890940488, la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 7, particella n. 1274 in Comune di Scandicci, Via Del Parlamento Europeo per uso CIVILE per una portata media di 0.08 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 (venti) con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3. In particolare, il concessionario potrà prelevare i quantitativi richiesti di concessione solo dopo aver acquisito preliminarmente dal Gestore del S.I.I. Publicacqua S.p.A. la dichiarazione di avvenuta dismissione del c.d. pozzo "PO00124 Olmo". Nel periodo transitorio la quantità di risorsa idrica derivabile resta limitata a 350 mc/anno;

5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 269,93 (euro duecentosessantanove virgola novantatré centesimi);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario, all'A.I.T., al Gestore del S.I.I. Publicacqua S.p.A. e al Comune di Scandicci;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente

nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

9028150a3511de403795b46828f829a5b96f2e978de18e34ec7a975812f8e886

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22575 - Data adozione: 09/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante tre pozzi, denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, (prat. Sidit n. 192478/2020 C.L. VER 4122).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025360

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. 177048 del 18/03/2024, intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad uso civile) relativa a tre pozzi nel Comune di Viareggio (LU), di cui

alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 06/04/2001 prot. n. 4619 (prat. n. VER 4122);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 19291 del 23/08/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. 177048 del 18/03/2024, di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica Sidit n. 192478/2020 C.L. VER 4122;

Dato atto che in data 18/12/2023 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 di Euro 1.257,49 + Euro 273,62; con pagoPA, in data 30/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 273,65 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 192478/2020 C.L. VER 4122;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante tre pozzi, denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 06/04/2001 prot. n. 4619, nel Comune di Viareggio (LU), FG 28 Mappale 242, ad uso civile, in particolare per lavaggio attrezzature e irrigazione aree verdi (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 19291 del 23/08/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 192478/2020 C.L. VER 4122);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 02/10/2024 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 02/10/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante tre pozzi, denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 06/04/2001 prot. n. 4619, nel Comune di Viareggio (LU), FG 28 Mappale 242, ad uso civile, in particolare per lavaggio attrezzature e irrigazione aree verdi (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 19291 del 23/08/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 192478/2020 C.L. VER 4122);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 02/10/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A, non pubblicato);
4. di dare atto che in data 18/12/2023 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 di Euro 1.257,49 + Euro 273,62; con pagoPA, in data 30/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 273,65 e il contributo idrografico di Euro 40,00;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

0f9c8d3c0c05665c1dd514d1f50e8fab2a853633059b09ecd0b8b84b0715f2aa



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22584 - Data adozione: 09/10/2024

Oggetto: R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche. Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua superficiale dal corso d'acqua Fiume Arno in Loc. Molino di Bucchio nel Comune di Pratovecchio Stia (AR) per uso ittiogenico rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 428/DS del 21/07/2004 con contestuale variante sostanziale ai sensi dell'art.69 del Regolamento 61/R/2016 consistente nella realizzazione di una nuova opera di presa dal Fosso Vallucciole - Procedimento/Pratica SIDIT n. 4260/2024/n. 5792/2020; Codice locale n. Rin001_CSU2003_00006. Approvazione del Disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025323

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 recante “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022 ai sensi dell’art.6, comma 2 della L. R. 28/12/2015 n.80”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1208 del 23/10/2023 recante “Aggiornamento per l’annualità 2023 dei canoni e degli indennizzi tenendo conto di quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza (NADEF) in merito al tasso di inflazione programmata (TIP) del 4,3%”;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 428/DS del 21/07/2004 della Provincia di Arezzo con la quale venne assentita la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal corso d'acqua Fiume Arno in Loc. Molino di Bucchio nel Comune di Pratovecchio Stia (AR) per uso ittiogenico, alle condizioni e obblighi stabiliti nel Disciplinare di concessione sottoscritto in data 08/07/2004 per la durata di anni venti decorrenti dalla data del provvedimento di concessione e

pertanto con scadenza stabilita al 20/07/2024;

VISTA l'istanza prot. 348488 presentata in data 20/06/2024 dal richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), con la quale ha chiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dal corso d'acqua Fiume Arno sopra richiamata, consistente in un punto di derivazione ubicato nel territorio nel Comune di Pratovecchio Stia (AR) in sinistra idrografica del Fiume Arno tramite l'antica briglia di derivazione ripristinata a servizio del Molino di Bucchio, ubicata a monte della confluenza con il Fosso di Vallucciole o, in alternativa, utilizzando le acque di scarico della centrale idroelettrica della Idroenergia S.r.l. nel periodo di funzionamento di quest'ultima, per una portata massima di 80 l/s e una portata media di 65 l/s di acqua per uso ittiogenico per l'allevamento di salmonidi presso l'impianto di piscicoltura ubicato catastalmente nel Comune di Pratovecchio Stia al Fg. 32 particella 149;

CONSIDERATO che contestualmente alla domanda di rinnovo è stata richiesta una variante alla derivazione consistente nella realizzazione di un secondo punto di presa sul Fosso Vallucciole, per una portata massima di 20 l/s a supporto ed incremento della derivazione principale;

CONSIDERATO che la nuova opera di presa e l'aumento del prelievo costituiscono variante sostanziale alla concessione ai sensi di quanto disposto dall'art. 69 c. 3 lettera b) del D.P.G.R. 61/R/2016;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua è stata richiesta per una portata massima di 100 l/s (rispettivamente 80 l/s dal Fiume Arno e 20 l/s dal Fosso Vallucciole) e media di 87 l/s di acqua, corrispondente ad un volume annuo massimo di 2.743.632 mc per uso ittiogenico a servizio dell'impianto di piscicoltura;
- il concessionario corrisponderà annualmente il canone di concessione di derivazione definito a norma della L.R.80/2015 e delle D.G.R. n. 1068/2018, n. 1219/2022 e n. 1208/2023 in € 436,77 (euro *quattrocentotrentasei virgola settantasette centesimi*);

CONSIDERATO che il richiedente ha versato la somma complessiva di euro € 436,77 tramite bonifico bancario su c/c postale codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 60 DPGRT 61/R/2016 e DGRT 1068 del 01/10/2018, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione delle acque e degli obblighi assunti con il presente atto, somma che sarà restituita al termine della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare di concessione, conservato agli atti, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo del presente atto è stata assolta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque – Valdarno Superiore";

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente come meglio identificato nel disciplinare allegato al presente atto per farne parte integrante e so-

stanziale (allegato A), il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dal corso d'acqua Fiume Arno rilasciata con determinazione dirigenziale n. 428/DS del 21/07/2004 della Provincia di Arezzo, consistente in un punto di derivazione ubicato nel territorio nel Comune di Pratovecchio Stia (AR) in sinistra idrografica del Fiume Arno tramite l'antica briglia di derivazione ripristinata a servizio del Molino di Bucchio, ubicata a monte della confluenza con il Fosso di Vallucciole o, in alternativa, utilizzando le acque di scarico della centrale idroelettrica della Idroeconomia S.r.l. nel periodo di funzionamento di quest'ultima, con contestuale variante consistente nella realizzazione di un secondo punto di presa sul Fosso Vallucciole per una portata massima complessiva di 100 l/s (rispettivamente 80 l/s dal Fiume Arno e 20 l/s dal Fosso Vallucciole) per uso ittiogenico a servizio dell'impianto di piscicoltura ubicato catastalmente nel Comune di Pratovecchio Stia al Fg. 32 particella 149, per una portata media di esercizio pari a 87 l/s sulla base della quale è calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata di anni venti (20) decorrenti dalla data di scadenza della previgente concessione (20/07/2024) e, pertanto, con validità fino alla data del 20/07/2044;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che il canone per la concessione di derivazione d'acqua ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018, n. 1219/2022 e n. 1208/2023 è stabilito nella misura di € 436,77 (*euro quattrocento-trentasei virgola settantasette centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune Pratovecchio Stia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

cbea3fe861fbeb564684e2ec8b813cb620b94f741b825cd2c6dbeb676f912ef1

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 22590 - Data adozione: 09/10/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante due pozzi, denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 192460/2020 C.L. VER 4815).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/10/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD025359

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. 161273 del 08/03/2024, intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad uso civile) relativa a due pozzi nel Comune di Viareggio (LU), di

cui alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 29/12/2000 prot. n. 17603 (prat. n. VER 4815);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 19421 del 26/08/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. 161273 del 08/03/2024, di concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile, pratica Sidit n. 192460/2020 C.L. VER 4815;

Dato atto che in data 18/12/2023 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 di Euro 1.257,49 + Euro 273,62; con pagoPA, in data 28/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 273,65 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 192460/2020 C.L. VER 4815;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante due pozzi, denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 29/12/2000 prot. n. 17603, nel Comune di Viareggio (LU), FG 28 Mappale 242, ad uso civile, in particolare per lavaggio attrezzature e irrigazione aree verdi (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 19421 del 26/08/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 192460/2020 C.L. VER 4815);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 28/09/2024 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 28/09/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante due pozzi, denunciati ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 29/12/2000 prot. n. 17603, nel Comune di Viareggio (LU), FG 28 Mappale 242, ad uso civile, in particolare per lavaggio attrezzature e irrigazione aree verdi (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 19421 del 26/08/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 192460/2020 C.L. VER 4815);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 28/09/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A, non pubblicato);
4. di dare atto che in data 18/12/2023 sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023 di Euro 1.257,49 + Euro 273,62; con pagoPA, in data 28/09/2024, sono stati versati il deposito cauzionale di Euro 273,65 e il contributo idrografico di Euro 40,00;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2024 di Euro 273,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2024;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

96f0eec2f43ea6feeaf0e5c335a100f873dc396afdc18077c89ed19a63e24618

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**